

INFORMATIVA AL PUBBLICO
PILLAR III (Terzo Pilastro Basilea 3)
al 31 dicembre 2024

(Circ. n. 285 del 17 dicembre 2013)



Consiglio di Amministrazione, 4 giugno 2025

**Società Cooperativa
per Azioni**
**Gruppo Bancario
Banca di Credito
Popolare**

sede Sociale e Direzione Generale
palazzo Valletlonga
92 / 100, corso Vittorio Emanuele
80059 Torre del Greco, Napoli
Italia
T +39 0813581111
F +39 0818491487
bcp.it

Centro Servizi
43, viale Europa
80040 Torre del Greco, Napoli
Italia
T +39 0813581111
F +39 0818472752

Capitale Sociale euro 20.038.700,04
Codice Fiscale e Iscrizione al registro delle Imprese di Napoli
N. 00423310630 - REA 263669
PI 01241921210
Albo delle Aziende di Credito N. 4708/ 40
Albo delle Società cooperative A217251
ABI N. 5142.5
Albo Gruppi Bancari N. 5142.5
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

PREMESSA	2
INFORMATIVA SUGLI OBIETTIVI E SULLE POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO (ART. 435 CRR)	5
INFORMATIVA SUI FONDI PROPRI (ART. 437 CRR)	48
INFORMATIVA SUI REQUISITI DI FONDI PROPRI E SUGLI IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO (ART. 438 CRR LETTERA C) E D))	57
INFORMATIVA SULLE METRICHE PRINCIPALI (ART. 447 CRR)	65
INFORMATIVA SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE (ART. 450)	69
GLOSSARIO	75
ALLEGATO – DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	80

PREMESSA

Dal 1° gennaio 2014 è applicabile la disciplina armonizzata per le banche e le imprese di investimento (Basilea 3) contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, come successivamente modificato e integrato (anche CRR, *Capital Requirements Regulation*), e nella Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, come successivamente modificata e integrata, che recepiscono nel quadro normativo dell'Unione Europea gli *standard* definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basilea 3) e abrogano le precedenti Direttive in materia, 2006/48/CE e 2006/49/CE (le quali riproducevano le articolate disposizioni di Basilea II).

Tale normativa prevede che ciascuna banca provveda a pubblicare un'informativa indirizzata al pubblico nella quale devono essere esposti elementi fondamentali relativi alla propria attività. Tali aspetti includono l'**adeguatezza patrimoniale**, il **governo** e la **gestione dei rischi**, la **politica remunerativa** applicata e la **struttura di governance** adottata.

Il Regolamento è direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali, senza necessità di recepimento, e costituisce il c.d. "*Single rulebook*"; la disciplina contenuta nella Direttiva richiede, invece, di essere recepita nelle fonti del diritto nazionale.

Il nuovo quadro normativo si completa con le misure di esecuzione, contenute in norme tecniche di regolamentazione o di attuazione (*Regulatory Technical Standard – RTS e Implementing Technical Standard – ITS*) adottate dalla Commissione Europea su proposta delle Autorità europee di vigilanza.

Per dare attuazione e agevolazione alla nuova disciplina comunitaria, nonché al fine di realizzare una complessiva revisione e semplificazione della disciplina di vigilanza delle banche, la Banca d'Italia ha emanato, in data 19 dicembre 2013, la Circolare 285 che:

- Recepisce le norme della **CRD IV**, la cui attuazione, ai sensi del Testo Unico Bancario, è di competenza della Banca d'Italia;
- Indica le modalità con cui sono state esercitate le **discrezionalità nazionali** attribuite dalla disciplina comunitaria alle autorità nazionali;
- Delinea un quadro normativo completo, organico, razionale e integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione, in modo da agevolare la fruizione da parte degli operatori.

La struttura della regolamentazione prudenziale è articolata su "tre pilastri":

- Il **primo pilastro** definisce le metodologie di calcolo del **requisito patrimoniale** per fronteggiare i rischi tipici dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativi), caratterizzati da diversi livelli di complessità di misurazione e di controllo;
- Il **secondo pilastro** richiede alle banche di dotarsi di strategie e processi di controllo volti ad assicurare l'adeguatezza della liquidità (**ILAAP, Internal Liquidity Adequacy Assessment Process**) e l'adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica (**ICAAP, Internal Capital Adequacy Assessment Process**), nonché di effettuare in autonomia un'accurata identificazione dei rischi ai quali sono esposte in relazione alla propria operatività e ai mercati di riferimento, considerando anche rischi ulteriori rispetto a quelli di primo pilastro;
- Il **terzo pilastro** introduce obblighi di **informativa al pubblico** in merito all'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le modalità organizzative di individuazione, monitoraggio e misurazione degli stessi, volti a consentire agli operatori di mercato una più accurata valutazione della solidità patrimoniale e dell'esposizione ai rischi delle Banche.

L'informativa da parte degli enti è direttamente regolata dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (di seguito il "Regolamento") – modificato e integrato dal Regolamento (UE) 2019/876 – c.d. "CRR II" per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni e gli obblighi di segnalazione.

In particolare, le modifiche al Regolamento hanno riguardato l'integrale sostituzione della Parte Otto Titolo I e II dello stesso.

La materia, inoltre, è direttamente disciplinata dalle norme tecniche di regolamentazione o attuazione che la Commissione europea è chiamata ad adottare su taluni ambiti oggetto dell'informativo al pubblico al fine di armonizzare i contenuti in esso pubblicati e assicurare la comparabilità e la trasparenza informativa.

In particolare, il legislatore comunitario, con la pubblicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 (c.d. "ITS") e successive modificazioni e integrazioni, ha provveduto a razionalizzare la normativa tecnica inerente alle segnalazioni previste per l'Informativa al pubblico. Pertanto, a livello operativo sono previsti *template* finalizzati alla pubblicazione dei dati quantitativi, mentre i dati qualitativi dovranno essere riportati in apposite tabelle. I *template* presentano nella maggior parte dei casi un formato fisso (non modificabile), in modo da garantire la confrontabilità tra gli enti, fatta eccezione per quelli che si basano sui bilanci pubblicati dagli enti, per i quali la standardizzazione non è possibile, mentre le tabelle recanti dati qualitativi hanno un formato flessibile. Inoltre, al fine di migliorare il coordinamento tra informativa di terzo pilastro e le segnalazioni di vigilanza, l'EBA ha predisposto un apposito strumento che raccorda i campi dei *template* contenuti nell'ITS con le corrispondenti voci della disciplina segnaletica.

Infine, risultano rilevanti in materia le Disposizioni relative al "Terzo pilastro" pubblicate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

Il documento riporta alcune informazioni già presenti nel Bilancio 2024 (sottoposto a revisione legale dei conti ex artt. 14 e 16 del D. Lgs. 39/2010 da parte della società KPMG S.p.A.), oltre che nelle periodiche segnalazioni di vigilanza.

In particolare, ulteriori specifici dettagli sui rischi a cui la Banca risulta esposta sono pubblicati nella **Relazione degli Amministratori sulla gestione** e nella **Parte E** della Nota Integrativa del Bilancio di esercizio 2024.

Per facilitare la concreta attuazione del principio di proporzionalità, le banche sono ripartite in tre classi, che identificano, in linea di massima, banche di diverse dimensioni e complessità operativa.

Ente piccolo e non complesso (art. 4, comma 1, punto 145, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, come successivamente modificato e integrato), un ente che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) *non si tratta di un grande ente;*
- b) *il valore totale delle sue attività su base individuale o, ove applicabile, su base consolidata in conformità del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE è in media pari o inferiore alla soglia di 5 miliardi di EUR nel quadriennio immediatamente precedente il periodo di riferimento corrente annuale; gli Stati membri possono abbassare tale soglia;*
- c) *non è soggetto ad alcun obbligo o è soggetto a obblighi semplificati riguardo ai piani di risoluzione e di risanamento ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE;*
- d) *il suo portafoglio di negoziazione è considerato di piccole dimensioni a norma dell'articolo 94, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento Europeo e del Consiglio;*
- e) *il valore totale delle posizioni in derivati da esso detenute a fini di negoziazione non supera il 2 % del totale delle attività in bilancio e fuori bilancio e il valore totale dell'insieme delle sue posizioni in derivati non supera il 5 %; entrambi i valori sono calcolati a norma dell'articolo 273 bis, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2019/876;*
- f) *oltre il 75 % delle attività totali consolidate dell'ente e delle sue passività totali consolidate, escluse in entrambi i casi le esposizioni infragruppo, riguardano attività con controparti aventi sede nello Spazio economico europeo;*
- g) *l'ente non utilizza modelli interni per soddisfare i requisiti prudenziali a norma del presente regolamento, ad eccezione delle filiazioni che utilizzano modelli interni sviluppati a livello di gruppo, purché il gruppo sia soggetto all'obbligo di informativa di cui all'articolo 433 bis o 433 quater del Regolamento (UE) 2019/876;*
- h) *l'ente non ha sollevato obiezioni contro la classificazione come "ente piccolo e non complesso" presso l'autorità competente;*
- i) *l'autorità competente non ha stabilito che, in base a un'analisi delle dimensioni, dell'interconnessione, della complessità o del profilo di rischio, l'ente non può essere considerato "piccolo e non complesso".*

Grande ente (art. 4, comma 1, punto 146, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, come successivamente modificato e integrato), un ente che soddisfa una delle seguenti condizioni:

- a) *un G-SII;*
- b) *è stato individuato come un altro ente a rilevanza sistemica ("O-SII") a norma dell'articolo 131, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/36/UE;*
- c) *nello Stato membro in cui è stabilito, figura tra i tre maggiori enti per valore totale delle attività;*
- d) *il valore totale delle sue attività su base individuale o, ove applicabile, sulla base della sua situazione di consolidamento in conformità del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE è pari o superiore a 30 miliardi di EUR.*

Altro ente: categoria residuale, per gli enti che non soddisfano i requisiti previsti dalle altre due.

La Banca di Credito Popolare (di seguito la "Banca") si classifica come **"Altro ente" non quotato**.

Il documento, pertanto, è stato redatto sulla base di quanto previsto dagli art. 433 e 433 *ter* del Regolamento 575/2013 come modificato dal Regolamento 2019/876 – CRR II – e seguendo le indicazioni riportate nelle linee guida EBA richiamate in precedenza. Inoltre, per quanto attiene i dati quantitativi, sono state utilizzate le norme tecniche di implementazione in vigore alla data della presente relazione.

In conformità all'art. 433 *quater* della CR, la Banca di Credito Popolare è tenuta a comunicare su base annua le informazioni richieste ai sensi dei seguenti articoli:

- a) articolo 435, paragrafo 1, lettere a), e) ed f);
- b) articolo 435, paragrafo 2, lettere a), b) e c);
- c) articolo 437, lettera a);
- d) articolo 438, lettera c) e d);
- e) le metriche principali di cui all'articolo 447;
- f) articolo 450, paragrafo 1, lettere da a) a d), e da h) a k).

La stesura dell'Informativa al pubblico è realizzata attraverso la collaborazione dei diversi organi e delle strutture interessate nel governo e nell'esecuzione dei processi, coerentemente con le attribuzioni previste dalla normativa interna della Banca. Nella sua predisposizione le strutture si sono avvalse anche di elementi informativi comuni al processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale (Resoconto ICAAP/ILAAP). Inoltre, il contenuto del presente documento è in linea con la reportistica utilizzata dal Consiglio di Amministrazione nella valutazione e nella gestione dei rischi.

Come ausilio alla lettura e per meglio chiarire il significato di alcuni termini e/o abbreviazioni di uso comune in questa informativa, si rimanda all'apposito glossario riportato in calce al presente documento.

Si segnala, infine, che tutti gli importi, se non diversamente indicato, sono da intendere in migliaia di euro.

Informativa sugli obiettivi e sulle politiche di gestione del rischio (art. 435 CRR)

1 Obiettivi e politiche di gestione del rischio (art. 435 par. 1)

La Banca attribuisce un rilievo strategico al sistema di governo dei rischi, in quanto considera lo stesso come elemento fondamentale per garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi e delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti.

Il sistema di gestione del governo dei rischi è costituito dalle strutture organizzative, dall'insieme delle regole e delle procedure volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una condizione della Banca sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

L'intera struttura, ai vari livelli, assicura, mediante ruoli e competenze individuate, il presidio dei rischi, a partire dagli Organi Aziendali, le cui capacità individuali sono diversificate e sono impiegate in modo ripartito nei comitati aziendali, assicurando un presidio di alto livello. Il numero delle sedute degli Organi Aziendali e dei Comitati assicurano la tempestività degli interventi alla luce della documentazione rilasciata dalla struttura per consentire una partecipazione informata ai lavori.

Il governo dei rischi è definito da un processo improntato ai seguenti principi:

- Consideri tutti i rischi rilevanti;
- Incorpori valutazioni prospettiche;
- Utilizzi appropriate metodologie;
- Sia conosciuto e condiviso dalle strutture interne;
- Sia adeguatamente formalizzato e documentato;
- Individui i ruoli e le responsabilità assegnate alle funzioni e alle strutture aziendali;
- Sia affidato a risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate e dotate dell'autorità necessaria a far rispettare la pianificazione definita;
- Sia parte integrante dell'attività gestionale.

L'identificazione della propensione al rischio rappresenta un momento fondamentale del processo di valutazione della propria adeguatezza patrimoniale. Infatti, nel *Risk Appetite Framework* (RAF¹) viene dichiarato l'entità massima di rischio che la Banca è disposta ad assumere, coerentemente con la propria capacità di assorbire il rischio, con la propria strategia e con gli obiettivi di business prefissati. Nel RAF vengono definiti, per ogni rischio, indicatori di propensione al rischio, a fronte dei quali il *Chief Risk Officer* (di seguito CRO) effettua periodicamente il monitoraggio fornendo la relativa informativa al Direttore Generale e al Consiglio di Amministrazione.

Il **Consiglio di Amministrazione** verifica, nel continuo, l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e di controllo dei rischi, provvedendo al suo adeguamento in relazione alle carenze o alle anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento o a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti. Inoltre, definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio.

Il **Collegio Sindacale** vigila sull'adeguatezza e sulla funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi. Vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca.

Il **Direttore Generale**, che ha la responsabilità della gestione operativa della Banca, promuove attivamente il funzionamento del sistema dei controlli interni e del sistema di gestione dei rischi, interfacciandosi costantemente con le funzioni aziendali di controllo.

¹ Il RAF ha l'obiettivo di assicurare coerenza nel continuo tra il profilo di rischio effettivo del Gruppo (*risk profile*) e la propensione al rischio deliberata *ex-ante* dal CdA (*risk appetite*), tenuto conto di eventuali soglie di tolleranza (*risk tolerance*) e comunque entro i limiti massimi ammissibili (*risk capacity*).

Il **Sistema dei Controlli Interni**, e in particolare il ruolo delle funzioni di controllo, è tale da consentire una copertura piena (autonoma e consapevole) di tutte le tipologie di rischio a cui l'azienda è esposta ed è articolato in:

- *Controlli di primo livello o controlli di linea*, di tipo procedurale e gerarchico/funzionale, esercitati dai responsabili delle unità operative, cui afferiscono i processi di erogazione di prodotti/servizi, di funzionamento e di supporto;
- *Controlli concernenti la misurazione e il monitoraggio delle diverse aree di rischio* (rischio di credito, rischio di controparte, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di concentrazione, rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, rischio di liquidità, rischio strategico, rischio reputazionale, rischio residuo, rischio informatico (ICT) e di sicurezza, rischio antiriciclaggio e rischio climatico), in capo al CRO, tesi, nell'ambito del processo di pianificazione strategica e operativa, alla migliore allocazione degli *asset*;
- *Controlli di Compliance*, posti a presidio del "rischio di non conformità alle norme" in capo alla funzione di Compliance;
- *Controlli antiriciclaggio*, posti a presidio del rischio di riciclaggio inteso quale rischio per l'Istituto di essere coinvolto – ancorché inconsapevolmente – in operazioni di riciclaggio, svolti dalla Funzione Antiriciclaggio;
- *Controlli di terzo livello*, finalizzati ad apprezzare l'adeguatezza dei presidi e la funzionalità del complessivo sistema dei controlli, svolti dall'Internal Audit.

Inoltre, la Banca ha posto in essere specifici presidi di controllo sulle Parti Correlate (reg. Consob 17221), sui Soggetti Collegati (Circ. Banca D'Italia 285/2013) e sugli Esponenti Aziendali (art. 136 TUB), formalizzati nelle normative aziendali.

La Banca, infine, ha istituito l'OdV ex D. Lgs. 231/2001 in materia di Responsabilità amministrativa degli Enti, deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MOG (Modello di Organizzazione Gestione dei rischi ex D. Lgs 231/2001) e del Codice Etico.

La funzione del *Chief Risk Officer* (di seguito "**CRO**") trova autonoma collocazione nella struttura organizzativa della Banca in staff al Consiglio di Amministrazione. Il CRO è distinto e indipendente dalle funzioni aziendali incaricate della gestione operativa dei rischi che incidono sull'assunzione degli stessi. Il CRO partecipa come membro permanente al Comitato di Direzione, al Comitato Prodotti e al Comitato Finanza.

Il CRO individua e cura i modelli, gli strumenti e le metodologie idonee ad assicurare una piena comprensione, monitoraggio e gestione dei rischi rilevanti ai fini ICAAP/ILAAP, fornendone adeguata rappresentazione attraverso strumenti di misurazione coerenti con le metodologie prescelte, nell'ottica della consapevole assunzione e della migliore allocazione del capitale della Banca.

In particolare, nell'ambito del processo di definizione e di attuazione del RAF, il CRO:

- È coinvolto nella definizione degli indicatori di rischio e nella fissazione dei limiti operativi/soglie di attenzione (propensione al rischio) e ne verifica l'adeguatezza fornendo adeguata informativa sull'andamento degli indicatori e sul monitoraggio dei limiti;
- Verifica la coerenza e il puntuale raccordo tra gli obiettivi del Piano Strategico e Operativo, gli obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione e l'ICAAP/ILAAP.

Sulle politiche e sui processi di gestione dei rischi, il CRO ha le seguenti responsabilità:

- È coinvolto nella definizione delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi;
- Gestisce il modello di misurazione e di controllo dei rischi rilevanti per la Banca, così come definiti nell'ICAAP/ILAAP;
- Definisce, manutiene e implementa validi sistemi di calcolo dell'esposizione ai rischi rilevanti per la Banca, secondo le modalità previste nella normativa interna concernente la convalida dei modelli;
- Effettua la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale della Banca (*Capital Plan*) rispetto all'entità dei rischi assunti, in ottica prospettica e in ipotesi di stress;
- Produce periodicamente la reportistica relativa alla misurazione del rischio generato dalle posizioni in essere, destinata al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale e alle Direzioni operative in riferimento alle tematiche di propria competenza;
- È impegnato nell'integrazione delle tematiche ESG all'interno del framework di gestione del rischio;
- Cura la definizione del framework metodologico di analisi e valutazione del rischio ICT e di sicurezza e l'esecuzione annuale del processo valutativo.

Nell'ambito della valutazione delle attività aziendali il CRO ha le seguenti responsabilità:

- Assicura la coerenza dei sistemi di misurazione e di controllo dei rischi con i processi e le metodologie di valutazione delle attività aziendali, coordinandosi con le funzioni aziendali interessate;
- Fornisce all'Area Pianificazione e Amministrazione il *fair value* dei titoli detenuti nel portafoglio di proprietà per le rilevazioni periodiche;
- Nell'ottica di una corretta attuazione del *Risk Appetite Framework*, spetta al CRO fornire pareri preventivi non vincolanti sulle operazioni di maggior rilievo (OMR), verificandone la coerenza con i limiti di propensione al rischio e le soglie di tolleranza definiti e approvati dal CdA.

Rischi e modalità di valutazione

Di seguito sono sintetizzati i singoli rischi rilevanti per la Banca, il loro impatto in termini normativi, la modalità di valutazione e gli scenari di *stress test* adottati per la loro quantificazione.

Rischio	Tipologia	Modalità di valutazione	Allocazione capitale interno	Stress test
Rischio di credito	Primo pilastro	Metodo <i>standard</i>	Si	Si
Rischio di controparte	Primo pilastro	Metodo del valore corrente	Si	No
Rischio di mercato	Primo pilastro	Metodo <i>standard</i>	Si	Si
Rischio operativo	Primo pilastro	Metodo base – BIA	Si	Si
Rischio di concentrazione	Altri rischi	<i>Granularity adjustment</i>	Si	Si
Rischio di tasso di interesse	Altri rischi	Metodologia standardizzata	Si	Si
Rischio di liquidità	Altri rischi	<i>Liquidity gap analysis</i>	No	Si
Rischio di leva finanziaria eccessiva	Altri rischi	<i>Leverage ratio</i>	No	Si
Rischio Residuo	Altri rischi	Valutazione qualitativa	No	No
Rischio strategico e di business	Altri rischi	Valutazione qualitativa	No	No
Rischio reputazionale	Altri rischi	Valutazione qualitativa	No	No
Rischio informatico (ICT) e di sicurezza	Altri rischi	Valutazione qualitativa	No	No
Rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo (AML)	Altri rischi	Valutazione qualitativa	No	No
Rischio climatico	Altri rischi	Valutazione qualitativa	No	No

Rischi rilevanti e politiche di gestione

Rischio di credito (EU CRA)

Il rischio di credito è il rischio di incorrere in perdite dovute al peggioramento inatteso del merito creditizio di un cliente affidato anche a seguito di situazioni di inadempienza contrattuale. Più precisamente, è il rischio che una variazione inattesa del merito creditizio di una controparte, nei confronti della quale la Banca abbia un'esposizione, generi una corrispondente variazione inattesa del valore di mercato della posizione creditoria della Banca.

In rispondenza alle disposizioni di cui alla Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche" e successivi aggiornamenti, la Banca - rientrando nel perimetro dei gruppi bancari con attivo consolidato/individuale pari o inferiore ai 4 miliardi di euro (Classe 3) – utilizza la metodologia standardizzata per la determinazione del requisito patrimoniale regolamentare (e del capitale interno).

L'applicazione del suddetto metodo comporta:

1. La distribuzione delle esposizioni per "portafogli regolamentari", nei quali le controparti sono classificate in funzione di predefiniti criteri concernenti la natura giuridica, la tipologia delle linee di credito usufruite, l'andamento dei rapporti;
2. L'applicazione a ciascun "portafoglio" dei "coefficienti di ponderazione" previsti dalle richiamate disposizioni. A tal proposito, si evidenzia che anche le valutazioni del merito creditizio rilasciate da un soggetto terzo riconosciuto dalla Banca d'Italia (ECAI²) concorrono all'applicazione dei coefficienti di ponderazione. A tal proposito si rappresenta che la Banca dal 31 dicembre 2024 si avvale dei *rating unsolicited* ECAI forniti dalla Cerved Rating Agency per la determinazione del fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso clientela *corporate e large corporate*.

La Banca si avvale della procedura "Pratica Elettronica di Fido Portale del Credito", nella quale sono evidenziati ed analizzati, nell'ambito della Pratica Elettronica di Fido tutti gli elementi che concorrono alla definizione del merito creditizio. La procedura consente di gestire l'intero processo di concessione di un fido, tramite la funzione di "workflow management", garantendo presidi organizzativi sul corretto svolgimento dell'attività creditizia e una integrazione nell'iter valutativo delle principali banche dati di riferimento, nonché del sistema di archiviazione della documentazione in formato elettronico. La stessa è stata implementata, nel modulo analisi di bilancio, conforme alle disposizioni LOM relative alla simulazione delle risultanze nel medio termine al fine di effettuare l'analisi di sensitività.

Per la misurazione del rischio di credito e per il monitoraggio della qualità del portafoglio in aggiunta e a supporto della pratica elettronica di fido, la Banca si avvale del sistema di rating gestionale S.A.RA. (Sistema Automatico di *Rating*) e della procedura MC (Monitoraggio Crediti).

S.A.RA. è il motore statistico (differenziato per i segmenti di clientela "privati" e "aziende") che, analizzando gli andamenti interni ed esterni, nonché le variabili socio-demografiche (segmento privati) o di bilancio (segmento aziende), provvede ad ordinare la clientela in bonis su una scala di 9 classi con rischiosità crescente (dalla AAA alla C).

La procedura MC (Monitoraggio Crediti) consente di classificare l'intero portafoglio crediti della Banca in "stati gestionali", caratterizzati da diversi gradi di rischiosità, in base alla rilevazione di eventi/*trigger*, costruiti sia per la individuazione tempestiva di fenomeni di anomalia (*early warning*) della clientela *in bonis* (*Bonis* con evidenza – Lieve – Media – Grave – Crediti Scaduti non Deteriorati – *Forborne*), sia per la rilevazione di situazioni di degrado (classificazioni a CSD, UTP e Sofferenza). L'accensione degli eventi/*trigger*, ciascuno associato a una singola classe gestionale, genera una "proposta di passaggio di stato", "automatica" o sottoposta a "valutazione" nel caso di proposta di classificazione a UTP o a Sofferenza.

² Per ECAI si intende un'agenzia esterna di valutazione del merito creditizio (*External Credit Assessment Institution*). La Banca si avvale delle valutazioni rilasciate da *Standard & Poor's*, Fitch e DBRS per le pubbliche Amministrazioni e gli intermediari vigilati.

La procedura MC prevede la possibilità di archiviare la documentazione a supporto e di consultare quanto già presente nell'archiviatore documentale, storicizzando inoltre note inserite e passaggi di Stato Gestionale. Quindi, attraverso l'analisi di indicatori di andamento (dati interni e informazioni quali-quantitative provenienti da fonti esterne), la procedura MC rappresenta un adeguato e tempestivo sistema di preavviso del degrado del merito creditizio e di classificazione della clientela.

In ordine ai controlli sul rischio di credito, la Banca si è dotata di presidi di primo livello (direttamente in capo alle funzioni operative periferiche e di centrale) e di secondo livello. Questi ultimi sono in capo al CRO, cui compete la verifica del corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni – in particolare di quelle deteriorate – e la valutazione della coerenza delle classificazioni, della congruità degli accantonamenti e dell'adeguatezza dei processi di recupero. Gli esiti delle attività di analisi e di verifica effettuate – volte non solo a identificare criticità ma anche a concorrere, mediante l'interazione dialettica con le funzioni centrali, all'individuazione delle azioni correttive – sono portate all'attenzione delle Direzioni Competenti, del Direttore Generale ed una sintesi dei risultati anche al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Con frequenza trimestrale, il CRO fornisce al Consiglio di Amministrazione una reportistica sul rischio di credito atta ad assicurare piena conoscenza sull'esposizione della Banca a tale rischio.

Il rischio di credito ricomprende anche il cd "rischio di trasferimento", relativo alle concessioni creditizie più rilevanti, per verificare se le stesse siano esposte al rischio di "mancata conversione" dalla valuta di denominazione in euro. A riguardo, la Banca non ha ritenuto porre alcun presidio a fronte di tale rischio, considerato che le esposizioni in valuta verso la clientela, tutte riferibili alle principali divise convertibili, non sono significative, considerata la loro scarsa incidenza sul totale degli impieghi.

Per la mitigazione del rischio di credito, la Banca adotta i criteri CRM (*Credit Risk Mitigation*) richiamati dalla Circolare 285/2013. In particolare - sia per le forme di protezione del credito di tipo reale che per quelle di tipo personale - si fa ricorso al cd. "Metodo semplificato", secondo il quale alla parte di esposizione garantita si applica la ponderazione relativa allo strumento fornito come protezione del credito o al soggetto garante (cd. "principio di sostituzione").

Informativa qualitativa

Definizione di qualità del credito

In conformità al principio contabile IFRS9 le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato sono classificate in uno dei differenti stages sulla base del seguente schema:

- *Stage 1*: posizioni in bonis per le quali non si è manifestato un incremento significativo del rischio di credito rispetto alla data di rilevazione iniziale;
- *Stage 2*: posizioni in bonis per le quali si è manifestato un incremento significativo del rischio di credito rispetto alla data di rilevazione iniziale;
- *Stage 3*: posizioni classificate in uno degli stati di deteriorato (sconfino oltre 90 giorni, inadempienze probabili, sofferenze). La classificazione in uno degli stati di deteriorato è in accordo con le definizioni di "*Non performing exposure*" previste dagli *Implementing Technical Standards* ("ITS") dell'EBA.

Per esposizioni "deteriorate" (*stage 3*) si intendono quelle esposizioni vantate nei confronti di controparti che non sono più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni contrattuali. Le disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2015 di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 272, classificano le posizioni cui si riconducono crediti deteriorati in:

- **Sofferenze**: esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di clientela in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili a prescindere dalle garanzie che le assistono e/o dalle eventuali previsioni di perdita;
- **Inadempienze probabili**: esposizioni per cassa e fuori bilancio, diverse dalle sofferenze, per le quali la banca ritiene improbabile che il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie senza il ricorso ad azioni

quali l'escussione delle garanzie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati;

- Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: esposizioni per cassa e fuori bilancio, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, presentano sconfini rilevanti da minimo 90 giorni. La rilevanza dello sconfinamento viene determinata dal superamento congiunto di due soglie:
 - una soglia di rilevanza "relativa", calcolata come rapporto tra l'importo scaduto da oltre 90 giorni e l'esposizione complessiva del debitore nei confronti del Gruppo Bancario, fissata al 1%;
 - una soglia di rilevanza "assoluta" differenziata per tipologia di esposizione e rispettivamente pari a €100 per le esposizioni *retail* e €500 per le esposizioni diverse dalle esposizioni *retail*.

Dal 1° gennaio 2015 sono in vigore le definizioni di esposizioni *forborne*: sono così definite quelle vantate nei confronti di debitori che manifestano, o sono in procinto di manifestare, difficoltà finanziarie tali da non consentire il regolare adempimento degli impegni assunti ed ai quali è concessa una misura di tolleranza (*forbearance*), ossia una modifica dei termini e delle condizioni precedentemente contrattualizzate o il rifinanziamento totale o parziale della concessione originaria.

Le esposizioni *forborne* si articolano in:

- *Forborne performing* (qualora le esposizioni oggetto della concessione siano classificate "*in bonis*");
- *Forborne non performing* (nel caso in cui le esposizioni oggetto della concessione siano "deteriorate").

Le esposizioni *forborne* non rappresentano, quindi, una classificazione a sé stante, bensì un attributo trasversale che qualifica ulteriormente la rischiosità delle esposizioni ed impatta sulla loro modalità di gestione.

I tempi di uscita dalla condizione di *forborne performing* sono pari ad almeno due anni. La verifica delle condizioni è fatta, una volta trascorso il *probation period*, al momento della prima segnalazione utile.

Per l'uscita dal *forborne non performing*, vale invece quanto specificato all'art. 157 degli ITS EBA, e pertanto, dopo un anno dalla rinegoziazione, in presenza di pagamenti regolari ed in assenza di dubbi sulla solvibilità del debitore, un'esposizione può tornare ad essere classificata come *performing* pur rimanendo per ulteriori due anni (*probation period*) classificata tra le *forbearance*.

Si riportano nel seguito anche le informazioni di cui agli "Orientamenti relativi all'informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione" emanati dall'EBA (EBA/GL/2018/10). Gli Orientamenti EBA adottano un principio di proporzionalità in funzione della significatività dell'ente creditizio e del livello delle esposizioni deteriorate segnalate conformemente all'ambito d'applicazione specificato per ogni singola tabella. Alcune tabelle si applicano a tutti gli enti creditizi, mentre altre si applicano soltanto agli enti creditizi significativi e con un'incidenza lorda dei crediti deteriorati (*Gross NPE ratio*) pari o superiore al 5%.

L'incidenza lorda dei crediti deteriorati è data dal rapporto tra il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni deteriorati e il valore contabile lordo totale dei prestiti e delle anticipazioni che rientrano nella definizione di esposizione deteriorata. Ai fini di questo calcolo vanno esclusi sia dal denominatore che dal numeratore i prestiti e le anticipazioni classificati come posseduti per la vendita, la cassa e disponibilità presso le banche centrali e gli altri depositi a vista. I prestiti e le anticipazioni deteriorati comprendono i prestiti e le anticipazioni classificati come deteriorati a norma dell'allegato V del regolamento (UE) n. 680/2014.

Essendo l'incidenza lorda dei crediti deteriorati superiore al 5% vengono di seguito fornite tutte le tabelle previste dagli orientamenti EBA.

Le attività finanziarie *impaired* acquisite o originate (*Purchased Originated Credit Impaired* – "POCI") sono esposizioni creditizie che risultano essere deteriorate all'atto dell'iscrizione iniziale.

Queste esposizioni possono risultare sia dall'acquisto, da terze parti, di esposizioni creditizie deteriorate sia dalla ristrutturazione di esposizioni deteriorate che hanno determinato l'erogazione di nuova finanza che risulta significativa in termini assoluti o relativi in proporzione all'ammontare dell'esposizione originaria.

Metodologia di calcolo delle rettifiche di valore

Le rettifiche di valore sono applicate nel rispetto delle disposizioni di settore e dei principi contabili vigenti. Per le svalutazioni analitiche si tiene conto anche dell'effetto di attualizzazione dei recuperi attesi; in questi casi, la perdita di valore sui singoli crediti si ragguaglia alla differenza negativa tra il loro valore recuperabile e il relativo costo ammortizzato.

Ai fini dei criteri di valutazione per la determinazione delle possibili perdite di valore, infatti, viene effettuata una valutazione della probabilità di evoluzione patologica del rapporto; qualora la stessa sia ritenuta "non trascurabile" si indica il dubbio esito facendo riferimento alla capacità ed al grado di recupero coattivo del credito.

Particolare rilevanza assume l'eventuale presenza di garanzie reali; al riguardo, nel valutare le previsioni di perdita vanno distinte le seguenti tipologie:

- Crediti o quota parte di crediti non garantiti;
- Crediti o quota parte di crediti garantiti da ipoteca;
- Crediti o quota parte di crediti garantiti da pegno.

Le inadempienze probabili per le quali non sono state proposte previsioni di perdita e le esposizioni scadute/sconfinanti in via continuativa sono assoggettati a svalutazione collettiva sulla base di parametri di rettifica determinati dal CRO in considerazione delle analisi previsionali basate sulle serie storico/statistiche di perdita registrate con riferimento a tale tipologia di operazioni.

I crediti in bonis e i crediti fuori bilancio³ (stage 1 e stage 2) sono anch'essi assoggettati a svalutazione collettiva determinate dal CRO in conformità con i principali generali dell'IFRS 9 e dei regolamenti interni.

Per maggiori dettagli in merito alla valutazione dei crediti si fa rinvio al documento di bilancio 2024 – Nota integrativa – Parte A.

Informativa quantitativa

Le tabelle che seguono mostrano:

- La distribuzione delle attività creditizie di cassa e fuori bilancio per portafogli di appartenenza, tipologia di controparte, qualità creditizia, area geografica, settore economico;
- La distribuzione temporale delle attività e passività finanziarie per durata residua contrattuale;
- La dinamica delle esposizioni deteriorate e delle relative rettifiche di valore.

I valori riportati sono quelli rappresentati nell'informativa di bilancio al 31 dicembre 2024.

Si ritiene che i valori di fine periodo siano rappresentativi delle esposizioni al rischio della Banca durante il periodo di riferimento.

³ Gli accantonamenti relativi alla stima dei possibili esborsi connessi al rischio di credito relativo alle garanzie ed impegni, determinati applicando i medesimi criteri esposti con riferimento alle altre tipologie di credito, sono appostati tra le Altre passività, come previsto dalle Istruzioni della Banca d'Italia.

Tabella EU CR1: esposizioni *in bonis* ed esposizioni deteriorate e relativi accantonamenti

		Valore contabile lordo / importo nominale						Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del valore equo dovute al rischio di credito e accantonamenti						Cancellazioni parziali accumulate	Garanzie reali e finanziarie ricevute				
		Esposizioni in bonis			Esposizioni deteriorate			Esposizioni in bonis - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti			Esposizioni deteriorate – Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del valore equo dovute al rischio di credito e accantonamenti				Su esposizioni in bonis	Su esposizioni deteriorate			
			Di cui fase 1	Di cui fase 2		Di cui fase 2	Di cui fase 3		Di cui fase 1	Di cui fase 2		Di cui fase 2	Di cui fase 3						
5	Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista	348.221	348.221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
10	Prestiti e anticipazioni	1.651.701	1.365.245	286.456	143.988	-	143.988	-	17.029	-	4.417	-	12.613	-	54.981	-	4.688	1.447.338	79.582
20	Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Amministrazioni pubbliche	11.092	9.136	1.956	412	-	412	-	45	-	23	-	22	-	40	-	-	-	-
40	Enti creditizi	21.190	21.190	-	-	-	-	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Altre società finanziarie	50.876	50.540	336	114	-	114	-	373	-	315	-	58	-	106	-	15	-	-
60	Società non finanziarie	817.483	642.064	175.420	104.387	-	104.387	-	12.316	-	2.738	-	9.578	-	38.817	-	1.968	735.046	58.484
70	Di cui PMI	628.939	531.396	97.543	64.022	-	64.022	-	7.470	-	1.624	-	5.846	-	22.367	-	624	586.319	40.111
80	Famiglie	751.059	642.315	108.744	39.076	-	39.076	-	4.245	-	1.290	-	2.955	-	16.018	-	2.704	712.292	21.097
90	Titoli di debito	333.091	328.594	4.497	21.150	-	21.150	-	396	-	266	-	130	-	21.017	-	-	-	-
100	Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Amministrazioni pubbliche	285.493	285.493	-	-	-	-	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Enti creditizi	10.462	10.462	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Altre società finanziarie	33.657	31.159	2.497	-	-	-	-	275	-	201	-	75	-	-	-	-	-	-
140	Società non finanziarie	3.480	1.479	2.000	21.150	-	21.150	-	62	-	7	-	55	-	21.017	-	-	-	-
150	Esposizioni fuori bilancio	459.679	423.028	36.652	12.906	-	12.906	-	285	-	111	-	174	-	68	-	-	-	-
160	Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Amministrazioni pubbliche	102.597	98.723	3.874	-	-	-	-	52	-	50	-	2	-	-	-	-	-	-
180	Enti creditizi	6.505	6.505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Altre società finanziarie	3.956	3.912	44	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
200	Società non finanziarie	322.673	291.227	31.446	12.574	-	12.574	-	225	-	58	-	166	-	68	-	-	-	-
210	Famiglie	23.947	22.660	1.288	332	-	332	-	4	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
220	Totale	2.792.692	2.465.087	327.605	178.044	-	178.044	-	17.140	-	4.571	-	12.569	-	75.929	-	4.688	1.447.338	79.582

Tabella EU CR1-A: durata delle esposizioni

		a	b	c	d	e	f
		Valore netto dell'esposizione					
		Su richiesta	<= 1 anno	> 1 anno <= 5 anni	> 5 anni	Nessuna durata indicata	Totale
1	Prestiti e anticipazioni	626.069	679.032	248.724	495.160	-	2.048.985
2	Titoli di debito	0,00	259.216	162.400	43.672	-	465.288
3	Totale	626.069	938.248	411.125	538.833	-	2.514.273

Tabella EU CR2: variazioni dello stock di prestiti e anticipazioni deteriorati

		a
		Valore contabile lordo
10	Stock iniziale di prestiti e anticipazioni deteriorati	183.573
20	Afflussi verso portafogli deteriorati	72.607
30	Deflussi da portafogli deteriorati	-91.308
40	Deflusso dovuto alle cancellazioni	-6.526
50	Deflusso dovuto ad altre situazioni	-84.782
60	Stock finale di prestiti e anticipazioni deteriorati	164.872

Tabella EU CQ1: qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione

		a	b	c	d	e	F		g	h	
		Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di concessione				Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del valore equo dovute al rischio di credito e accantonamenti		Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute su esposizioni oggetto di misure di concessione			
		In bonis oggetto di misure di concessione	Deteriorate oggetto di misure di concessione			Su esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione	Su esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione	Di cui garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione			
			di cui in stato di default	di cui hanno subito una riduzione di valore							
5	Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista	-	-	-	-	-	-	-			
10	Prestiti e anticipazioni	10.016	19.714	19.714	-	-	633	-	7.244	7.276	5.163
20	Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Enti creditizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Altre società finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Società non finanziarie	6.453	11.298	11.298	-	-	515	-	4.055	7.056	5.067
70	Famiglie	3.563	8.416	8.416	-	-	118	-	3.188	220	97
80	Titoli di debito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Impegni all'erogazione di finanziamenti dati	478	113	113						380	56
100	Totale	10.494	19.827	19.827	-	-	633	-	7.244	7.655	5.219

Tabella EU CQ3: qualità creditizia delle esposizioni in bonis e deteriorate suddivise in base ai giorni di arretrato

		Valore contabile lordo / importo nominale											
		Esposizioni in bonis			Esposizioni deteriorate								
			Non scadute o scadute da ≤ 30 giorni	Scadute da > 30 giorni ≤ 90 giorni		Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da ≤ 90 giorni	Scadute da > 90 giorni ≤ 180 giorni	Scadute da > 180 giorni ≤ 1 anno	Scadute da > 1 anno ≤ 2 anni	Scadute da > 2 anni ≤ 5 anni	Scadute da > 5 anni ≤ 7 anni	Scadute da > 7 anni	Di cui in stato di default
5	Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista	325.650	325.650										
10	Prestiti e anticipazioni	1.651.967	1.647.115	4.852	143.722	49.602	8.359	11.700	11.860	58.685	3.047	468	143.722
20	Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Amministrazioni pubbliche	11.093	10.779	313	411	241	13	67	62	28	-	-	411
40	Enti creditizi	21.190	21.190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Altre società finanziarie	50.876	50.874	2	114	6	6	1	-	102	-	-	114
60	Società non finanziarie	817.742	815.212	2.531	104.128	39.456	5.489	6.899	7.031	42.868	2.261	125	104.128
70	Di cui PMI	629.198	626.968	2.229	63.763	24.312	5.190	6.567	6.729	19.220	1.746	-	63.763
80	Famiglie	751.066	749.060	2.006	39.069	9.899	2.851	4.734	4.768	15.688	787	343	39.069
90	Titoli di debito	333.091	333.091	-	21.150	155				20.995			21.150
100	Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Amministrazioni pubbliche	285.493	285.493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Enti creditizi	10.462	10.462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Altre società finanziarie	33.657	33.657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Società non finanziarie	3.480	3.480	-	21.150	155	-	-	-	20.995	-	-	21.150
150	Esposizioni fuori bilancio	459.679	459.679	-	12.906	12.906							12.906
160	Banche centrali	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Amministrazioni pubbliche	102.597	102.597		-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Enti creditizi	6.505	6.505		-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Altre società finanziarie	3.956	3.956		-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	Società non finanziarie	322.673	322.673		12.574	12.574	-	-	-	-	-	-	12.574
210	Famiglie	23.947	23.947		332	332	-	-	-	-	-	-	332
220	Totale	2.770.388	2.765.536	4.852	177.778	62.664	8.359	11.700	11.860	79.679	3.047	468	177.778

Rischio di controparte

Il rischio di controparte, da considerare come una particolare fattispecie del rischio di credito, è il rischio che la controparte di una transazione, avente a oggetto determinati strumenti finanziari, risulti inadempiente prima dell'effettivo regolamento della stessa.

Le esposizioni soggette al rischio di controparte sono:

- Strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC);
- Operazioni di pronti contro termine;
- Operazioni con regolamento a scadenza.

Coerentemente con le disposizioni contenute nella Circolare 285/2013 e successivi aggiornamenti (Primo Pilastro) relative ai gruppi bancari con attivo consolidato/individuale pari o inferiore ai 4 miliardi di euro (Classe 3), il gruppo BCP misura il rischio di controparte ai fini regolamentari applicando, al valore delle esposizioni, i fattori di ponderazione per controparte previsti dalla normativa in materia di rischio di credito (metodologia *standard*).

L'applicazione del suddetto metodo prevede:

1. Per le operazioni in strumenti derivati, finanziari e creditizi, negoziati fuori borsa (OTC) e per le operazioni con regolamento a termine, il valore delle esposizioni è determinato secondo il **metodo del valore corrente**, il quale approssima il costo che la banca dovrebbe sostenere per trovare un altro soggetto disposto a subentrare negli obblighi contrattuali dell'originaria controparte negoziale, qualora quest'ultima risultasse insolvente;
2. Per le operazioni di pronti contro termine attive e passive su titoli o su merci, di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito e di finanziamenti con margini del portafoglio bancario, il valore delle esposizioni è calcolato secondo una **metodologia semplificata**, definita nell'ambito della disciplina relativa alle tecniche di attenuazione del rischio di credito;
3. Per le esposizioni allocate nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, sono applicati i medesimi fattori di ponderazione previsti dalla metodologia standardizzata utilizzata nell'ambito della disciplina del rischio di credito e, ai fini del calcolo degli effetti delle garanzie reali finanziarie, è utilizzato il **metodo integrale**.

Per il controllo della suddetta tipologia di rischio ai fini gestionali, in relazione alle operazioni in euro verso soggetti istituzionali, sono presenti apposite linee di credito definite "massimali operativi", concesse dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale in base alle esigenze operative espresse dall'Area Finanza. In funzione delle diverse tipologie di operazioni poste in essere e della durata delle medesime, sono previsti appropriati coefficienti⁴ che, applicati al controvalore delle operazioni, definiscono il relativo massimale operativo impegnato con le singole controparti/gruppo di controparti.

Il CRO fornisce, con frequenza trimestrale, al Consiglio di Amministrazione adeguata informativa sull'utilizzo dei massimali operativi.

È stato preso in esame anche il **rischio di delivery** riconducibile al rischio di controparte e configurabile come il rischio di regolamento di operazioni finanziarie, consistente nell'eventuale inadempimento della controparte dell'obbligo di pagamento e/o di consegna dei titoli o di un possibile *default* prima della data di regolamento (rischio di sostituzione). La probabilità che tale rischio si manifesti è significativa in relazione a determinati tipi di operatività: derivati, *forward*, titoli in valuta, trading entro la stessa valuta di regolamento. Tale rischio, pur potendo riguardare operazioni di importo significativo e quindi con impatti, in termini economici, considerevoli non è stato inserito tra i rischi rilevanti, in quanto nell'operatività attuale della Banca non ricorre nessuna delle fattispecie sopra citate.

⁴ Per le operazioni assistite da collaterale, il coefficiente viene determinato tenendo conto delle volatilità degli strumenti sottostanti.

Rischio di mercato

Informativa qualitativa (EU MRA)

Il rischio di mercato è il rischio di variazione sfavorevole del valore di una posizione in strumenti finanziari, inclusa nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, a causa dell'andamento avverso dei tassi di interesse, dei tassi di cambio, del tasso di inflazione, delle volatilità, dei corsi azionari, degli *spread* creditizi, dei prezzi delle merci (rischio generico) e del merito creditizio dell'emittente (rischio specifico).

Coerentemente con le disposizioni di cui alla Circolare 285/2013 e successivi aggiornamenti (Primo Pilastro) relative ai gruppi bancari con attivo consolidato/individuale pari o inferiore ai 4 miliardi di euro (Classe 3), la Banca di Credito Popolare utilizza la metodologia standardizzata per la determinazione del requisito patrimoniale regolamentare (e del capitale interno).

Tale metodo prevede l'attuazione del cosiddetto "approccio a blocchi", secondo il quale il requisito complessivo è pari alla somma dei requisiti di capitale a fronte dei rischi relativi al portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza (rischio di posizione, rischio di regolamento e rischio di concentrazione) ed all'intero bilancio (rischio di cambio e rischio di posizione su merci).

Per la misurazione del rischio di mercato, la Banca adotta, a fini gestionali, un modello di quantificazione del rischio e di definizione dei limiti operativi basato sull'approccio *VaR* (Valore a Rischio).

L'obiettivo del *VaR* è quello di fornire un'unità di misura comune rappresentata dalla massima perdita potenziale in un sottoinsieme di scenari possibili che consideri una larga parte degli eventi sfavorevoli. La Banca determina il "*Value at Risk*" avvalendosi del modello varianze-covarianze (metodologia *RiskMetrics*) e utilizzando le volatilità e le correlazioni di *RiskSize* (Prometeia). La massima perdita potenziale viene determinata, in linea con le indicazioni del Comitato di Basilea, su di un *holding period* (periodo temporale di riferimento) di 10 giorni, con un intervallo di confidenza del 99%, approssimando la distribuzione dei rendimenti ad una normale standardizzata e sfruttando le correlazioni tra tassi di interesse, indici di borsa, tassi di cambio e credit spread.

Il monitoraggio del rischio di mercato viene effettuato, su base giornaliera, per il Portafoglio Titoli di Proprietà (HTS, HTCS e HTC).

Per quanto concerne i limiti operativi, sono definite diverse soglie per le posizioni in titoli/derivati classificate nel portafoglio HTS, nel portafoglio HTCS e per l'intero portafoglio di proprietà.

Con cadenza trimestrale, il CRO fornisce al Consiglio di Amministrazione una reportistica sul rischio di mercato, corretta, completa e tempestiva, atta ad assicurare piena conoscenza sull'esposizione della Banca a tale rischio.

Nell'ambito del rischio di mercato rientra anche il rischio di base (*basis risk*), connesso alle coperture/compensazioni con prodotti derivati; non ricorrendo per la Banca tali situazioni, non è stato previsto alcun presidio sul rischio di base.

L'esposizione al rischio di mercato della Banca è calcolata con la metodologia *standard*⁵, valutando ciascun rischio menzionato dalle disposizioni del Regolamento (UE) n.575/2013. Tale metodo prevede il calcolo del requisito sulla base del c.d. "approccio a blocchi" (*building-block approach*), secondo il quale il requisito complessivo è dato dalla somma dei requisiti di capitale determinati a fronte dei singoli rischi.

Tali rischi sono:

- Rischio di posizione (art. 326 ss. CRR);
- Rischio di cambio (art. 351 ss. CRR);
- Rischio di posizione in merci (art. 355 ss. CRR);
- Rischio di regolamento/consegna (art. 378 ss. CRR).

Informativa quantitativa

Si riporta, nella tabella seguente, l'esposizione al rischio di mercato al 31 dicembre 2024, dalla quale si evince che il capitale interno, determinato secondo la metodologia standard, ammonta a 62 mila euro riveniente, prevalentemente, dal rischio di posizione in strumenti di debito e su strumenti di capitale.

Tabella EU MR1: rischio di mercato in base al metodo standardizzato

Componenti del rischio di mercato Metodo standardizzato	31/12/2024		31/12/2023	
	Importi Ponderati	Requisito Patrimoniale	Importi Ponderati	Requisito Patrimoniale
Rischio di posizione generico su strumenti di debito			-	-
Rischio di posizione specifico su strumenti di debito	423	34	460	37
Rischio di posizione su strumenti di capitale	352	28	487	39
Rischio di cambio			-	-
Rischio di posizione su merci			-	-
Totale	775	62	947	76

		a
		RWEA
Prodotti outright		775
1	Rischio di tasso di interesse (generico e specifico)	423
2	Rischio azionario (generico e specifico)	352
3	Rischio di cambio	-
4	Rischio di posizioni in merci	-
Opzioni		-
5	Metodo semplificato	-
6	Metodo delta plus	-
7	Metodo di scenario	-
8	Cartolarizzazione (rischio specifico)	-
9	Totale	775

⁵ Circ. n. 285/13 Parte Seconda – Capitolo 9, Sezione I.

Rischio operativo

Informazioni qualitative sul rischio operativo (EU ORA)

Per rischio operativo si intende il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, di risorse umane e di sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, da errori umani, da interruzioni dell'operatività, da indisponibilità dei sistemi, da inadempienze contrattuali, da catastrofi naturali. Nel rischio operativo è compreso il rischio legale, mentre non sono inclusi quello strategico e reputazionale.

Rientra nel rischio operativo anche:

1. Il rischio informatico (il quale impatta anche sui rischi reputazionale e strategico), cioè il rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di quote di mercato in relazione all'utilizzo di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (Information and Communication Technology – ICT);
2. Il rischio di riciclaggio, cioè il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa.

Coerentemente con le disposizioni contenute nella Circolare 285/2013 e successivi aggiornamenti (Primo Pilastro) relative ai gruppi bancari con attivo consolidato/individuale pari o inferiore ai 4 miliardi di euro (Classe 3), la Banca di Credito Popolare utilizza il metodo BIA (*Basic Indicator Approach*) per la determinazione del requisito patrimoniale regolamentare (e del capitale interno).

Il suddetto metodo prevede:

- L'applicazione di un coefficiente fisso (15%) alla media delle ultime tre osservazioni su base annuale dell'Indicatore rilevante⁶;
- Le osservazioni negative o nulle non vengono prese in considerazione e quindi la media deve essere calcolata sulle sole osservazioni aventi valore positivo;
- Qualora non sussistano alcune osservazioni, la media deve essere quantificata sulle sole osservazioni disponibili.

A fini gestionali viene svolta un'attività di mitigazione e di controllo imperniata sulla valutazione dei presidi organizzativi posti in essere a fronte del rischio operativo, nonché dei *gap* esistenti in termini di gestione rispetto ad un processo di riferimento. La Banca si è dotata di una apposita *policy* che prevede l'analisi dei dati di perdita.

Con l'obiettivo di rafforzare i presidi, la Banca effettua, quindi, un'analisi compiuta dei rischi operativi cui è esposta per identificare eventuali aree di vulnerabilità e predisporre sistemi di gestione e controllo sempre più adeguati; in particolare gli interventi sono connessi ai rischi legati allo svolgimento delle operazioni, ai processi manuali ed ai sistemi informatici.

Relativamente alla gestione del rischio ICT, si rappresenta che il sistema informatico della Banca è esternalizzato in *full outsourcing* IT al C.S.E. (Consorzio Servizi Bancari soc.cons.a r.l.), con sede legale a San Lazzaro di Savena, Bologna.

Sotto il profilo organizzativo, sono stati effettuati interventi volti a recepire il 40° aggiornamento della Circolare n. 285 della Banca d'Italia del 2 novembre 2022, emanato in attuazione degli Orientamenti dell'EBA sulla gestione del rischio ICT e di sicurezza (EBA/GL/2019/04), nonché il Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 (Regolamento DORA), relativo alla resilienza operativa digitale del settore finanziario.

⁶ L'indicatore rilevante, individuato secondo quanto definito dall'Art. 316 del regolamento UE 575/2013, corrisponde al margine di intermediazione, sottratta la voce relativa all'utile/perdita da cessione o riacquisto di crediti, attività finanziarie con impatto sulla redditività complessiva, attività finanziarie al costo ammortizzato e passività finanziarie ed aggiunta la voce relativa agli altri proventi di gestione.

In tale contesto, sono state attribuite – rispettivamente al *Chief Risk Officer* (CRO)/Funzione di Controllo dei Rischi e alla Funzione Compliance – le responsabilità previste per le funzioni di controllo di secondo livello in ambito ICT, ciascuna secondo i propri ambiti di competenza.

Nel periodo dicembre 2024 - maggio 2025, in conformità con il nuovo dettato normativo (Regolamento DORA), sono stati aggiornati i seguenti documenti:

- *Policy* e processo di sicurezza informatica;
- Procedura di gestione dei cambiamenti;
- Procedura di gestione delle violazioni dati personali (*data breach*);
- Procedura di gestione degli incidenti e problemi;
- Procedura di gestione degli accessi.

Inoltre, sono stati adottati i seguenti ulteriori documenti di politiche aziendali:

- *Policy* – Programma di *test* di resilienza operativa e digitale (DORT);
- *Policy* sulla gestione dei progetti ICT;
- Metodologia di valutazione del rischio IT delle terze parti;
- Metodologia per la gestione della "*Critical Value Chain*".

A garanzia del rafforzamento dei presidi legati all'utilizzo dei canali digitali, la Banca adotta un evoluto servizio antifrode in grado di intercettare i tentativi di frode e/o intrusione finalizzati a porre in essere operazioni non autorizzate dalla clientela per i servizi di mobile e online banking, prevedendo così l'innalzamento del livello dei presidi connessi alla *cyber-security*.

Inoltre, la Banca ha ritenuto utile informare la clientela sui rischi legati all'uso dei canali digitali e su come riconoscere attacchi malevoli, tramite informative sul sito internet e durante l'accesso agli strumenti di *digital banking*.

In ambito operatività con le Terze Parti, al fine di rafforzare i presidi di sicurezza, sono stati implementati aggiornamenti tecnici alle componenti di controllo delle credenziali del cliente che opera mediante tali applicazioni.

In merito alle attività formative, la Banca ha organizzato un ciclo di incontri specifici sul tema, tenendo conto degli aggiornamenti normativi del 40° aggiornamento della Circolare 285/2013 e del Regolamento DORA. Sono stati coinvolti anche i membri del CdA in appuntamenti di approfondimento sui rischi informatici e sui controlli ICT.

La Banca ha, inoltre, definito investimenti destinati all'utilizzo di *software* volti al rafforzamento della gestione del rischio ICT, con identificazione delle minacce principali, delle vulnerabilità e delle opportunità di miglioramento da intraprendere mediante specifici progetti di *vulnerability assessment* e *penetration test*.

La spinta all'innovazione tecnologica ha comportato l'adozione di sistemi che consentono alla Banca di contenere e bloccare la diffusione di *malware/ransomware* finalizzati a mitigare il rischio di diffusione di codici malevoli.

L'obiettivo è stato, quindi, un ripensamento dei processi aziendali core in cui i rischi emergenti e gli scenari di crisi connessi vengono "preventivati", intercettati e studiati in modo tempestivo, prevedendo quindi un percorso verso processi *target* che inglobano gli elementi della resilienza operativa, adatti a fronteggiare i potenziali scenari di crisi e a prevenire minacce in termini di *cyber security*.

Informativa quantitativa

I dati di riferimento sono esposti nella seguente tabella.

EU OR1: requisiti di fondi propri per il rischio operativo e importi delle esposizioni

Riga	Attività bancarie	Indicatore rilevante			Requisiti di fondi propri	Importo esposizione al rischio
		2022	2023	2024		
1	Attività bancarie soggette al metodo base (BIA)	90.206	112.278	116.721	15.960	199.503
2	Attività bancarie soggette al metodo standardizzato (TSA) / al metodo standardizzato alternativo (ASA)	-	-	-	-	-
3	Soggette al metodo TSA	-	-	-		
4	Soggette al metodo ASA	-	-	-		
5	Attività bancarie soggette a metodi avanzati di misurazione (AMA)	-	-	-	-	-

Pertanto, con riferimento all'esercizio 2024, il requisito patrimoniale è commisurato in circa 15,96 milioni di euro.

Rischio di concentrazione

Il rischio di concentrazione è il rischio derivante da una concentrazione delle esposizioni verso determinate controparti, gruppi di controparti del medesimo settore economico o che esercitano la stessa attività o appartenenti alla medesima area geografica.

Il rischio di concentrazione può essere distinto in due sottotipi:

- Concentrazione verso soggetti appartenenti al medesimo gruppo economico e/o connessi (*single name concentration risk*);
- Concentrazione verso particolari settori economici e/o aree geografiche (*sectorial concentration*).

Coerentemente con le disposizioni contenute nella Circolare 285/2013 e successivi aggiornamenti di Banca d'Italia (primo pilastro) relative ai gruppi bancari con attivo consolidato/individuale pari o inferiore ai 4 miliardi di euro (Classe 3), la Banca utilizza la metodologia definita "*Granularity Adjustment*" per la misurazione del rischio di concentrazione single name. In particolare, il capitale interno viene determinato stimando, sulle posizioni classificate nel portafoglio "Esposizioni verso imprese ed altri soggetti"⁷ (che non rientrano, quindi, nella classe "al dettaglio"), il requisito aggiuntivo derivante dalla considerazione delle esposizioni verso gruppi di clienti connessi.

Per la misurazione del capitale interno attuale sul rischio di concentrazione settoriale, la Banca utilizza la metodologia proposta dal Centro Studi e Ricerche dell'ABI nel marzo 2009 e successive modifiche. La metodica sviluppata quantifica l'eventuale requisito aggiuntivo di capitale provocato dalla variazione della concentrazione settoriale, moltiplicando il requisito di capitale calcolato a fronte del rischio di credito per un coefficiente di ricarico, espressione del livello di concentrazione settoriale della Banca. Detto coefficiente di ricarico è funzione di un indice di concentrazione (*Herfindal*) calcolato da ciascuna banca sulla base della distribuzione del portafoglio (in 7 settori predefiniti), ed è ottenuto raffrontando la propria distribuzione settoriale con un caso *benchmark* rappresentativo della massima diversificazione possibile nell'area di operatività della banca.

Per quanto concerne la gestione operativa del rischio di concentrazione, si fa presente che la capogruppo BCP ha implementato procedure in grado di fornire un'indicazione relativa all'esposizione verso soggetti appartenenti al medesimo gruppo economico, nonché una distribuzione degli impieghi a clientela per fasce d'importo. Inoltre, è costantemente monitorato il rispetto dei limiti definiti dalle Autorità di Vigilanza in materia di grandi rischi, rappresentati dall'esposizione verso terzi di importo superiore al 10% dei Fondi propri.

Per quanto attiene ai limiti operativi, essi sono definiti in relazione all'esposizione delle prime 20 posizioni ed alla concentrazione per fascia di importo. Tali limiti sono stati ricondotti nel RAF.

Con frequenza trimestrale, il CRO fornisce al Consiglio di Amministrazione una reportistica sul rischio di concentrazione single-name atta ad assicurare piena conoscenza sull'esposizione della banca a tale rischio.

⁷ In particolare, nel caso della metodologia standardizzata occorre fare riferimento alla classe di attività "imprese e altri soggetti", nonché alle "esposizioni a breve termine verso imprese", alle esposizioni verso imprese rientranti nelle classi di attività "scadute", esposizioni garantite da immobili e alle "altre esposizioni".

Rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario

Il rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario è il rischio causato dalla differenza nelle scadenze e nei tempi di ridefinizione del tasso di interesse delle attività e delle passività (variazione del valore di mercato delle poste di bilancio a seguito di una variazione della curva dei rendimenti). Nell'ambito del processo ICAAP, il rischio di tasso è considerato un rischio quantificabile a fronte del quale viene stimato un capitale interno, su base attuale e prospettica, e sono condotte prove di *stress*.

A partire da settembre 2024, la normativa, che disciplina la misurazione del rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione (IRRBB), in termini sia di variazioni del valore economico sia del margine di interesse, ha subito una significativa modifica alla luce dell'entrata in vigore del 49° aggiornamento della Circolare 285/2013 della Banca d'Italia in attuazione degli Orientamenti (EBA/GL/2022/14) e alle norme tecniche di attuazione (EBA/ITS/2023/03) dell'EBA.

In particolare, la revisione degli Allegati tecnici C e C-bis della Circolare 285/2013 (Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1) ha riguardato in particolare:

- La rettifica dei modelli comportamentali in funzione del tipo di controparte e degli scenari di *shock* sui tassi di interesse;
- L'introduzione del fattore di *prepayment* per i mutui *retail* e SME/*retail* e del fattore di *early redemption* per i depositi a termine a tasso fisso verso controparti *retail* e SME/*retail*, entrambi differenziati in funzione degli scenari di *shock* sui tassi di interesse ipotizzati.

Entrando nel dettaglio:

1. La quota *core* delle poste a vista non è più determinata nel 65% del totale e ripartita entro i 5 anni in modo proporzionale all'estensione temporale delle singole fasce ma, in ipotesi *baseline*, si differenzia in funzione delle controparti:
 - poste a vista *retail transactional*: 80% distribuita fino ai 5 anni;
 - poste a vista *retail non-transactional*: 60% distribuita fino ai 4,5 anni;
 - poste a vista *wholesale non-financial*: 45% distribuita fino ai 4 anni;
2. Per gli scenari in cui si ipotizza un rialzo dei tassi, la quota *core* delle poste a vista da redistribuire sui singoli *bucket* oltre 1 giorno è pari allo 0,80 (scenario *dependency*) delle percentuali definite al punto precedente;
3. Per gli scenari in cui si ipotizza un ribasso dei tassi, la quota *core* delle poste a vista da redistribuire sui singoli *bucket* oltre 1 giorno è pari all'1,20 (scenario *dependency*) delle percentuali definite al punto precedente.

Da un punto vista segnaletico e di calcolo del capitale interno, la Banca, con cadenza trimestrale, provvede alla misurazione del rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario in termini di variazioni del valore economico utilizzando la metodologia standardizzata, coerentemente con le disposizioni di cui alla Circolare 285/2013 e successivi aggiornamenti (Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Allegato C), sulla base dei dati segnaletici, considerando la peggiore riduzione in ipotesi di applicazione dei sei scenari di *shock* previsti dall'EBA (± 200 bp, *short rate up*, *short rate down*, *steepener* e *flattener*).

In ottemperanza all'Allegato C-bis della Circolare 285/2013 e successivi aggiornamenti (Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1), la Banca provvede anche alla misurazione del rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario in termini di variazioni del margine di interesse, su un orizzonte temporale di 1 anno, utilizzando la metodologia semplificata sulla base dei dati segnaletici, considerando scenari di variazione dei tassi di ± 200 bp.

Il Consiglio di Amministrazione, nella definizione della propensione al rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario, ha stabilito i seguenti limiti:

1. 15% per il rapporto tra la variazione del valore economico del portafoglio bancario (peggiore riduzione in ipotesi di applicazione dei seguenti *shock*: ± 200 bp - *short rate up* - *short rate down* - *steepener* - *flattener*), determinata applicando la metodologia *standard*, e il capitale di classe 1. Tale limite è monitorato su base trimestrale;
2. 5% per il rapporto tra la variazione del margine d'interesse (riduzione di valore in ipotesi di scenari sui tassi di ± 200 bp), determinata secondo la metodologia *standard*, e il capitale di classe 1. Tale limite è monitorato su base trimestrale.

Inoltre, da un punto di vista gestionale, la Banca presidia, con frequenza mensile, il rischio di tasso di interesse misurando l'impatto sul valore economico del portafoglio bancario e sul margine di interesse mediante il ricorso a un modello gestionale di *full evaluation*. Per quanto attiene al valore economico, la variazione (sensibilità) è pari alla differenza tra i flussi di cassa scontati in base alla curva di mercato rilevata alla data di analisi e gli stessi flussi di cassa scontati in base alla curva di mercato traslata (1° percentile, 99° percentile, ± 200 bp, *short rate up*, *short rate down*, *steepener e flattener*, *shift* non parallelo). Relativamente al margine d'interesse, la variazione viene calcolata in ipotesi di *shock* della curva di mercato di ± 200 bp e su un orizzonte temporale di 1 anno.

Con frequenza trimestrale, il CRO fornisce al Consiglio di Amministrazione una reportistica sul rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario atta ad assicurare piena conoscenza sull'esposizione della Banca a tale rischio.

Informativa quantitativa

Al 31 dicembre 2024, il requisito patrimoniale a fronte del rischio di tasso d'interesse si attesta a € 67,9 mln (peggiore riduzione in ipotesi di applicazione dei seguenti *shock*: ± 200 bp, *short rate up*, *short rate down*, *steepener e flattener*), con un indicatore di rischio, in termini di variazioni del valore economico, pari al 44,04%, calcolato utilizzando il modello regolamentare *standard* nell'ipotesi di *shock* di +200 bp.

Alla luce dello sfioramento dei limiti di *risk appetite* e regolamentare del 15%, la Banca ha intrapreso, con il supporto della società Prometeia, un progetto di *fine tuning* del modello gestionale, in quanto ritenuto maggiormente rappresentativo dell'effettiva esposizione al rischio in esame. In tale ambito si provvederà all'aggiornamento della modellizzazione delle poste a vista apportando i necessari specifici sviluppi per distinguere le quote *core* delle diverse categorie (*retail transactional*, *retail non-transactional* e *wholesale*) e stimare gli effetti degli scenari *dependency*.

Si fa presente che lo sfioramento del limite regolamentare, inizialmente registrato a settembre 2022, era stato oggetto di approfondimento con l'Autorità di Vigilanza già nei primi mesi del 2023. Nello specifico, risulta attivato formalmente il 19 gennaio 2024 il processo di *escalation*, così come regolato dal *Risk Appetite Framework*, al fine di individuare gli interventi più opportuni atti a riportare l'indicatore in esame su livelli accettabili senza compromettere l'ordinaria attività della Banca.

Pertanto, durante il corso dell'anno 2024, la Banca ha posto in essere le seguenti azioni di rimedio di carattere gestionale:

- Vendita di titoli a tasso fisso per € 84,5 mln;
- Stipula di tre IRS per la copertura di mutui a tasso fisso con vita residua 15/30 anni per un nozionale complessivo di € 21 mln;
- Stipula di un IRS per la copertura di mutui a tasso fisso con vita residua 20 anni per un nozionale di circa € 17 mln;
- Conversione della raccolta a vista in raccolta a scadenza mediante emissione di prestiti obbligazionari per complessivi € 30 mln, di cui € 10 mln con scadenza 7 anni;
- Perfezionamento di un'operazione di *funding* di tipo *amortizing* con la controparte Cassa Depositi e Prestiti per € 10 mln con scadenza a 10 anni e € 5 mln con scadenza a 12 anni;
- Prosecuzione della politica di investimento a medio-lungo termine verso imprese prevalentemente a tasso variabile (dal 65% del 2023 al 98% del 2024).

Nonostante l'attuazione delle suddette azioni, l'indicatore di rischio si è attestato sul valore del 44,04% a seguito dell'entrata in vigore del succitato 48° aggiornamento della Circolare 285/2013, per l'effetto derivante dalla contrazione della sensibilità della raccolta a vista riconducibile al diverso trattamento di tali poste. Si evidenzia che la significativa esposizione al rischio di tasso di interesse e il conseguente sfioramento della nuova soglia regolamentare (15%) è da imputare al notevole *mismatch* tra i volumi delle poste di impiego caratterizzate da una scadenza naturale a medio-lungo termine e di quelli delle poste passive, prevalentemente concentrate sui nodi fino a 5 anni.

Il Piano Industriale 2024-2028, in tal senso, è stato sviluppato fattorizzando una serie di interventi, da realizzarsi durante l'intero arco temporale, sia dal lato del passivo (consolidamento della raccolta con la trasformazione di parte della raccolta a vista in raccolta a medio e lungo termine (obbligazioni e CD), utilizzo di provvista da Cassa Depositi e Prestiti e da BEI), sia dal lato dell'attivo (aumento degli impieghi soprattutto a breve termine) volti a migliorare sensibilmente il profilo del rischio di tasso.

Rischio di liquidità (EU LIQA)

Il rischio di liquidità si manifesta, in genere, sotto forma di inadempimento ai propri impegni di pagamento, a seguito dell'incapacità di reperire fondi (*funding liquidity risk*), ovvero della presenza di limiti allo smobilizzo delle attività (*market liquidity risk*). Nell'ambito del rischio di liquidità si ricomprende anche il rischio di dover fronteggiare ai propri impegni di pagamento a costi non di mercato, ossia sostenendo un elevato costo della raccolta ovvero incorrendo in perdite in conto capitale in caso di smobilizzo di attività.

Per *funding liquidity risk* si intende, quindi, il rischio che la banca non sia in grado di far fronte ai propri impegni di pagamento ed alle proprie obbligazioni, in modo puntuale ed efficiente, per l'incapacità a reperire fondi senza pregiudicare la sua attività caratteristica e/o la sua situazione finanziaria.

Per *market liquidity risk* si intende, quindi, il rischio che la banca non sia in grado di liquidare un asset, se non a costo di incorrere in perdite in conto capitale a causa della scarsa liquidità del mercato di riferimento e/o in conseguenza del timing con cui è necessario realizzare l'operazione.

Da un punto di vista operativo e organizzativo, il governo del rischio di liquidità si articola su tre livelli:

- La gestione della liquidità di breve periodo o operativa;
- La gestione della liquidità di lungo periodo o strutturale;
- La gestione della liquidità in fase di *contingency*.

Il rischio di liquidità è monitorato e gestito tenendo conto dei diversi scenari operativi (di normale corso degli affari, di *stress* o di crisi). I risultati delle prove di stress vengono considerati nella definizione delle scelte strategiche e nell'affinamento dei processi di monitoraggio e di calibrazione dei limiti operativi e degli *early warning*, utilizzati in condizioni normali di operatività.

Con riferimento al rischio di liquidità, la Banca ha definito un processo operativo ed una serie di strumenti per un adeguato presidio.

In particolare, la Banca:

- Ha identificato le metodologie di misurazione del rischio, i ruoli e le responsabilità degli Organi e delle funzioni aziendali coinvolte;
- Ha implementato uno scadenziere (*maturity ladder*) operativo su un orizzonte temporale di 12 mesi e monitora i livelli assunti dal report segnaletico LCR (*Liquidity Coverage Ratio*);
- Elabora con cadenza settimanale, la posizione netta di liquidità da inviare alla Banca d'Italia;
- Monitora la liquidità strutturale sulla base di metriche definite internamente, nonché analizzando i risultati rivenienti dai *report* segnaletici NSFR (*Net Stable Funding Ratio*) e ALMM (*Additional Liquidity Monitoring Metrics*);
- Ha stabilito i criteri per la conduzione delle prove di stress;
- Ha definito un piano di contingenza operativa (*CFP – Contingency Funding Plan*);
- Ha identificato la reportistica direzionale.

La metodologia utilizzata per la gestione della liquidità di breve periodo è quella dello sbilancio delle scadenze (*maturity mismatch*), che consiste nella costruzione di uno scadenziere in cui vengono allocati i flussi di cassa o i valori delle poste in e fuori bilancio sulle diverse scadenze temporali di riferimento. In tal modo è possibile valutare l'equilibrio dei flussi di cassa attesi, attraverso la contrapposizione di attività e di passività la cui scadenza è all'interno di ogni singola fascia temporale.

La posizione di liquidità operativa è monitorata quotidianamente sulla base di indicatori di sbilancio complessivo cumulato, di gap cumulato e di riserve di liquidità calcolati su ciascuna scadenza. Viene inoltre monitorato il rapporto tra il *gap* cumulato e le riserve di liquidità su ogni scadenza. Per la liquidità operativa, il CRO predispone un *report* giornaliero per l'Area Finanza, nonché una sintesi delle analisi effettuate nel periodo di riferimento.

In aggiunta, la liquidità nel breve periodo è monitorata mediante il calcolo mensile dell'indicatore LCR (*Liquidity Coverage Ratio*), che misura la capacità di sopravvivenza della Banca nei successivi 30 giorni in condizioni di stress. Tale indicatore, segnalato mensilmente a Banca d'Italia per finalità regolamentari, è calcolato come rapporto tra la riserva di "attività liquide" della Banca ed i suoi "deflussi netti di liquidità" nell'arco di un periodo di 30 giorni di calendario. Nella attività liquide (*High Quality Liquid Assets*) rientrano le attività liberamente trasferibili e rapidamente convertibili in contanti sui mercati in tempi brevi e senza incorrere in una significativa perdita di valore. I deflussi netti di liquidità sono calcolati come differenza tra i flussi di cassa in entrata e in uscita. A tal fine i saldi delle varie poste di bilancio attive e passive sono moltiplicate per specifici coefficienti di ponderazione che riflettono, rispettivamente, il loro grado di afflusso/utilizzo e prelievo/utilizzo.

La gestione della liquidità strutturale è finalizzata a garantire l'equilibrio e la stabilità del profilo di liquidità della banca a medio/lungo termine, ponendo dei vincoli alla possibilità di finanziare attività a medio/lungo termine con passività aventi una *duration* non coerente.

Un'adeguata ed efficace gestione della liquidità strutturale prevede che vengano rispettati almeno i seguenti principi cardine:

- Stabilità strutturale, intesa come equilibrio a medio/lungo termine tra le attività e le passività e gestione della raccolta instabile;
- Ottimizzazione del costo della raccolta rispetto al profilo di rischio del Gruppo ed alle ipotesi di sviluppo strategico, garantendo al tempo stesso la diversificazione delle fonti di raccolta, dei mercati di riferimento e degli strumenti utilizzati.

Come per la liquidità operativa, la metodologia utilizzata per la gestione della liquidità strutturale e per la determinazione dei connessi limiti, è quella che utilizza gli sbilanci complessivi cumulati registrati su specifiche scadenze. Tali evidenze sono reperibili nel *report Maturity Ladder* EBA, che sono comunicate mensilmente alla Banca d'Italia nell'ambito delle segnalazioni regolamentari ALMM. In aggiunta, la liquidità strutturale è monitorata nel continuo verificando i livelli assunti dal rapporto tra il totale degli impieghi a clientela non istituzionale e il totale della provvista da clientela e dall'indicatore segnaletico NSFR (*Net Stable Funding Ratio*).

Quest'ultimo indicatore, segnalato trimestralmente a Banca d'Italia è costituito dal rapporto tra l'ammontare di provvista stabile disponibile (calcolata sulla base delle voci del passivo) e l'ammontare di provvista stabile obbligatoria (calcolata sulla base delle voci dell'attivo). L'ammontare di provvista stabile disponibile (*available amount of stable funding*) è misurato in base alle caratteristiche generali della stabilità relativa alle fonti di provvista, compresa la scadenza contrattuale delle passività e la diversa propensione dei vari prestatori a ritirare i finanziamenti erogati. Esso è calcolato moltiplicando il valore contabile delle varie poste del passivo bancario per un fattore di ponderazione che è funzione della durata e del relativo grado di stabilità. L'ammontare di provvista stabile obbligatoria (*required amount of stable funding*) è misurato in base alle caratteristiche generali del profilo di rischio di liquidità delle attività e delle esposizioni fuori bilancio. Esso è calcolato moltiplicando il valore contabile delle varie poste dell'attivo bancario per un fattore di ponderazione ad esse assegnato che riflette la loro vita residua e il grado di liquidità.

Inoltre, con frequenza giornaliera, viene determinata la posizione netta di liquidità che attualmente si articola nei seguenti sei *report*:

- *Maturity ladder*: in cui sono inseriti i flussi di cassa attesi su 10 differenti orizzonti temporali (1 giorno, 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni, 2 settimane, 3 settimane, 1 mese, 2 mesi e 3 mesi) e le riserve di attività non impegnate (*counterbalancing capacity*). Tra i flussi di cassa rientra l'operatività con controparti Istituzionali, con clientela *Corporate/Large Corporate* e flussi previsionali di tesoreria e finanza, mentre la *counterbalancing capacity* si compone della cassa, del saldo disponibile sulla riserva obbligatoria e dell'ammontare dei titoli di proprietà che siano eleggibili ai fini dell'approvvigionamento dei fondi presso la BCE.
- Principali scadenze: in cui sono riportate alcune delle poste già incluse nel report dedicato alla *maturity ladder*, ma articolate su uno scadenziere più ampio che supera i 3 mesi;
- Attivi *eligible*: in cui si riportano i valori, al netto degli haircut, dei titoli di proprietà eleggibili ai fini dei finanziamenti presso la BCE. Si specifica, altresì, che il report evidenzia la quantità di titoli impegnati, l'entità dei titoli governativi, quanta parte è conferita nel pool BCE e quali hanno un mercato attivo.
- Dettaglio titoli: in cui riporta il dettaglio dei titoli stanziabili diversi da quelli conferiti in cash pooling e nel MIC, di quelli stanziabili conferiti in cash pooling e di quelli non stanziabili;

- Grandi depositanti e raccolta: in cui si riporta il dettaglio della raccolta riveniente dai primi 20 depositanti, suddivisa per forma tecnica e per scadenza, e la dinamica della raccolta sia in termini di ammontare che per numero di depositanti;
- Rapporti interbancari: in cui si elencano i rapporti interbancari, attivi o passivi, in essere.

L'indicatore di posizione netta di liquidità, tratto dalla *maturity ladder*, è pari al rapporto tra la somma dei flussi di cassa attesi e della *counterbalancing capacity*, entrambi riferiti all'orizzonte temporale di 1 mese, e il totale attivo della Banca.

Con frequenza trimestrale, il CRO fornisce al Consiglio di Amministrazione una reportistica sul rischio di liquidità atta ad assicurare piena conoscenza sull'esposizione della banca a tale rischio.

Infine, la Banca ha predisposto un piano di *contingency* operativa per fronteggiare situazioni avverse nel reperimento di fondi e rappresenta uno strumento pienamente integrato nel processo complessivo di gestione del rischio di liquidità, attraverso il raccordo con il sistema dei limiti e con i risultati delle prove di *stress*. Esso è rappresentato da un insieme di linee guida le cui finalità principali sono la protezione del patrimonio della Banca e la continuità operativa in caso di una crisi di liquidità.

Rischio di leva finanziaria eccessiva

Informativa qualitativa

Il rischio di leva finanziaria eccessiva viene definito nella Circ. 285 Banca d'Italia, Parte Prima, Titolo III, Capitolo I, Allegato A come "il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda la Banca vulnerabile, richiedendo l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività". La direttiva UE 36/2013 articolo 87 stabilisce che le autorità competenti assicurino che le banche facciano fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva tenendo debitamente conto di potenziali aumenti del rischio di leva causati dalla riduzione dei fondi propri a causa di perdite effettive o attese.

In ambito ICAAP, e in particolare nel documento "Policy e processo di gestione dei rischi", la Banca ha formalizzato le attività connesse alla gestione del rischio di leva finanziaria eccessiva. Sono stati, quindi, fissati i ruoli assunti dal Consiglio di Amministrazione (definisce gli obiettivi di patrimonializzazione ed evoluzione dell'attivo in sede di Pianificazione Strategica ed Operativa e definisce, nell'ambito del Risk Appetite, il limite di leva finanziaria), del CFO (fornisce i dati per il calcolo della leva finanziaria gestionale, attraverso i prospetti di bilancio) e del CRO (calcola il coefficiente di leva finanziaria gestionale, monitora i coefficienti di leva finanziaria gestionale mensilmente, cura il reporting). Infine, l'Internal Audit, in quanto responsabile dei controlli di terzo livello, valuta la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del sistema dei controlli interni, portando all'attenzione degli organi aziendali i possibili miglioramenti connessi alla prevenzione del rischio di leva finanziaria eccessiva.

La Banca provvede alla rilevazione all'indicatore ed all'invio della relativa Segnalazione di Vigilanza con cadenza trimestrale.

Viene precisato, altresì, che la Banca contempla, tra gli obiettivi di risk appetite, la leva finanziaria, intesa come rapporto tra il capitale di classe 1 (*tier 1 capital*) e il totale dell'attivo. Il limite relativo all'indicatore viene fissato annualmente, in sede di definizione della propensione al rischio propedeutica alla redazione del Piano Operativo.

Obiettivo strategico e gestionale è il controllo del rischio di leva finanziaria eccessiva attraverso il contenimento della dinamica degli attivi entro limiti compatibili con un equilibrio di lungo periodo, così da non mettere a rischio la stabilità della Banca.

Modello LRQua – Informativa sugli elementi qualitativi

Descrizione dei processi utilizzati per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva:

- a. **Procedure e risorse utilizzate:** dal 2014 viene calcolato trimestralmente l'indicatore di leva finanziaria introdotto da Basilea 3 e dalla CRR (art. 429), dato dal rapporto tra capitale di classe 1 ed esposizione complessiva (comprese le attività "fuori bilancio" con opportuni fattori di conversione). Il coefficiente/indice di leva finanziaria (*leverage ratio*) è calcolato, in conformità a quanto indicato dall'articolo 429 della CRR, come la misura di capitale dell'intermediario (numeratore) diviso per la misura dell'esposizione complessiva della banca⁸ (denominatore) ed è espresso in percentuale.

$$\text{Leverage ratio} = \frac{\text{Capitale di classe 1}}{\text{Misura dell'esposizione complessiva}}$$

- b. **Eventuali strumenti quantitativi e/o indicatori diversi:** non presenti.
- c. **Disallineamenti di durata e attività vincolate:** per quanto attiene ai disallineamenti di durata, essi sono gestiti nell'ambito del rischio di liquidità attraverso opportuni indicatori; le attività vincolate sono monitorate e soggette ad un limite di risk appetite.

⁸ L'esposizione complessiva è determinata come sommatoria tra tutte le attività e gli elementi fuori bilancio non dedotti dal capitale primario.

Si rappresenta comunque che tutte le voci dell'attivo, a prescindere dalla durata e dalla tipologia di vincolo, concorrono alla determinazione dell'indicatore di leva finanziaria.

- d. **Processo di risposta alle variazioni del coefficiente di leva finanziaria:** la definizione del RAF, che comprende anche il limite di leva finanziaria, è parte integrante del processo di Pianificazione Strategica e Operativa imperniato sull'adeguatezza del capitale a fronte di tutti i rischi rilevanti. Il fabbisogno di capitale, quindi, è strettamente legato alla quantità e alla composizione dell'attivo; la Banca agisce sul denominatore e sul numeratore del rapporto di leva finanziaria per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva.

Descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sul coefficiente di leva finanziaria durante il periodo cui si riferisce il coefficiente di leva finanziaria pubblicato.

- a. **Variazione del coefficiente:** il coefficiente di leva finanziaria al 31 dicembre 2024 si attesta sul 5,31% in aumento rispetto alla rilevazione del 31 dicembre 2023 (4,21%). Il valore rilevato al 31 dicembre 2024 si attesta al di sopra del limite di *risk capacity* ($\geq 4,50\%$), ma al di sotto del limite di *risk appetite* ($\geq 5,50\%$), definito nel *Risk Appetite Framework* della Banca, e di conseguenza al di sopra del limite regolamentare del 3%.

Principali fattori che hanno influito sulla variazione: l'incremento dell'indicatore è dovuta sia all'incremento del capitale di Classe 1 (TIER1) riconducibile al conseguimento dell'utile d'esercizio sia alla contrazione dell'attivo in conseguenza all'attuazione delle azioni di rimedio, intraprese nel corso del 2024 e volte al ripristino dell'indicatore di TCR oltre la soglia regolamentare, tra le quali la dismissione di titoli di proprietà, e all'avvenuto rimborso delle operazioni di finanziamento con la BCE, estinte nel settembre 2024. Alla luce dei valori della leva finanziaria regolamentare rilevati si evince che la Banca sinora non è sensibile al rischio di leva finanziaria eccessiva. Inoltre, il monitoraggio e l'analisi del coefficiente di leva finanziaria svolti dal CRO assicurano una costante attenzione verso questa forma di rischio.

Informativa quantitativa

EU LR1 - LRSum: riepilogo della riconciliazione tra attività contabili e esposizioni del coefficiente di leva finanziaria

Riga	Descrizione riga	Importo
1	Attività totali come da bilancio pubblicato	2.811.144
2	Rettifica per i soggetti consolidati a fini contabili ma esclusi dall'ambito del consolidamento prudenziale	-
3	(Rettifica per le esposizioni cartolarizzate che soddisfano i requisiti operativi per il riconoscimento del trasferimento del rischio)	
4	(Rettifica per l'esenzione temporanea delle esposizioni verso banche centrali (se del caso))	-
5	(Rettifica per le attività fiduciarie iscritte a bilancio a norma della disciplina contabile applicabile ma escluse dalla misura dell'esposizione complessiva conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera i), del CRR)	
6	Rettifica per gli acquisti e le vendite standardizzati di attività finanziarie soggette alla registrazione sulla base della data di negoziazione	
7	Rettifica per le operazioni di tesoreria accentrata ammissibili	
8	Rettifica per gli strumenti finanziari derivati	
9	Rettifica per le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT)	
10	Rettifica per gli elementi fuori bilancio (conversione delle esposizioni fuori bilancio in importi equivalenti di credito)	90.813
11	(Rettifica per gli aggiustamenti per la valutazione prudente e gli accantonamenti specifici e generici che hanno ridotto il capitale di classe 1)	
EU-11a	(Rettifica per le esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera c), del CRR)	
EU-11b	(Rettifica per le esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera j), del CRR)	
12	Altre rettifiche	1.666
13	Misura dell'esposizione complessiva	2.903.622

EU LR2 – LRCom: informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria

Riga	Descrizione riga	31/12/2024	31/12/2023
Esposizioni in bilancio (esclusi derivati e SFT)			
1	Elementi in bilancio (esclusi derivati e SFT, ma comprese le garanzie reali)	2.811.494	3.519.861
2	Maggiorazione per le garanzie reali fornite su derivati se dedotte dalle attività in bilancio in base alla disciplina contabile applicabile		
3	(Deduzioni dei crediti per il margine di variazione in contante fornito in operazioni su derivati)		
4	(Rettifica i titoli ricevuti nell'ambito di operazioni di finanziamento con titoli che sono iscritti come attività)		
5	(Rettifiche di valore su crediti generiche degli elementi in bilancio)		
6	(Importi delle attività dedotte nella determinazione del capitale di classe 1)		
7	Esposizioni in bilancio complessive (esclusi derivati e SFT)	2.811.494	3.519.861
Esposizioni su derivati			
13	Totale delle esposizioni in derivati	-	-
Esposizioni su operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT)			
18	Totale delle esposizioni su operazioni di finanziamento tramite titoli		
Altre esposizioni fuori bilancio			
19	Importo nozionale lordo delle esposizioni fuori bilancio	603.250	579.874
20	(Rettifiche per conversione in importi equivalenti di credito)	-512.437	-486.390
21	(Accantonamenti generici dedotti nella determinazione del capitale di classe 1 e accantonamenti specifici associati alle esposizioni fuori bilancio)		
22	Esposizioni fuori bilancio	90.813	93.484
Esposizioni escluse			
EU-22a	(Esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera c), del CRR)		
EU-22b	(Esposizioni esentate conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera j), del CRR (in bilancio e fuori bilancio))		
EU-22c	(Esposizioni di banche (o unità) pubbliche di sviluppo escluse - Investimenti del settore pubblico)		
EU-22d	(Esposizioni di banche (o unità) pubbliche di sviluppo escluse - Prestiti agevolati)		
EU-22e	(Esposizioni escluse derivanti da trasferimenti (passing-through) di prestiti agevolati da parte di un ente che non sia una banca (o unità) pubblica di sviluppo)		
EU-22f	(Parti garantite escluse delle esposizioni derivanti da crediti all'esportazione)		
EU-22g	(Garanzie reali in eccesso depositate presso agenti triparty escluse)		
EU-22h	(Servizi connessi a un CSD di CSD/enti esclusi conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera o), del CRR)		
EU-22i	(Servizi connessi a un CSD di enti designati esclusi conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera p), del CRR)		
EU-22j	(Riduzione del valore dell'esposizione di prestiti di prefinanziamento o di prestiti intermedi)		
EU-22k	(Totale delle esposizioni escluse)		
Capitale e misura dell'esposizione complessiva			
23	Capitale di classe 1	154.203	152.199
24	Misura dell'esposizione complessiva	2.903.622	3.613.475
Coefficiente di leva finanziaria			
25	Coefficiente di leva finanziaria (%)	5,31%	4,21%
EU-25	Coefficiente di leva finanziaria (escluso l'impatto dell'esenzione degli investimenti del settore pubblico e dei prestiti agevolati) (%)	5,31%	4,21%
25a	Coefficiente di leva finanziaria (escluso l'impatto di un'eventuale esenzione temporanea applicabile delle riserve della banca centrale) (%)	5,31%	4,21%
26	Requisito regolamentare del coefficiente minimo di leva finanziaria (%)	3,00%	3,00%
EU-26a	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (%)	0,00%	0,00%
EU-26b	Di cui costituiti da capitale CET1	0,00%	0,00%
27	Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%)	0,00%	0,00%
EU-27a	Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%)	3,00%	3,00%

LRSpI: disaggregazione delle esposizioni in bilancio

Riga	Descrizione riga	31/12/2024
EU-1	Totale delle esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e esposizioni esentate), di cui	1.767
EU-2	Esposizioni nel portafoglio di negoziazione	1.767
EU-3	Esposizioni nel portafoglio bancario, di cui	2.809.727
EU-4	Obbligazioni garantite	
EU-5	Esposizioni trattate come emittenti sovrani	828.759
EU-6	Esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani	8.041
EU-7	Esposizioni verso enti	44.614
EU-8	Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili	752.767
EU-9	Esposizioni al dettaglio	394.698
EU-10	Esposizioni verso imprese	493.468
EU-11	Esposizioni in stato di default	84.782
EU-12	Altre esposizioni (ad es. in strumenti di capitale, cartolarizzazioni e altre attività diverse da crediti)	202.598

Rischio strategico

Il rischio strategico è il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo, da decisioni aziendali errate, da un'attuazione inadeguata di decisioni e da scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo e di mercato. Esso comprende:

1. Il rischio di *business* o commerciale (rischio connesso alla volatilità dei volumi e dei margini anche rispetto alle previsioni di budget generalmente dovuti a modifiche e a cambiamenti del contesto competitivo, del comportamento della clientela o dello sviluppo tecnologico);
2. Il rischio strategico in senso stretto (rischio di forti discontinuità nelle variabili gestionali derivante da errori nella realizzazione del piano strategico o da inadeguate risposte a variazioni del contesto competitivo generate anche da errate decisioni di investimento);
3. Il rischio normativo (rischio che le variazioni nell'impianto legislativo nazionale o sovra-nazionale possano minacciare la posizione competitiva della banca e la sua capacità di condurre il business in maniera efficiente).

Il processo di pianificazione strategica in BCP ha come principali finalità:

- La definizione delle linee di sviluppo strategico da conseguirsi nel medio termine, coerentemente con gli obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione e con l'adeguatezza prospettica dei mezzi patrimoniali;
- L'individuazione degli obiettivi economici e patrimoniali attesi per assicurare un'adeguata remunerazione del capitale, nonché delle azioni da intraprendere per il loro conseguimento;
- L'identificazione degli interventi organizzativi, funzionali al conseguimento dei suddetti obiettivi.

Sul rischio strategico viene effettuata un'attività di mitigazione e di controllo imperniata sulla valutazione dei presidi organizzativi posti in essere a fronte dello stesso, nonché dei gap esistenti in termini di gestione rispetto ad un processo di riferimento.

Per il rischio strategico, nella *policy* del RAF sono stati identificati degli indicatori, strettamente connessi alle previsioni specifiche del piano e alle caratteristiche di operatività della Banca.

Con frequenza trimestrale, il CRO fornisce al Consiglio di Amministrazione una reportistica sul rischio strategico atta ad assicurare piena conoscenza sull'esposizione della Banca a tale rischio.

Rischio reputazionale

Il rischio reputazionale è il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della banca da parte di clienti, controparti, azionisti della banca, dipendenti, investitori o autorità di vigilanza.

Il rischio reputazionale viene considerato un rischio di secondo livello, o derivato, in quanto viene generato da fattori di rischio originari ascrivibili ad altri rischi, quali:

- Rischi operativi;
- Rischio di *compliance*;
- Rischio strategico e commerciale.

Sul rischio reputazionale viene effettuata un'attività di mitigazione e di controllo imperniata sulla valutazione dei presidi organizzativi posti in essere a fronte dello stesso, nonché dei gap esistenti in termini di gestione rispetto ad un processo di riferimento.

Per il rischio reputazionale nella *policy* del RAF sono stati identificati degli indicatori correlati alla numerosità dei reclami ed esposti ricevuti dalla clientela nonché all'operatività con i soggetti collegati.

Con frequenza trimestrale, il CRO fornisce al Consiglio di Amministrazione una reportistica sul rischio reputazionale atta ad assicurare piena conoscenza sull'esposizione della Banca a tale rischio.

Rischio residuo

Il rischio residuo è il rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate dalla Banca ai fini del primo pilastro risultino meno efficaci del previsto. In sostanza, il rischio residuo è collegato all'inefficacia delle garanzie, in fase di escussione e/o recupero del credito deteriorato, connesse alla non corretta gestione della garanzia, tanto in fase di acquisizione che di monitoraggio e/o rinnovo.

Sul rischio residuo viene effettuata un'attività di mitigazione e di controllo imperniata sulla valutazione dei presidi organizzativi posti in essere a fronte dello stesso, nonché dei *gap* esistenti in termini di gestione rispetto ad un processo di riferimento.

Inoltre, l'Area Crediti effettua i necessari controlli previsti per la congruità del valore delle garanzie, mentre la Funzione di controllo dei rischi, nell'ambito dell'analisi sulla congruità degli accantonamenti, verifica il caricamento in procedura delle garanzie e l'avvenuto aggiornamento delle relative perizie. Infine, monitora, secondo le modalità previste dal processo di definizione e gestione del risk appetite, gli indicatori di rischio definiti e approvati dal Consiglio di Amministrazione (cfr. *Risk Appetite Framework*).

Con frequenza trimestrale, il CRO fornisce al Consiglio di Amministrazione una reportistica sul rischio residuo atta ad assicurare piena conoscenza sull'esposizione della Banca a tale rischio.

Operazioni con Parti Correlate e soggetti collegati

La Banca ha definito obiettivi e politiche di gestione del rischio per le operazioni con le Parti Correlate (esponenti aziendali) e soggetti loro connessi (nell'insieme definiti "soggetti collegati"). Non sono state poste in essere operazioni atipiche, inusuali o in grado di incidere significativamente sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca. Le informazioni relative a tale operatività sono riportate nella Parte H della Nota integrativa al Bilancio.

Per la gestione di tali operazioni, la Banca ha adottato un "Regolamento per la gestione delle operazioni con Parti Correlate" (ai sensi del Regolamento Consob 17221 e successive modifiche) e una "Procedura per la gestione delle attività di rischio e conflitto di interesse nei confronti di soggetti collegati" (ai sensi della Circolare 285/2013 Banca d'Italia) e si è, altresì, dotata di specifiche politiche interne di controllo, al fine di assicurare il rispetto costante delle procedure deliberative adottate e dei limiti prudenziali definiti in termini di propensione al rischio (risk appetite).

Le procedure adottate in materia hanno individuato i settori di attività e le tipologie di rapporti in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse, hanno definito i necessari processi di controllo atti a garantire la gestione di tale tipologia di rischio e hanno stabilito i livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca.

Adeguatezza delle misure di gestione dei rischi

La Banca considera il sistema dei controlli interni fondamentale per assicurare che le attività aziendali siano in linea con le strategie, definite nel Piano Industriale e, annualmente, nel Piano Operativo e, di conseguenza, con la propensione al rischio fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Con il RAF è stato implementato un sistema di regole per la gestione e il monitoraggio dei limiti nonché dei presidi a fronte dei rischi misurabili o difficilmente quantificabili. Per quanto attiene al reporting, viene fornita al Consiglio di Amministrazione un'informativa sui rischi, atta ad assicurare piena conoscenza sull'esposizione della Banca ai rischi.

Sulla base del Resoconto ICAAP/ILAAP 2024 (dati al 31 dicembre 2024), il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, in qualità di componente dell'Organo con Funzione di Gestione, e sentito il Consiglio Sindacale, in qualità di Organo di Controllo, ha dichiarato che gli Organi Aziendali, ciascuno secondo le proprie competenze, hanno una "piena comprensione dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e di gestione del rischio di liquidità, dei fattori di rischio e delle vulnerabilità considerate, dei dati e dei parametri utilizzati, delle risultanze dei processi ICAAP ed ILAAP e della coerenza tra questi ed il Piano Industriale".

Le risultanze del Processo ICAAP evidenziano che i fondi propri, al 31 dicembre 2024, risultano essere capienti ad assorbire il capitale interno a fronte dei rischi di primo pilastro, ma non adeguati a fronteggiare il capitale interno complessivo (incluso i rischi di secondo pilastro).

Tuttavia, per gli anni prospettici (2025 e 2026) i Fondi Propri, costituiti interamente da capitale di classe 1, risultano adeguati a fronteggiare il fabbisogno di capitale stimato, in virtù dell'operazione di rafforzamento patrimoniale e dell'autofinanziamento da utili di periodo.

Per quanto attiene alla gestione del rischio di liquidità, la Banca presenta un profilo attuale e prospettico adeguato, anche in considerazione delle riserve di liquidità potenzialmente disponibili per accedere eventualmente ad operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Descrizione sintetica del profilo di rischio complessivo

In sede di definizione degli obiettivi di *risk appetite*⁹, in data 30 aprile 2024, sono stati confermati per l'anno 2024 i limiti operativi così articolati:

- CET1 *ratio* $\geq 11,00\%$;
- *Total Capital Ratio* $\geq 14,50\%$.

Per tali indicatori, in applicazione della *policy* del RAF, vengono definiti anche limiti di *risk tolerance* e di *risk capacity*:

- *Risk tolerance*¹⁰: CET1 *ratio* $\geq 10,50\%$ e *Total Capital Ratio* $\geq 14,25\%$;
- *Risk capacity*¹¹: CET1 *ratio* $\geq 10,00\%$ e *Total Capital Ratio* $\geq 14,00\%$.

Tuttavia, tenuti in considerazione i nuovi requisiti patrimoniali stabiliti dalla Banca d'Italia a conclusione del processo SREP e notificati alla Banca in data 7 febbraio 2025, nonché le previsioni del Piano Industriale 2024-2028 (approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 12 novembre 2024) e le successive proiezioni economico-patrimoniali sviluppate sulla base dei dati contabili e prudenziali a consuntivo del 2024 e delle evidenze contabili e gestionali dei primi mesi del 2025 (approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2025), in sede di definizione degli obiettivi di *risk appetite*, in data 15 aprile 2025, sono stati fissati i seguenti limiti operativi:

⁹ ***Risk appetite***: definito quale livello di rischio (complessivo e per tipologia) che la banca intende assumere per il perseguimento dei suoi obiettivi strategici (obiettivo di rischio o propensione al rischio).

¹⁰ ***Risk tolerance***: definita quale devianza massima dal risk appetite consentita; la soglia di tolleranza è fissata in modo da assicurare in ogni caso alla Banca margini sufficienti per operare, anche in condizioni di stress, entro il massimo rischio assumibile. Nel caso in cui sia consentita l'assunzione di rischio oltre l'obiettivo di rischio fissato, fermo restando il rispetto della soglia di tolleranza, sono individuate le azioni gestionali necessarie per ricondurre il rischio assunto entro l'obiettivo prestabilito (soglia di tolleranza).

¹¹ ***Risk capacity***: definita quale livello massimo di rischio che una Banca è tecnicamente in grado di assumere senza violare i requisiti regolamentari o gli altri vincoli imposti dagli azionisti o dall'autorità di vigilanza (massimo rischio assumibile).

- CET1 *ratio* $\geq 12,00\%$;
- *Total Capital Ratio* $\geq 16,55\%$.

Conseguentemente, in applicazione della *policy* del RAF, sono stati ridefiniti anche i limiti di *risk tolerance* e di *risk capacity*:

- *Risk tolerance*¹²: CET1 *ratio* $\geq 11,50\%$ e *Total Capital Ratio* $\geq 16,40\%$;
- *Risk capacity*¹³: CET1 *ratio* $\geq 11,00\%$ e *Total Capital Ratio* $\geq 16,25\%$.

¹² ***Risk tolerance***: definita quale devianza massima dal risk appetite consentita; la soglia di tolleranza è fissata in modo da assicurare in ogni caso alla Banca margini sufficienti per operare, anche in condizioni di stress, entro il massimo rischio assumibile. Nel caso in cui sia consentita l'assunzione di rischio oltre l'obiettivo di rischio fissato, fermo restando il rispetto della soglia di tolleranza, sono individuate le azioni gestionali necessarie per ricondurre il rischio assunto entro l'obiettivo prestabilito (soglia di tolleranza).

¹³ ***Risk capacity***: definito quale livello massimo di rischio che una Banca è tecnicamente in grado di assumere senza violare i requisiti regolamentari o gli altri vincoli imposti dagli azionisti o dall'autorità di vigilanza (massimo rischio assumibile).

2 Informazioni sui sistemi di *governance* (art. 435 CRR comma 2)

La Banca adotta il sistema di amministrazione e controllo tradizionale, che prevede un Consiglio di Amministrazione e un Collegio Sindacale, entrambi di nomina assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Banca, tranne quelli riservati dalla legge o dallo statuto all'Assemblea dei Soci.

Sul Consiglio di Amministrazione è incardinata la funzione di supervisione strategica, riferita alla determinazione degli indirizzi e degli obiettivi aziendali e strategici e alla verifica della loro attuazione.

Il Consiglio di Amministrazione assicura il governo dei rischi a cui la Banca si espone, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche, i necessari presidi secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il Consiglio di Amministrazione definisce l'assetto complessivo di governo e approva la struttura organizzativa della banca, ne verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può nominare un Comitato Esecutivo - cui delega propri poteri ad eccezione delle attribuzioni non delegabili a norma di legge, di normativa di vigilanza, e quelle riservate alla esclusiva competenza del Consiglio stesso.

Autovalutazione e composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione

Il quadro normativo, regolamentare e di vigilanza applicabile alla Banca, attribuisce particolare rilievo al tema della diversità, in quanto la compresenza negli Organi, di esponenti con profili differenti (cd. *diversity*) è un aspetto essenziale per assicurare il buon funzionamento dei meccanismi di governo societario della Banca.

L'eterogeneità nella composizione degli Organi Collegiali, in termini di genere, età, provenienza geografica e percorsi formativi e professionali permette di beneficiare di un più ricco bagaglio di informazioni, esperienze e valori e, quindi, di migliori processi decisionali ed efficienza nella gestione operativa.

La *diversity* permette, infatti, che nelle discussioni siano riportate differenti opinioni e punti di vista, così da promuovere l'adozione di decisioni più partecipative, consapevoli e ponderate, garantire un adeguato monitoraggio da parte dell'Organo di supervisione Strategica e dell'Organo di Controllo sul management, e favorire l'efficace perseguimento delle strategie aziendali.

Inoltre, la diversità di competenze e di opinioni dei componenti gli Organi favorisce una buona comprensione dell'organizzazione e delle attività della Banca.

Consente, inoltre, ai componenti il CdA di sottoporre a verifica in modo costruttivo le decisioni del management e di essere più aperti alle idee innovative, contrastando così l'omologazione delle opinioni dei componenti, c.d. "*group-thinking*"; mitigando, pertanto, il rischio di comportamenti di mero allineamento a posizioni prevalenti, interne o esterne alla banca.

La composizione degli organi di amministrazione e controllo deve essere adeguatamente diversificata in modo da:

- Alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi;
- Favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni;
- Supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza;
- Tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione.

La diversità può indurre ad un grado di coinvolgimento più intenso di ciascun componente su materie o decisioni più affini alle proprie caratteristiche.

Ai fini di cui sopra la Banca prende in considerazione la presenza negli organi di amministrazione e controllo di esponenti diversificati in termini di età, genere, durata di permanenza nell'incarico e le cui competenze, collettivamente considerate siano idonee a realizzare gli obiettivi di cui ai precedenti alinea. La composizione degli Organi, per numero e professionalità, deve assicurare l'efficace assolvimento dei compiti e deve essere calibrata in funzione delle caratteristiche operative e dimensionali della Banca.

La nomina degli Amministratori avviene, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, sulla base del meccanismo del voto di lista, e nel rispetto dei criteri di composizione relativi alla presenza di amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e di indipendenza. Ai suddetti requisiti si affiancano altresì ulteriori e specifici criteri di correttezza, competenza e indipendenza di giudizio che, unitamente al limite al cumulo degli incarichi e al *time commitment* sono stati verificati in capo a ciascun Amministratore.

Con specifico riferimento alle conoscenze, competenze ed esperienze, sempre sulla scorta delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, il Consiglio di Amministrazione, ai fini delle nomine (o della cooptazione) dei Consiglieri identifica preventivamente la composizione qualitativa e quantitativa considerata ottimale, provvedendo alla redazione e pubblicazione, a beneficio dei Soci, del documento "Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione"

Annualmente il Consiglio di Amministrazione conduce il consueto processo di autovalutazione, mediante la somministrazione di mirati questionari che attengono alla composizione e al funzionamento dell'Organo di Supervisione Strategica, sia con riferimento all'Organo nel suo complesso sia al contributo che i singoli Amministratori apportano ai suoi lavori.

L'autovalutazione tiene conto della Policy sui requisiti dei componenti il Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea dei Soci del 5 maggio 2024 e degli orientamenti sulla composizione e sul funzionamento dei Consigli di Amministrazione delle LSI ("Orientamenti di Banca d'Italia") emananti a novembre 2023 dalla Banca d'Italia e nei quali sono compendiate gli esiti e le buone prassi da seguire in tema di composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

L'autovalutazione è condotta adottando la metodologia e gli strumenti previsti nel documento aziendale denominato "Regolamento sul processo di autovalutazione degli organi" approvato il 26/02/2025.

La valutazione sull'adeguatezza del livello di conoscenza e specializzazione viene effettuata con riferimento alle seguenti aree:

- a. Indirizzi e pianificazione strategica;
- b. Conoscenza del settore bancario e finanziario;
- c. Dinamiche globali del sistema economico-finanziario;
- d. Regolamentazione delle attività bancarie e finanziarie;
- e. Sistema di controllo interno e delle metodologie di valutazione, gestione e controllo dei rischi;
- f. *Corporate governance* e processi di gestione aziendale;
- g. Sistemi informativi e nuove tecnologie applicate al settore bancario e finanziario (compresi i profili relativi a *fintech/cybersecurity*);
- h. Lettura e interpretazione dei dati di bilancio;
- i. Antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
- j. Conoscenze su tematiche di rischio climatico/ambientale e sostenibilità.

Ai sensi dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione si compone di nove membri – tutti non esecutivi e in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa di riferimento – di cui due in possesso dei requisiti di indipendenza e sono in numero adeguato alle previsioni normative, in grado di garantire una dialettica costruttiva e di vigilare con autonomia di giudizio sulla

gestione sociale – anche a presidio dei conflitti di interesse – contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell’interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione. Nel rispetto delle disposizioni di vigilanza, due membri del Consiglio appartengono al genere meno rappresentato.

Nel corso del 2024 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 39 volte.

Gli Amministratori Indipendenti sono riuniti in un Comitato Amministratori Indipendenti (di seguito anche CAI) istituito con delibera del 22 giugno 2023. Al CAI spetta il compito di fornire al Consiglio di Amministrazione un parere preventivo, non vincolante:

- Sull’idoneità del Regolamento per le operazioni con parti correlate, sia in occasione di adozione dello stesso, sia in caso di modifiche (sostanziali), nonché in occasione di revisione periodica;
- Sull’interesse della Banca (o delle società del gruppo bancario) a compiere operazioni con soggetti collegati (esponenti aziendali del Gruppo e soggetti ad essi connessi), che comportano assunzione di attività di rischio, nonché ogni altro trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito o meno un corrispettivo (ivi incluse le operazioni di fusione e scissione);
- Sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle condizioni applicate a tali operazioni.

In assenza di un apposito Comitato Nomine e Remunerazioni, le competenze tipiche di quest’ultimo sono attribuite in via suppletiva al Comitato Amministratori Indipendenti. Pertanto, in assenza del Comitato Nomine e Remunerazioni, il Comitato Amministratori Indipendenti ha, oltre ai propri tipici compiti, anche quello di assistere il Consiglio di Amministrazione con funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva, nei seguenti ulteriori ambiti:

- In materia di composizione e nomina dei relativi componenti;
- In materia di sistemi di remunerazione e incentivazione.

Nel 2024 il CAI si è riunito 6 volte.

Il Consiglio di Amministrazione il 29 maggio 2023 ha approvato l’istituzione del Comitato endoconsiliare Rischi, Controlli Interni e Sostenibilità (CoRCIS) e il relativo Regolamento.

Il CoRCIS, ferme le prerogative e le responsabilità collegiali del Consiglio di Amministrazione svolge, a beneficio del Consiglio, funzioni di carattere istruttorio, consultivo e propositivo – formulando anche pareri ove previsto dalla normativa di riferimento – nelle materie che riguardano i rischi, i controlli aziendali e i fattori *Environmental, Social and Governance* (ESG), nei termini previsti dal presente Regolamento e in conformità con lo stesso.

In termini più strettamente operativi, il Comitato funge da raccordo tra il Consiglio di Amministrazione, da un lato, e la Direzione Generale e le Funzioni di Controllo, dall’altro.

Esso ha tra i suoi principali propositi di:

- Supportare il processo decisionale dell’Organo di Supervisione Strategica nella definizione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi;
- Agevolare il confronto e l’integrazione tra le funzioni di controllo. A tale riguardo il Comitato contribuisce, da un lato, alla definizione, secondo un approccio *risk-based*, delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, dall’altro, alla valutazione della sua complessiva efficacia ed efficienza, in modo che i principali rischi – inclusi quelli di sostenibilità – risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente monitorati, misurati e gestiti;
- Supportare il Consiglio di Amministrazione nell’adempimento delle sue responsabilità con riferimento ai fattori ESG, considerati fondamentali per la strategia di business e la sostenibilità della Banca.

Il suddetto Comitato durante il corso del 2024 si è riunito 24 volte.

L’età media del Consiglio di Amministrazione della Banca si attesta a 56,8 anni: 3 amministratori rientrano nella fascia di età 60/70 anni, 5 amministratori hanno un’età compresa tra i 50 e i 60 anni, mentre 1 amministratore ha un’età inferiore ai 50 anni.

Competenze ed esperienze

L'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione riflette una adeguata diversificazione di competenze ed esperienze. Il *background* lavorativo e professionale dei componenti del Board, la permanenza in carica, la dedizione, il tempo dedicato all'incarico e gli approfondimenti formativi costanti, garantiscono un valido presidio a copertura delle varie aree di rischio tipiche della Banca.

Tale eterogeneità favorisce, infatti, la pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei problemi e nell'assunzione delle decisioni evitando il rischio di comportamenti di mero allineamento (cd *"group think"*) a posizioni interne o esterne alla Banca.

Ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve comunque essere pienamente consapevole degli obblighi e delle responsabilità che assume con l'accettazione della carica, dotato delle ulteriori competenze relative a specifici incarichi successivamente assunti (membro di Comitati o Gruppi di lavoro, ecc.) e in grado di garantire, in ragione della complessità degli incarichi, tempo e risorse adeguate.

Si riporta di seguito la tabella che riassume il possesso dei requisiti dell'attuale CdA rispetto a quanto previsto dal DM 169/2020.

CARICA	NOMINATIVO	Luogo di nascita	data di nascita	Requisito ex DM 169/2020	Ulteriore	Principali competenze specialistiche
Presidente	Ascione Mauro	Napoli	09.05.1964	art. 7.1.a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;	Art. 10.3. Coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace coordinamento e indirizzo dei lavori del Consiglio di Amministrazione (competenza necessaria per il presidente del CdA, è richiesto che sia maturata con esperienza pratica)	<i>GOVERNANCE</i> INDIRIZZI/PROGRAMMAZ STRATEGICA TESSUTO ECONOMICO LOCALE
Vicepresident e	Sannino Giuseppe	Ercolano	12.11.1970	art. 7.1.a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;	art. 8.2.b) attività d'insegnamento in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	CONTABILITÀ Gestione dei rischi ORGANIZZAZIONE PROCESSI SISTEMA CONTROLLI INTERNI
Vicepresident e	Tartaglia Polcini Paolo	Napoli	10.01.1967	art. 7.1.a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;	art. 7.2.b) attività d'insegnamento universitario, in qualità di docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	CONTABILITÀ SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI RISK MANAGEMENT
Consigliere	De Simone Annunziata Elena	Napoli	15.12.1982	art. 7.1.a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;		REGOLAMENTAZIONE SETTORE BANCARIO/FINANZIARIO Indirizzi e programmazione strategica, ESG <i>Governance</i>

Consigliere	Adinolfi Paola	Salerno	06.02.1966	art. 7.2.b) attività d'insegnamento universitario, in qualità di docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo		INDIRIZZI/PROGRAMMAZIONE STRATEGICA Assetti organizzativi e di governo societario
Consigliere	Matarazzi Gian Luca	Napoli	18.03.1971	art. 7.1.a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;	art. 7.2.a) attività professionale - di adeguato livello di complessità, anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati, e svolta in via continuativa e rilevante - in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionale all'attività dell'intermediario	CONSULENZA LEGALE SETTORE BANCARIO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI PRODOTTI BANCARI/FINANZIARI Mercati finanziari
Consigliere	Borriello Domenico	Torre del Greco	27.01.1955	art. 7.2.c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni - di dimensione e complessità comparabile con quella dell'intermediario in cui deve essere ricoperta la carica - aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo		Bilanci, gestione risorse finanziarie e risorse umane REGOLAMENTAZIONE SETTORE BANCARIO/FINANZIARIO
Consigliere	Caia Francesco	Napoli	01.01.1962	art. 7.2.a) attività professionale - di adeguato livello di complessità, anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati, e svolta in via continuativa e rilevante - in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionale all'attività dell'intermediario		GOVERNANCE Prodotti bancari e finanziari REGOLAMENTAZIONE SETTORE BANCARIO/FINANZIARIO
Consigliere	Raiola Roberto	Napoli	10.10.1973	art. 7.1.a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;	art. 7.2.a) attività professionale - di adeguato livello di complessità, anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati, e svolta in via continuativa e rilevante - in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionale all'attività dell'intermediario	CONSULENZA / REVISIONE REGOLAMENTAZIONE SETTORE BANCARIO/FINANZIARIO Indirizzi e programmazione strategica, Regolamentazione del settore bancario e finanziario

Cariche di amministrazione ricoperte presso altre società (art. 435 CRR, par. 2, lettera a))

La disponibilità di tempo e di risorse da dedicare allo svolgimento dell'incarico, in ragione della natura e qualità dello stesso, è un requisito fondamentale che gli esponenti devono assicurare, anche in relazione alle attività derivanti dalla partecipazione ai lavori dei comitati, ove essi ne siano componenti.

Le Disposizioni sul Governo societario della Banca d'Italia richiedono che: «Fermo restando il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti ai sensi del decreto ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 o da disposizioni di legge o statutarie, va assicurato che i componenti degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo garantiscano un'adeguata dedizione di tempo al loro incarico, tenuto conto: della natura e della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella banca, anche in relazione alle sue caratteristiche; di altri incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative svolte» (Circolare n. 285/2013 e s.m.i., Parte prima, Titolo IV, Cap.1, Sez. IV, par.2.1, lett. g).

L'art. 16 del D.M. 169/2020, attuativo dell'art. 26 del Testo unico bancario, dispone che ciascun esponente debba dedicare "tempo adeguato" allo svolgimento dell'incarico. Ciascun Organo della Banca deve effettuare una stima del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico (che varia in ragione del ruolo da ricoprire) e valuta la sussistenza di tale requisito, fermo restando che esso non ha rilievo autonomo ai fini della eventuale pronuncia della decadenza dell'esponente ma concorre alla valutazione dell'idoneità unitamente agli altri requisiti e criteri prescritti.

Ai sensi della "Politica sui requisiti e criteri di idoneità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale", di seguito si riporta la tabella con gli incarichi ricoperti dagli Amministratori in carica.

Si specifica che per incarichi si intendono nel presente documento quelli di amministrazione, gestione e controllo; per incarichi esecutivi si intendono, ad esempio: Direttore Generale, Membro del Comitato Esecutivo ove nominato, Consigliere con funzioni di gestione delegate.

Non rilevano ai fini del cumulo, gli incarichi in organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali, fra le quali: le associazioni sportive o culturali senza scopo di lucro, gli enti di beneficenza, le camere di commercio, i sindacati e le associazioni professionali e di Categoria, fra cui quelle delle Banche popolari e del territorio.

Non si considerano inoltre gli incarichi ricoperti:

- (i) Presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati dell'esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente;
- (ii) In qualità di professionista presso società tra professionisti;
- (iii) Quale sindaco supplente.

Di seguito, la tabella recante il numero di cariche “rilevanti”, ricoperte dagli Amministratori in carica al 23/05/2025:

NOMINATIVO	TIPOLOGIA INCARICO	Incarichi esecutivi	Incarichi Non esecutivi compresa la carica BCP	Altri incarichi
Mauro Ascione	Presidente	-	2	1
Giuseppe Sannino	Vice Presidente	-	1	2
Paolo Polcini Tartaglia	Consigliere	-	1	2
Annunziata Elena De Simone	Consigliere	-	1	3
Paola Adinolfi	Consigliere	-	3	-
Gian Luca Matarazzi	Consigliere	-	1	-
Domenico Borriello	Consigliere	-	1	-
Francesco Caia	Consigliere	-	1	1
Roberto Raiola	Consigliere	1	1	7

Per quanto concerne la composizione del Consiglio di Amministrazione e le cariche ricoperte dagli Amministratori si rimanda alla “informativa sul governo societario” pubblicata sul sito istituzionale.

Politiche di ingaggio (art. 435 CRR, par. 2, lettera b), c) e d))

Per Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri.

Il limite di età per la candidatura alla carica di amministratore è fissato in anni 75. Possono candidarsi alla carica di Amministratore o di Sindaco coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto alla data di presentazione delle candidature e comunque fino alla scadenza dell’esercizio in cui si è tenuta l’Assemblea per la nomina degli organi, non abbiano raggiunto il 75° anno di età. Gli Amministratori e i Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per un massimo di quattro mandati, salva la possibilità di prorogare per un ulteriore mandato tale limite per gli amministratori che, alla scadenza del quarto mandato, rivestono la carica di Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori sono nominati sulla base di liste che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione ovvero dai Soci.

In entrambi i casi, le liste dovranno essere presentate da almeno 100 soci che siano titolari di una quota di partecipazione complessiva non inferiore al due per cento del capitale sociale.

Al momento della presentazione della lista, i Soci sottoscrittori devono essere iscritti al Libro dei Soci da almeno novanta giorni e avere diritto di intervenire e votare in assemblea, secondo quanto risulta dai certificati di partecipazione al sistema di gestione accentrata, depositati unitamente alle liste.

Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e - in caso di inosservanza - la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l’ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore deve essere accompagnata dai dati identificativi di quest’ultimo, dagli estremi del documento di identità e dalla copia dello stesso.

Per la nomina dei Consiglieri, le liste devono contenere un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da nominare; nelle liste i candidati sono elencati con numerazione progressiva.

Le liste devono essere composte in modo da assicurare l’equilibrio tra i generi nella composizione del Consiglio di Amministrazione risultante dall’esito del voto. Sia la lista di candidati presentata dal Consiglio che quelle eventualmente presentate da soci a ciò legittimati

devono essere composte in modo da assicurare che nella composizione del Consiglio risultante dall'esito del voto siano rispettati sia la presenza di amministratori indipendenti che l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti.

Si ricorda che per le banche di minori dimensioni o complessità operativa, l'adeguamento alla quota di genere è assicurato nella misura di almeno il 20% dei componenti dell'organo non oltre il primo rinnovo integrale dell'organo, effettuato dopo il 1° gennaio 2022, e comunque entro il 30 giugno 2024; per i rinnovi successivi, e comunque non oltre il 30 giugno 2027, anche a queste banche si applica la quota del 33%.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.

Dalla lista che ottiene in Assemblea il maggior numero di voti ("lista di maggioranza") sono espressi, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista medesima, almeno otto membri del Consiglio di Amministrazione. Dalla lista che, pur non risultando vincente, ottiene in Assemblea almeno il 20 per cento dei voti è espresso un amministratore, ossia il candidato indicato al primo posto.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari al 20%.

Se due o più liste hanno ottenuto il medesimo numero di voti, sarà considerata prevalente la lista il cui primo candidato risulti essere il più anziano di età.

Con riferimento alla sostituzione degli amministratori, nello Statuto è previsto che se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori tratti dalla lista di maggioranza si può provvedere alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del cod. civ, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, scegliendo, ove possibile, il candidato non eletto della lista di provenienza.

Se viene a mancare l'amministratore espresso dalla lista che, pur non risultando vincente abbia ottenuto almeno il 20% dei voti in Assemblea, l'amministratore da cooptare sarà scelto tra i non eletti della lista di provenienza, seguendo l'ordine progressivo di inserimento nella lista.

Resta fermo il rispetto della normativa tempo per tempo vigente sull'equilibrio tra generi e sul numero minimo di amministratori indipendenti.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Flussi di informazioni sui rischi indirizzato all'organo di amministrazione

Di seguito la tabella riassuntiva dei flussi indirizzati al Consiglio di Amministrazione dalla Funzione di controllo dei rischi.

Mittente	Periodicità	Informativa	Descrizione
Funzione di Controllo dei Rischi	Annuale	<i>Programmazione delle attività</i>	Pianificazione annuale delle attività della Funzione di Controllo dei Rischi.
Funzione di Controllo dei Rischi	Annuale	<i>Relazione annuale Funzione di Controllo dei Rischi</i>	Relazione contenente le attività svolte dalla Funzione di Controllo dei Rischi a fronte di ogni area di rischio e il dettaglio relativo alle verifiche effettuate, ai risultati emersi e ai punti di debolezza rilevati, nonché alle proposte di intervento per la loro rimozione.
Funzione di Controllo dei Rischi	Biennale	<i>Piano di risanamento</i>	Revisione biennale del Piano di risanamento predisposto ai sensi della normativa in materia di risoluzione degli enti (<i>Banking Recovery and Resolution Directive</i> "BRRD").
Funzione di Controllo dei Rischi	Trimestrale	<i>Informativa sul piano di risanamento (overview)</i>	Informativa sull'andamento degli Indicatori di rischio relativi al piano di risanamento e monitoraggio dei limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione.
Funzione di Controllo dei Rischi	Annuale	<i>Resoconto ICAAP/ILAAP</i>	Documento della Banca nel quale sono illustrate le risultanze del processo di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale e della liquidità, delle attività di qualificazione, quantificazione e monitoraggio dei rischi censiti.
Funzione di Controllo dei Rischi	Annuale	<i>Risk Appetite Framework</i>	Documento nel quale viene definita la propensione al rischio della Banca mediante la definizione degli indicatori di rischio oggetto di monitoraggio
Funzione di Controllo dei Rischi	Annuale	<i>Risk Appetite Statement</i>	Documento nel quale viene articolata la definizione delle soglie/limiti degli indicatori di rischio, in coerenza con il Piano Industriale/ <i>Budget</i> .
Funzione di Controllo dei Rischi	Trimestrale	<i>Overview trimestrale sul livello dei rischi in ambito RAF (indicatori primari)</i>	Predisposizione della reportistica periodica trimestrale che sintetizza i rischi complessivi a cui la Banca è esposta relativamente agli indicatori primari del RAF.

Funzione di Controllo dei Rischi	Mensile/Trimestrale	<i>Overview mensile/trimestrale sul livello dei rischi in ambito RAF (indicatori complementari)</i>	Predisposizione della reportistica periodica trimestrale che sintetizza i rischi complessivi a cui la Banca è esposta relativamente agli complementari del RAF.
Funzione di Controllo dei Rischi	Ad evento	<i>Sforamento limiti definiti nel RAF</i>	Informativa sulle cause dello sfioramento dei limiti di <i>risk appetite</i> e indicazione delle eventuali azioni di rimedio.
Funzione di Controllo dei Rischi	Ad evento	<i>Sforamento EWI Liquidità</i>	Informativa relativa allo sfioramento degli <i>Early Warning Indicator</i> definiti per l'attivazione del <i>Contingency Funding Plan</i> .
Funzione di Controllo dei Rischi	Periodico	<i>Controllo sulla gestione del portafoglio crediti</i>	Informativa sugli esiti delle verifiche in merito alle anomalie riscontrate nell'ambito del monitoraggio crediti anomali e deteriorati, con specifico focus su corretta classificazione e accantonamenti.
Funzione di Controllo dei Rischi	Ad evento	<i>Operazioni Maggior Rilievo</i>	Informativa su tutte le Operazioni di Maggior Rilievo sottoposte al vaglio preventivo della Funzione di Controllo dei Rischi a fronte delle quali è stato emesso parere negativo.
Funzione di Controllo dei Rischi	Ad evento	<i>Riscontro a pareri, consulenze e richieste di informazioni</i>	Predisposizione dei riscontri a fronte di specifiche richieste degli Organi Aziendali in merito alle attività svolte, agli esiti delle verifiche, allo stato di implementazione delle azioni di miglioramento, nonché pareri e consulenze per i propri ambiti di competenza.
Funzione di Controllo dei Rischi	Annuale	<i>Rapporto sintetico sulla situazione del rischio informatico</i>	Il rapporto sintetico riporta informazioni in merito ai seguenti temi: • Normativa interna ed esterna vigente, nonché standard di riferimento; • Perimetro di analisi del rischio informatico; • Valutazione del <i>risk profile</i> rispetto al <i>Risk Appetite Framework</i>; • <i>Change</i> di maggior impatto, nonché incidenti IT e di sicurezza intercorsi durante l'anno; • Valutazione sintetica delle ulteriori misure di trattamento del rischio.

Informativa sui fondi propri (art. 437 CRR)

I fondi propri (*Own Funds*) costituiscono il principale punto di riferimento nelle valutazioni dell'Autorità di Vigilanza in ordine alla stabilità delle singole banche e del sistema bancario in generale. Su di essi si basano i più importanti strumenti di controllo prudenziale, quali il coefficiente di solvibilità, i requisiti a fronte di rischi di credito e controparte, di mercato e operativi.

In particolare, l'adeguatezza patrimoniale di una banca viene valutata in relazione all'ammontare del rapporto tra i fondi propri (costituiti dal capitale primario di classe 1, dal capitale aggiuntivo di classe 1 e dal capitale di classe 2) e il totale delle attività ponderate per il rischio.

I Fondi propri differiscono dal patrimonio netto contabile determinato in base all'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS poiché la normativa prudenziale persegue l'obiettivo di salvaguardare la qualità del patrimonio e di ridurre la potenziale volatilità, indotta dall'applicazione degli IAS/IFRS. Gli elementi che costituiscono i fondi propri devono essere, quindi, nella piena disponibilità della Banca, in modo da poter essere utilizzati senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali. Le istituzioni devono infatti dimostrare di possedere fondi propri di qualità e quantità conformi ai requisiti richiesti dalla legislazione europea vigente.

Il *framework* normativo prevede che i Fondi Propri (o Patrimonio di vigilanza) siano costituiti dai seguenti livelli di capitale:

- Capitale di classe 1 (*Tier 1 capital* – T1), a sua volta composto da:
 - Capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1 capital* – CET1);
 - Capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1 capital* – AT1);
- Capitale di classe 2 (*Tier 2 capital* – T2).

Informativa qualitativa

I fondi propri, elemento del primo pilastro, sono calcolati secondo le regole di Basilea 3.

3.1 Capitale di classe 1

3.1.1.a Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 capital – CET1)

Gli elementi del capitale primario di classe 1 degli enti sono i seguenti:

- a) Strumenti di capitale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 28 o, ove applicabile, all'articolo 29 del Regolamento UE n. 575/2013 (cfr. paragrafo "Introduzione");
- b) Riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui al punto precedente;
- c) Utili non distribuiti;
- d) Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (riserva da valutazione attività con impatto sulla redditività complessiva, riserve da perdite attuariali IAS 19);
- e) Altre riserve;
- f) Fondi per rischi bancari generali. Gli elementi di cui alle lettere da c) a f) sono riconosciuti come capitale primario di classe 1 soltanto se possono essere utilizzati senza restrizioni e senza indugi dall'ente per la copertura dei rischi o delle perdite nel momento in cui tali rischi o perdite si verificano.

Da tale aggregato vanno dedotti gli strumenti di CET1 propri (azioni proprie) e la perdita di esercizio.

L'utile di periodo può essere computato, al netto della previsione di erogazione dei dividendi (utile trattenuto), nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 26 del CRR e delle discrezionalità nazionali previste dalla Banca d'Italia.

3.1.1.b Elementi da dedurre dal Common Equity Tier 1 capital – CET1

Il CET1 è poi soggetto alle seguenti deduzioni:

- a) **Attività immateriali**, inclusi gli avviamenti (anche gli avviamenti impliciti delle partecipazioni di influenza notevole e a controllo congiunto valutate col metodo del patrimonio netto);
- b) **Attività fiscali differite** (DTA) che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee, ovvero riconducibili a perdite fiscali;
- c) **Attività per imposte differite** che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee (al netto delle corrispondenti passività fiscali differite); non sono tuttavia dedotte le attività per imposte differite attive trasformabili in crediti ex L. 214/2011 computate invece nelle attività ponderate per il rischio (*RWA Risk weighted assets*) con ponderazione al 100%;
- d) **Attività per imposte differite** connesse ad affrancamenti multipli di un medesimo avviamento per la parte che non si è ancora tramutata in fiscalità corrente;
- e) Gli **investimenti non significativi** (<10%) diretti, indiretti e sintetici in strumenti di CET1 in istituzioni finanziarie;
- f) Gli **investimenti significativi** (>10%) diretti, indiretti e sintetici in strumenti di CET1 in istituzioni finanziarie;
- g) Le deduzioni eventualmente eccedenti gli strumenti di capitale di AT1.

Le deduzioni relative agli investimenti partecipativi in istituzioni finanziarie e alle attività fiscali differite si applicano solo per le quote eccedenti determinate soglie di CET1, denominate franchigie, secondo un particolare meccanismo che di seguito viene descritto:

1. Gli **investimenti non significativi in strumenti** di CET1, AT1 e T2 in istituzioni finanziarie sono dedotti per la parte eccedente il 10% dell'ammontare del CET1 che si ottiene dopo l'applicazione dei filtri prudenziali e di tutte le deduzioni diverse da quelle relative alle imposte differite attive che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee, agli investimenti diretti, indiretti e sintetici in strumenti di CET1 in istituzioni finanziarie, alle deduzioni eventualmente eccedenti gli strumenti di capitale di AT1 e alle deduzioni delle partecipazioni qualificate in istituzioni finanziarie;
2. Le **imposte differite attive nette** che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee sono dedotte per la parte eccedente il 10% del CET1 che si ottiene dopo l'applicazione dei filtri prudenziali e di tutte le deduzioni diverse da quelle relative alle imposte differite attive che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee, alle deduzioni eventualmente eccedenti gli strumenti di capitale di AT1 e alle deduzioni delle partecipazioni qualificate in istituzioni finanziarie;

3. Gli **investimenti significativi in strumenti** di CET1 in istituzioni finanziarie sono dedotti per la parte eccedente il 10% del CET1 che si ottiene dopo l'applicazione dei filtri prudenziali e di tutte le deduzioni diverse da quelle relative alle imposte differite attive che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee, alle deduzioni eventualmente eccedenti gli strumenti di capitale di AT1 e alle deduzioni delle partecipazioni qualificate in istituzioni finanziarie;
4. I valori non dedotti per effetto della franchigia del 10% relativi a **investimenti significativi in strumenti di CET1 in istituzioni finanziarie e di imposte differite attive nette** che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee, sommati insieme, sono dedotti solo per la quota eccedente il 17,65% del CET1 che si ottiene dopo l'applicazione dei filtri prudenziali e di tutte le deduzioni, ivi compresi gli investimenti in istituzioni finanziarie ed attività fiscali differite computati nella loro interezza senza tener conto delle soglie sopra citate, ad eccezione delle deduzioni eventualmente eccedenti gli strumenti di capitale di AT1;
5. Gli **importi non dedotti per effetto delle franchigie** sono inclusi nelle attività ponderate per il rischio e soggetti a ponderazione nella misura del 250%.

3.1.2 Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 capital – AT1)

Nella categoria dell'*Additional Tier 1 capital* vengono in genere ricompresi gli strumenti di capitale diversi dalle azioni ordinarie (che sono computabili nel capitale primario di classe 1) e che rispettano i requisiti normativi per l'inclusione in tale livello dei Fondi propri (ad esempio le azioni di risparmio) elencati dagli articoli 51 e seguenti della CRR.

I principali requisiti per la computabilità degli strumenti AT1 sono i seguenti:

- Sono emessi e versati;
- Sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso;
- Eventuali opzioni call possono essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente e comunque non prima di 5 anni, salvo autorizzazione dell'autorità di vigilanza ammessa in particolari circostanze;
- Le disposizioni che governano gli strumenti conferiscono all'emittente piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative agli strumenti medesimi per un periodo illimitato e su base non cumulativa;
- La cancellazione degli interessi non costituisce un caso di default dell'emittente;
- In caso di *trigger event* il valore nominale viene ridotto in modo permanente o temporaneo, ovvero gli strumenti sono convertiti in strumenti del Capitale primario di classe 1.

Alla data del 31/12/2024 la Banca non ha emesso alcuno strumento di capitale classificabile come AT1.

3.2.1 Capitale di classe 2

Il capitale di classe 2 – o *Tier 2 capital* – è costituito dai prestiti subordinati; dalle eccedenze sulle perdite attese delle rettifiche di valore contabilizzate, nel limite dello 0,60% delle esposizioni ponderate per il rischio di credito; dagli strumenti ammissibili nel T2 ai sensi della precedente regolamentazione prudenziale e oggetto di disposizioni transitorie (*grandfathering*) e, quali elementi negativi, dalle detrazioni (investimenti in propri strumenti di T2, investimenti in strumenti di T2 di altri intermediari).

Fra i principali requisiti per la computabilità degli strumenti T2 sono:

- Durata originaria di almeno 5 anni;
- Nessun incentivo al rimborso anticipato;
- Eventuali opzioni call esercitate unicamente a discrezione dell'emittente e comunque non prima di 5 anni, salvo autorizzazione dell'autorità di vigilanza ammessa in particolari circostanze;
- Ammortamento degli strumenti ai fini della computabilità nel T2 negli ultimi cinque anni, calcolato su base giornaliera.

Alla data del 31/12/2024 la Banca non ha emesso alcuno strumento classificabile come T2.

Informazione quantitativa

Composizione dei fondi

Di seguito viene presentata sinteticamente la composizione dei Fondi Propri evidenziando gli effetti dei filtri prudenziali.

	31/12/2024	31/12/2023
A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali	172.961	166.296
<i>di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie</i>	-	-
B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-) *	-3.500	-
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A+/-B)	169.461	166.296
D. Elementi da dedurre dal CET1	-15.258	-14.097
E. Regime transitorio – Impatto su CET1 (+/-) **	-	-
F. Totale Capitale primario di classe 1 (CET1) (C-D+/-E)	154.203	152.199
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	-	-
<i>di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie</i>	-	-
H. Elementi da dedurre dall'AT1	-	-
I. Regime transitorio – impatto su AT1 (+/-)	-	-
L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (G-H+/-I)	-	-
M. Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	-	-
<i>di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie</i>	-	-
N. Elementi da dedurre dal T2	-	-
O. Regime transitorio – Impatto su T2 (+/-)	-	-
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) (M-N+/-O)	-	-
Q. Totale fondi propri (F+L+P)	154.203	152.199

* La voce si riferisce alle rettifiche di valore di vigilanza dovute alla "Prudent Valuation". Ai fini prudenziali ed in ottemperanza degli articoli 34 e 105 del CRR, riguardanti rispettivamente le "Rettifiche di valore supplementari" e "Requisiti per la valutazione prudente", al 31 dicembre 2024, dal capitale primario di classe 1 è stato dedotto l'importo complessivo di € 3,5 milioni al fine di istituire un *buffer* per eventuali ulteriori variazioni negative del valore di alcuni titoli strutturati detenuti nel portafoglio HTCS-FV.

**La voce include il componente positivo transitorio di cui al comma 8 dell'art.473 *bis* del CRR finalizzato ad attenuare l'impatto negativo sui fondi propri derivante dall'introduzione del principio contabile internazionale IFRS 9.

Al 31 dicembre 2024, i Fondi propri ammontano a 154,2 milioni, a fronte di attività ponderate per il rischio (RWA) pari a 1.071 milioni, derivanti in misura prevalente dai rischi di credito e di controparte e, in misura minore, dai rischi operativi e di mercato.

EU CC1: composizione dei fondi propri regolamentari

Schema allegato VI Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/637 della Commissione				
	Riga	Descrizione voce	31/12/2024	31/12/2023
CET1 Strumenti e riserve	1	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni	59.101	59.101
		<i>di cui azioni ordinarie</i>	59.101	59.101
	2	Utile non distribuiti	88.116	104.685
	3	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (e altre riserve)	29.460	27.476
	5.a	Utile di periodo verificati da persone indipendenti al netto di tutti gli oneri o dividendi prevedibili	4.682	(6.569)
	6	Capitale primario di classe 1 prima delle rettifiche regolamentari	181.360	174.694
CET1 rettifiche regolamentari	7	Rettifiche di valore supplementari	(3.500)	
	8	Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali)	(671)	(871)
	10	Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura, escluse quelle derivanti da differenze temporanee (al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del CRR) (importo negativo)	(14.566)	(13.218)
	12	Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese	(21)	(8)
	16	Strumenti propri di CET1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente	(8.398)	(8.398)
	26	Rettifiche regolamentari applicate al CET1 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR	0	0
	26.b	<i>di cui: Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale primario di classe 1 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR</i>	-	-
	26.c	<i>Di cui: Importo da aggiungere al CET1 in relazione al trattamento prudenziale degli effetti derivanti dalla prima applicazione del principio contabile IFRS 9</i>	0	0
	28	Totale rettifiche regolamentari al capitale primario di classe 1 (CET1)	(27.157)	(22.495)
	29	Capitale primario di classe 1 (CET1)	154.203	152.199
AT1 rettifiche regolamentari	41.a	Importi residui dedotti dal capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione alla deduzione dal capitale primario di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 472 del Regolamento (UE) No 575/2013	-	-
	43	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	-	-
	44	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	-	-
	45	Capitale di classe 1 (AT1)	154.203	152.199
	58	Capitale di classe 2 (T2)	-	-
	59	Capitale totale (TC = T1 + T2)	154.203	152.199
Coefficienti e riserve di Capitale	60	Totale delle attività ponderate per il rischio	1.071.021	1.346.197
	61	CET 1 (in % dell'importo dell'esposizione al rischio)	14,40%	11,31%
	62	Capitale di classe 1 (in % dell'importo dell'esposizione al rischio)	14,40%	11,31%
	63	Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	14,40%	11,31%
	64	Requisito della riserva di capitale specifica dell'ente (requisito relativo al CET1 a norma dell'articolo 92 a), requisiti della riserva di conservazione del capitale, della riserva di capitale anticiclica, della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, della riserva di capitale degli enti a rilevanza sistemica (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	9,49%	9,12%
	65	<i>di cui: requisito della riserva di conservazione del capitale</i>	2,50%	2,50%
	68	Capitale primario di classe 1 disponibile per le riserve (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	4,00%	0,91%
Importi inferiori alle soglie di deduzione	72	Capitale di soggetti del settore finanziario detenuto direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)	101	190
	75	Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo inferiore alla soglia del 17,65%, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38)	8.834	10.347

Le sottovoci del modello valorizzate a zero ovvero non applicabili non sono riportate.

Modello sulle principali caratteristiche degli strumenti di capitale

Nella tabella che segue sono riportate le principali caratteristiche degli strumenti di capitale (azioni ordinarie di propria emissione) che risultano emessi dalla Banca al 31 dicembre 2024.

EU CCA: principali caratteristiche degli strumenti di fondi propri e degli strumenti di passività ammissibili

DESCRIZIONE	Strumenti di CET1 - Azioni ordinarie
Emittente	Banca di Credito Popolare S.C.p.A.
Identificativo unico (ISIN)	IT0000220464
Legislazione applicata allo strumento	Codice civile, Testo Unico Bancario, Regolamento CRR
Trattamento regolamentare Disposizioni transitorie del CRR	
Disposizioni transitorie del CRR	Capitale primario di classe 1
Disposizioni post transitorie del CRR	Capitale primario di classe 1
Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento	Singolo Ente
Tipo di strumento	Azioni ordinarie (emesse da banche popolari) rappresentative del capitale sociale – art. 29 CRR
Importo rilevato nel capitale regolamentare	€ 20.038.700
Importo nominale dello strumento	€ 2,58 (singolo strumento)
Prezzo di emissione	In riferimento alla delibera assunta annualmente dall'Assemblea ai sensi degli artt. 7 e 20 dello Statuto (sovrapprezzo e interessi di conguaglio) il prezzo alla data di riferimento è pari ad € 14,30 *
Prezzo di rimborso	In riferimento alla delibera assunta annualmente dall'Assemblea ai sensi degli artt. 7 e 20 dello Statuto (sovrapprezzo e interessi di conguaglio) il prezzo alla data di riferimento è pari ad € 14,30 *
Classificazione contabile	Patrimonio netto
Data di emissione originaria	N/A
Irredimibile o a scadenza	Irredimibile
Data di scadenza originaria	Privo di scadenza
Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza	No
Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso	N/A
Date successive di rimborso anticipato, se del caso	N/A
Cedole/dividendi	
Dividendi/cedole fissi o variabili	Variabili
Tasso della cedola ed eventuale indice correlato	N/A
Presenza di un meccanismo di "Dividend stopper"	In presenza di determinate condizioni normative (Basilea 3)
Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio	Pienamente discrezionale
Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio	Pienamente discrezionale
Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso	No
Non cumulativo o cumulativo	Non cumulativo
Convertibile o non convertibile	Non convertibile
Meccanismi di svalutazione (write down)	No
Posizione nella gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior))	Obbligazioni ordinarie
Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie	No

N/A – Non applicabile

* Per quanto riguarda i dettagli operativi circa le regole di oscillazione del prezzo dell'azione ed eventuali quotazioni aggiornate si rimanda al sito internet <https://vorvel.eu/it/mim-azioni/quotazioni/azionario>

Tavola di riconciliazione tra le voci dello stato patrimoniale utilizzate per il calcolo dei fondi propri

I fondi propri differiscono dal patrimonio netto contabile determinato in base all'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS poiché la normativa prudenziale persegue l'obiettivo di salvaguardare la qualità del patrimonio e di ridurre la potenziale volatilità, dovuta all'applicazione degli IAS/IFRS. Gli elementi che costituiscono i fondi propri devono essere, quindi, nella piena disponibilità del Gruppo, in modo da poter essere utilizzati senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali.

Si richiamano brevemente le principali ragioni di tali differenze:

- Dal capitale primario di classe 1 vanno dedotti l'avviamento e le altre attività immateriali presenti nello stato patrimoniale dell'ente al netto delle relative passività fiscali differite associate;
- Dal capitale primario vengono detratte le attività fiscali che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle relative passività fiscali.

Tabella EU CC2: riconciliazione dei fondi propri con lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile

Voci dello Schema dello Stato Patrimoniale	Bilancio regolamentare 31/12/2024	Ammontare rilevante ai fini dei fondi propri	Numero riga Modello EU CC1
ATTIVITA':			
90 Attività immateriali	-	-	8
100 b. Attività fiscali anticipate			10
PASSIVITA' E NETTO:			
110 Riserve da valutazione	29.460	29.460	3
140 Riserve	88.116	88.116	2
150 Sovrapprezzi di emissione	39.063	39.063	1
160 Capitale	20.039	20.039	1
170 Azioni proprie	-8.398	-8.398	16
180 Utile (Perdita) d'esercizio	4.682	4.682	25.a
ALTRE COMPONENTI PER CALCOLO FONDI PROPRI:			
Impegni all'acquisto di azioni proprie			16
Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali)		-671	8
(-) Deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences net of associated tax liabilities		-14.566	10
Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese		-3.500	12
Rettifiche di valore supplementari		-21	7
TOTALE FONDI PROPRI		154.203	59

Tavola di riconciliazione tra il patrimonio netto contabile e i fondi propri

SCHEMA DI RICONCILIAZIONE TRA PATRIMONIO NETTO E FONDI PROPRI AL 31/12/2024	
110. Riserve da valutazione	29.460
140. Riserve	88.116
150. Sovraprezzi di emissione	39.063
160. Capitale	20.039
170. Azioni proprie	-8.398
180. Utile (Perdita) d'esercizio	4.682
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2024	172.962
Filtri prudenziali:	
FILTRI PRUDENZIALI: RETTIFICHE DI VALORE DI VIGILANZA ARTT. 34 e 105	-3.500
Detrazioni:	
Effetti applicazione normativa Rettifiche di valore con "approccio di calendario"	-21
Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali)	-671
(-) Deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences net of associated tax liabilities	-14.566
Impegni al riacquisto di azioni proprie in circolazione	0
FONDI PROPRI AL 31.12.2024	154.203

Soglie per la deduzione delle DTA e degli investimenti in società del settore finanziario

La normativa prevede che le attività fiscali anticipate che si basano sulla redditività futura e che derivano da differenze temporanee e gli investimenti significativi e non in strumenti di CET1 emessi da società del settore finanziario vengano dedotti dal capitale di Classe 1 soltanto per la quota degli stessi che eventualmente supera le soglie sotto riportate. In particolare, per gli investimenti significativi in strumenti di CET1 e per le DTA è prevista una prima soglia per la deduzione calcolata come il 10% del CET1 ante deduzioni (come previsto dall'articolo 48 della CRR) e un'ulteriore soglia calcolata sul 15% del CET1 ante deduzioni (dal 2018 tale soglia è del 17,65%), da applicarsi in aggregato sugli importi non dedotti con la prima soglia. Tutti gli importi non dedotti vanno considerati tra le attività ponderate per il rischio secondo le percentuali previste dalla normativa per le singole fattispecie.

Soglie previste dal regolamento CRR	Importo
Soglia del 10% per gli investimenti non significativi in strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario	15.420
Soglia del 10% per gli investimenti significativi in strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario e per le DTA che dipendono dalla redditività futura e che derivano da differenze temporanee	15.420
Soglia del 17,65% per gli investimenti significativi e le DTA non dedotti nella soglia di cui al punto precedente	27.217

La Banca non ha effettuato alcuna deduzione con franchigia.

Informativa sui requisiti di fondi propri e sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (art. 438 CRR lettera c) e d))

Informazione qualitativa

La Banca di Credito Popolare, con cadenza trimestrale, valuta la propria situazione patrimoniale sia in ambito di Primo sia di Secondo Pilastro sulla base delle regole di Basilea 3 (che trovano applicazione tramite la CRR/CRD IV) e delle discrezionalità stabilite dall'Autorità di Vigilanza italiana (Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013 e successivi aggiornamenti).

Con riferimento al 31 dicembre, la Banca conduce il processo ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*), che consente la valutazione, in ottica attuale e prospettica, dell'esposizione del Gruppo ai rischi di Primo Pilastro (credito, controparte, mercato ed operativo) e la corrispondente determinazione del capitale interno complessivo, che confrontato con il capitale complessivo costituito dai Fondi Propri, permette di verificare l'adeguatezza patrimoniale del Gruppo. In ambito ICAAP vengono inoltre misurati/valutati, a seconda che si tratti di rischi quantitativi o qualitativi, in ottica attuale e prospettica, anche tutti gli altri rischi rilevanti cui la Banca è esposta.

Nello schema riportato al paragrafo "Obiettivi e politiche di gestione del rischio" sono sintetizzate le metodologie adottate dalla Banca ai fini della valutazione di ciascun rischio misurabile a livello quantitativo.

La Banca d'Italia, a conclusione dell'analisi effettuata nell'ambito del periodico processo di revisione e valutazione prudenziale, denominato *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP), ha definito e comunicato in data 01/09/2021, per la Banca di Credito Popolare, i requisiti di capitale nella seguente misura:

Indicatori di solvibilità (Guidelines EBA 13/2014)	A	B	C= A+B	D	E	F= C+D+E	Valori al 31.12.2024
	Requisiti minimi regolamentari	Requisiti aggiuntivi (SREP)	Misura vincolante (TSRC)	Requisito combinato di riserva di capitale ¹⁴	Componente Target (P2G)	TOTALE	
CET1 ratio	4,50%	1,30%	5,80%	2,935%	0,75%	9,485%	14,40%
Tier 1 ratio	6,00%	1,80%	7,80%	2,935%	0,75%	11,485%	14,40%
Total Capital Ratio	8,00%	2,40%	10,40%	2,935%	0,75%	14,085%	14,40%

Al 31/12/2024 la Banca di Credito Popolare presenta un indicatore di *Total Capital Ratio* pari al 14,40%, superiore al coefficiente di capitale totale comprensivo della Componente *Target (Pillar 2 Guidance)* fissato dalla Banca d'Italia per il 31 dicembre 2024, cui si aggiunge il coefficiente della riserva di capitale anticiclico (CCyB) e il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (SyRB), per un totale di 14,085%.

Il requisito patrimoniale minimo regolamentare al 31 dicembre 2024 è di 85,6 milioni di euro a fronte di Fondi Propri per 154,2 milioni di euro con un margine disponibile di 68,5 milioni di euro (pari a circa il 44,4% dei Fondi Propri).

Nelle tabelle seguenti si riportano, con riferimento al Gruppo, le misure di eccedenza di capitale – nelle due configurazioni di capitale primario di classe 1 e capitale di classe 1 – e dei fondi propri rispetto alle soglie minime, ai TSRC, agli OCR *ratios* e ai requisiti totali.

¹⁴ Il requisito combinato di riserva di capitale (*combined buffer requirement*, CBR) comprende la riserva di conservazione del capitale (*capital conservation buffer*, CCoB), la riserva di capitale anticiclico (*countercyclical capital buffer*, CCyB) e la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (*systemic risk buffer*, SyRB).

Si riporta di seguito il confronto tra i fondi propri della Banca e il capitale richiesto a fronte dei coefficienti patrimoniali minimi previsti dalla normativa prudenziale.

Eccedenze di capitale rispetto ai requisiti minimi	Valori al 31/12/2024	Soglie regolamentari	Capitale richiesto	Eccedenze rispetto alla soglia
Capitale primario di classe 1	154.203	4,50%	48.196	106.007
Capitale di classe 1	154.203	6,00%	64.261	89.942
Fondi Propri	154.203	8,00%	85.682	68.521

A partire dalla data del 1° settembre 2021, la Banca è tenuta al rispetto di coefficienti di capitale aggiuntivi rispetto ai requisiti minimi normativi richiesti a fronte della rischiosità complessiva della stessa, comminati a esito dello SREP, nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2013/36/UE (CRDIV) – così come recepita in Italia – e in conformità con quanto previsto dalle pertinenti Linee guida dell'EBA.

Le ulteriori richieste di capitale sono definite in termini di requisito vincolante (cd. *Total SREP Capital Requirement – TSCR ratio*), ossia la somma dei requisiti minimi regolamentari e del coefficiente aggiuntivo vincolante fissato dall'Autorità di Vigilanza.

Eccedenze di capitale rispetto alle misure vincolanti (TSCR)	Valori al 31/12/2024	Soglie regolamentari	Capitale richiesto	Eccedenze rispetto alla soglia
Capitale primario di classe 1	154.203	5,80%	62.119	92.084
Capitale di classe 1	154.203	7,80%	83.540	70.663
Fondi Propri	154.203	10,40%	111.386	42.817

Alle misure vincolanti indicate, da detenere a fronte dei rischi di primo pilastro, si aggiunge un'ulteriore componente di capitale primario di classe 1, rappresentata dalla riserva di conservazione del capitale (*capital conservation buffer – CCoB*), volta a preservare il livello minimo di capitale regolamentare in momenti di mercato avversi attraverso l'accantonamento di risorse patrimoniali di elevata qualità in periodi non caratterizzati da tensioni di mercato.

Al 31 dicembre 2024, il coefficiente della riserva di conservazione del capitale è pari al 2,50% delle attività ponderate per il rischio. A tale coefficiente si aggiungono il coefficiente della riserva di capitale anticiclico (CCyB) e il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (SyRB), determinando un requisito combinato di riserva di capitale al 31 dicembre 2024 pari al 2,935% delle attività ponderate per il rischio.

La somma delle misure vincolanti (TSCR) e del requisito combinato di riserva di capitale determina gli *Overall Capital Requirement (OCR) ratios*. Di seguito si riportano le eccedenze di capitale rispetto agli OCR ratios.

Eccedenze di capitale rispetto agli Overall Capital Requirement (OCR) ratios	Valori al 31/12/2024	Soglie regolamentari	Capitale richiesto	Eccedenze rispetto alla soglia
Capitale primario di classe 1	154.203	8,735%	93.554	60.649
Capitale di classe 1	154.203	10,735%	114.974	39.229
Fondi Propri	154.203	13,335%	142.821	11.382

Infine, per assicurare il rispetto delle misure vincolanti sopra evidenziate e garantire che i fondi propri della Banca possano assorbire eventuali perdite derivanti da scenari di *stress*, tenendo anche conto dei risultati delle prove di *stress* prudenziali di cui all'articolo 100 della direttiva 2013/36/UE, la Banca d'Italia si aspetta che la BCP mantenga nel continuo i seguenti livelli di capitale, inclusivi della Componente *Target (Pillar 2 Guidance)*.

Eccedenze di capitale rispetto ai requisiti di vigilanza totali	Valori al 31/12/2024	Soglie regolamentari	Capitale richiesto	Eccedenze rispetto alla soglia
Capitale primario di classe 1	154.203	9,485%	101.586	52.617
Capitale di classe 1	154.203	11,485%	123.007	31.196
Fondi Propri	154.203	14,085%	150.853	3.350

Informazione quantitativa

Nella tabella seguente si riportano le esposizioni ponderate per il rischio (RWA) e i corrispondenti requisiti minimi di fondi propri al 31 dicembre 2024.

Tabella EU OV1: quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio

Tipologia di rischio		RWA		Requisiti di capitale minimi	
		2024	2023	2024	2023
1	Rischio di credito (escluso il CCR)	837.421	994.619	66.994	79.570
2	Di cui metodo standardizzato	837.421	994.619	66.994	79.570
3	Di cui metodo IRB di base (F-IRB)	-	-	-	-
4	Di cui metodo di assegnazione	-	-	-	-
EU 4a	Di cui strumenti di capitale soggetti al metodo della ponderazione semplice	-	-	-	-
5	Di cui metodo IRB avanzato (A-IRB)	-	-	-	-
6	Rischio di controparte (CCR)	2.452	346	196	27,64936
7	Di cui metodo standardizzato	-	-	-	-
8	Di cui metodo dei modelli interni (IMM)	-	-	-	-
EU 8a	Di cui esposizioni verso una CCP	-	-	-	-
EU 8b	Di cui aggiustamento della valutazione del credito (CVA)	2.452	346	196	27,64936
9	Di cui altri CCR	-	-	-	-
15	Rischio di regolamento	30.870	160.073	2.470	12.806
16	Esposizioni verso le cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione (tenendo conto del massimale)	30.870	160.073	2.470	12.806
17	Di cui metodo SEC-IRBA	-	-	-	-
18	Di cui metodo SEC-ERBA (compreso IAA)	-	-	-	-
19	Di cui metodo SEC-SA	-	-	-	-
EU 19a	Di cui 1 250% / deduzione	-	-	-	-
20	Rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci (rischio di mercato)	775	947	62	75,7232
21	Di cui metodo standardizzato	775	947	62	75,7232
22	Di cui IMA	-	-	-	-
EU 22a	Grandi esposizioni	-	-	-	-
23	Rischio operativo	199.503	190.213	15.960	15.217
EU 23a	Di cui metodo base	199.503	190.213	15.960	15.217
EU 23b	Di cui metodo standardizzato	-	-	-	-
EU 23c	Di cui metodo avanzato di misurazione	-	-	-	-
24	Importo al di sotto delle soglie per la deduzione (soggetto a fattore di ponderazione del rischio del 250 %)	8.834	10.347	707	827,763
29	Totale	1.071.021	1.346.197	85.682	107.696

Trattamento dell'utile ai fini della redazione dell'informativa Pillar 3

In base a quanto previsto dall'art. 26 comma 2 del Regolamento UE n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (CRR), l'inclusione degli utili nell'ambito del capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1 Capital* – CET1) è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza per la cui concessione è richiesta la verifica degli stessi da parte della società di revisione.

I dati e *ratio* patrimoniali illustrati nell'ambito della presente informativa includono il risultato economico di fine esercizio 2024.

Adeguatezza patrimoniale

Di seguito vengono rappresentati gli assorbimenti patrimoniali a fronte dei rischi di credito e controparte, di mercato e operativi, nonché i valori assunti dai coefficienti patrimoniali riferiti al patrimonio di base (*Core Equity Tier 1 ratio e Tier 1 ratio*) e quello complessivo (*Total Capital Ratio*). La composizione degli RWA per tipologia di rischio risulta stabilmente concentrata sul Rischio di Credito (81,1%).

Categorie/Valori	Importi non ponderati		Importi ponderati/requisiti	
	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023
A. ATTIVITÀ DI RISCHIO				
A.1 Rischio di credito e controparte	2.853.427	3.566.034	868.291	1.154.692
1. Metodologia standardizzata	2.822.557	3.405.962	837.421	994.619
2. Metodologia basata sui rating interni	-	-	n.a.	n.a.
2.1 Base	-	-	n.a.	n.a.
2.2 Avanzata	-	-	n.a.	n.a.
3. Cartolarizzazioni	30.870	160.073	30.870	160.073
B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA				
B.1 Rischio di credito o di controparte			69.463	92.375
B.2 Rischio di aggiustamento della valutazione del credito			196	28
B.3 Rischi di regolamento			n.a.	n.a.
B.4 Rischi di mercato			62	76
1. Metodologia standard			62	76
2. Modelli interni			n.a.	n.a.
3. Rischio di concentrazione			n.a.	n.a.
B.5 Rischio operativo			15.960	15.217
1. Metodo base			15.960	15.217
2. Metodo standardizzato			n.a.	n.a.
3. Metodo avanzato			n.a.	n.a.
B.6 Altri elementi di calcolo			n.a.	n.a.
B.7 Totale requisiti prudenziali			85.682	107.696
C. ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA				
C.1 Attività di rischio ponderate			1.071.021	1.346.197
C.2 Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET1 capital ratio)			14,40%	11,31%
C.3 Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)			14,40%	11,31%
C.4 Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)			14,40%	11,31%

I *Risk Weighted Asset* (RWA) a consuntivo sono calcolati, per quanto concerne il primo pilastro, secondo le metodologie indicate dal Regolamento (UE) N. 575/2013, Parte tre:

- Titolo II, Capo 2, metodo standardizzato relativamente al rischio di credito;
- Titolo III, Capo 2, metodo base relativamente al rischio operativo;
- Titoli IV, V e VI relativamente ai rischi di mercato.

Da evidenziare come venga applicata la regola del c.d. *SME supporting factor* (art. 501 del Regolamento UE 2019/876) che prevede l'applicazione di una riduzione % dell'RWA per le esposizioni verso le piccole e medie imprese (secondo i criteri indicati dal regolamento europeo) appartenenti alle tre classi di esposizioni:

- Imprese;
- Al dettaglio;
- Garantite da ipoteche su immobili.

In sostanza, il meccanismo di calcolo prevede che il fattore di sostegno venga calcolato come la media ponderata che si ottiene applicando il coefficiente 0,7619 alla parte di esposizione non eccedente i 2,5 milioni di euro ed un coefficiente dello 0,85 per la parte eccedente tale importo.

Gli "importi non ponderati" corrispondono - in ottemperanza alle disposizioni normative - al valore dell'esposizione, che tiene conto dei filtri prudenziali, delle tecniche di mitigazione del rischio e dei fattori di conversione del credito. Nel caso delle garanzie rilasciate e degli impegni a erogare fondi, nella determinazione dell'*Exposure at Default* (EAD) concorrono i fattori di conversione del credito.

La determinazione del capitale interno complessivo viene svolta seguendo l'approccio "*building block*" semplificato, ovvero tramite la somma dei requisiti regolamentati previsti per il primo pilastro. Le tabelle sottostanti rappresentano gli assorbimenti patrimoniali collegati al:

- a) Rischio di credito e rischio di controparte;
- b) Rischio di aggiustamento della valutazione del credito;
- c) Rischio di mercato;
- d) Rischio operativo.

Requisito patrimoniale per il rischio di credito e il rifischio di controparte

Dettaglio categoria di rischio (Metodologia di calcolo standardizzata)	Importi non ponderati		Importi ponderati		Assorbimento patrimoniale	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
1 Rischio di credito	2.853.427	3.566.034	868.291	1.154.692	69.463	92.403
2 Rischio di controparte	-	-	-	-	-	-
Totale rischio credito e controparte	2.853.427	3.566.034	868.291	1.154.692	69.463	92.403

La tabella seguente riporta il requisito patrimoniale in migliaia di euro relativo a ciascuna delle classi regolamentari di attività che la Banca possiede.

Portafogli regolamentari	2024			2023		
	Non ponderato	Ponderato	% Ponderazione	Non ponderato	Ponderato	% Ponderazione
Amministrazioni centrali e Banche centrali	1.349.054	25.841	1,92	1.691.156	44.176	2,61
Amministrazioni regionali o autorità locali	28.780	5.321	18,49	19.416	3.526	18,16
Organismi del settore pubblico	5.339	5.302	99,30	41.280	20.304	49,19
Banche Multilaterali di sviluppo	7.176	-	-	11.010	-	-
Imprese	325.576	277.458	85,22	219.071	119.256	54,44
Intermediari vigilati	45.421	22.177	48,83	279.924	242.185	86,52
Dettaglio	196.026	105.641	53,89	205.982	114.305	55,49
Garantite da immobili	646.856	234.241	36,21	664.353	241.421	36,34
In stato di default	60.517	65.512	108,25	88.089	95.624	108,55
Ad alto rischio	157	236	150,00	227	341	150,00
Strumenti di capitale	15.947	15.947	100,00	27.466	26.818	97,64
OICR	25.722	24.002	93,31	28.130	28.130	100,00
Altre esposizioni	115.985	55.744	48,06	129.856	58.601	45,13
Cartolarizzazione	30.870	30.870	100,00	160.073	160.073	100,00
Totale	2.853.427	868.291	30,43	3.566.034	1.154.761	32,38

Nell'ambito del rischio di credito va ricompreso anche il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (*credit valuation adjustment*, CVA), determinato dalla Banca, in base alla metodologia *standard*.

Rischio di aggiustamento della valutazione del credito	2024	2023
Metodologia standardizzata - Importo ponderato	196	28
Requisito patrimoniale su rischio aggiustamento della valutazione del credito	196	28

Requisito patrimoniale per il rischio di mercato

Componenti del rischio di mercato - Metodo standardizzato	31/12/2024		31/12/2023	
	Importi ponderati	Requisito patrimoniale	Importi ponderati	Requisito patrimoniale
Rischio di posizione generico su strumenti di debito	-	-	-	-
Rischio di posizione specifico su strumenti di debito	423	34	460	37
Rischio di posizione su strumenti di capitale	352	28	487	39
Rischio di cambio	-	-	-	-
Rischio di posizione su merci	-	-	-	-
Totale Rischio di mercato	775	62	947	76

Requisito patrimoniale per rischio operativo

Anno/Voce di riferimento	Margine di intermediazione	Voce 100 – Conto economico	Altri proventi di gestione	Componenti straordinarie o irregolari	Indicatore rilevante
ANNO DI RIFERIMENTO – 2024	109.877	327	7.171		116.721
ANNO DI RIFERIMENTO – 2023	96.852	-8.160	9.523	2.257	112.278
ANNO DI RIFERIMENTO – 2022	78.616	-5.367	6.223	0	90.206
Totale					319.205
Media indicatore di rilevante					106.402
Requisito patrimoniale (15% della media)					15.960

Informativa sulle metriche principali (art. 447 CRR)

Nella tabella seguente vengono riepilogati i principali indicatori chiave che la Banca presenta al 31 dicembre 2024.

EU KM1: indicatori chiave

Tipologia di rischio		Importi	
		2024	2023
Fondi propri disponibili			
1	Capitale primario di classe 1 (CET1)	154.203	152.199
2	Capitale di classe 1	154.203	152.199
3	Capitale totale	154.203	152.199
Importi dell'esposizione ponderati per il rischio			
4	Importo complessivo dell'esposizione al rischio	1.071.021	1.346.197
Coefficienti di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)			
5	Coefficiente del capitale primario di classe 1 (%)	14,40%	11,31%
6	Coefficiente del capitale di classe 1 (%)	14,40%	11,31%
7	Coefficiente di capitale totale (in %)	14,40%	11,31%
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)			
EU 7a	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	2,40%	2,40%
EU 7b	Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)	1,30	1,30
EU 7c	Di cui costituiti da capitale di classe 1 (punti percentuali)	1,80	1,80
EU 7d	Requisiti di fondi propri SREP totali (%)	10,40%	10,40%
Requisito combinato di riserva e requisito patrimoniale complessivo (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)			
8	Riserva di conservazione del capitale (%)	2,500%	2,500%
EU 8a	Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro (%)		
9	Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (%)	0,045%	0,068%
EU 9a	Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (%)	0,391%	
10	Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (%)		
EU 10a	Riserva di altri enti a rilevanza sistemica (%)		
11	Requisito combinato di riserva di capitale (%)	2,936%	2,568%
EU 11a	Requisiti patrimoniali complessivi (%)	14,085%	13,718%
12	CET1 disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti di fondi propri SREP totali (%)	4,00%	0,91%
Coefficiente di leva finanziaria			
13	Misura dell'esposizione complessiva	2.903.622	3.613.475
14	Coefficiente di leva finanziaria (%)	5,31%	4,21%
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale della misura dell'esposizione complessiva)			
EU 14a	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)		
EU 14b	di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)		
EU 14c	Requisiti del coefficiente di leva finanziaria totali SREP (%)	3,00%	3,00%

Riserva del coefficiente di leva finanziaria e requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria (in percentuale della misura dell'esposizione totale)			
EU 14d	Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%)		
EU 14e	Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%)	3,00%	3,00%
Coefficiente di copertura della liquidità			
15	Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) (valore ponderato - media)	666.168	970.514
EU 16a	Deflussi di cassa - Valore ponderato totale	506.121	499.182
EU 16b	Afflussi di cassa - Valore ponderato totale	76.007	95.726
16	Totale dei deflussi di cassa netti (valore corretto)	430.114	403.457
17	Coefficiente di copertura della liquidità (%)	154,88%	240,55%
Coefficiente netto di finanziamento stabile			
18	Finanziamento stabile disponibile totale	2.187.513	2.476.566
19	Finanziamento stabile richiesto totale	1.700.774	1.980.788
20	Coefficiente NSFR (%)	128,62%	125,03%

Dai dati suindicati, si evince che il valore del TCR (14,40%) riferito al 31 dicembre 2024 si attesta al di sopra del coefficiente di capitale totale richiesto dall'Autorità di Vigilanza nella comunicazione SREP del 1° settembre 2021 e pari al 14,085%, comprensivo del requisito combinato di riserva di capitale e della Componente *Target (Pillar 2 Guidance)*, ma è al di sotto del limite di *risk appetite* fissato al 14,50%. In virtù delle previsioni aggiornate del Piano Industriale 2024-2028, approvate dal CdA in data 31 marzo 2025, e in particolare dell'operazione di rafforzamento patrimoniale, la cui conclusione è attesa entro fine 2025, e dell'autofinanziamento con gli utili di periodo, la Banca ha deciso di non avviare il processo di *escalation* previsto dal RAF.

La Banca, come più ampiamente illustrato nella sezione relativa agli obiettivi e alle politiche di gestione del rischio, monitora e valuta l'adeguatezza dell'esposizione al rischio di liquidità e di funding in ottica attuale e prospettica.

L'adeguatezza del profilo di rischio è valutata e monitorata nel continuo rispetto alla propensione al rischio di liquidità declinata dalla Banca in obiettivi e i limiti di rischio nell'ambito del *Risk Appetite Framework*.

Nello specifico, in considerazione dell'andamento storico degli indicatori o delle indicazioni regolamentari, la Banca ha definito, nel *Risk Appetite Statement*, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 aprile 2024, le seguenti soglie di *capacity*, soglie di *tolerance* e limiti operativi per gli indicatori *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) e *Net Stable Funding Ratio* (NSFR):

- Soglie di *capacity*
 - *Liquidity Coverage Ratio* o LCR: $\geq 120,00\%$;
 - *Net Stable Funding Ratio* o NSFR: $\geq 101,00\%$.
- Soglie di *tolerance*
 - *Liquidity Coverage Ratio* o LCR: $\geq 130,00\%$;
 - *Net Stable Funding Ratio* o NSFR: $\geq 105,00\%$.
- Limiti operativi
 - *Liquidity Coverage Ratio* o LCR: $\geq 150,00\%$;
 - *Net Stable Funding Ratio* o NSFR: $\geq 110,00\%$.

Nel corso del 2024 il profilo di liquidità della Banca si è mostrato adeguato nel breve e nel lungo termine, rispettando i limiti di rischio previsti sia internamente sia, laddove presenti, a livello regolamentare (*Liquidity Coverage Ratio* o LCR, *Net Stable Funding Ratio* o NSFR). In particolare, per quanto riguarda le metriche regolamentari LCR e NSFR, entrambi gli indicatori hanno mantenuto livelli ampiamente superiori ai minimi normativi sia per effetto del progetto ABACO, che ha permesso di conferire all'interno delle linee di TLTRO stipulate con la BCE i crediti verso la clientela, sia per la cessione di una significativa quota di crediti deteriorati.

L'LCR è l'indicatore volto a promuovere la resilienza a breve termine del profilo di rischio di liquidità della banca assicurando che essa disponga di riserve liquide di alta qualità sufficienti a coprire i deflussi di cassa per un periodo di un mese al verificarsi di uno scenario di stress severo. Si riporta di seguito evidenza del valore dell'indicatore LCR, e dei principali aggregati che lo costituiscono.

Tabella informativa sul *Liquidity Coverage Ratio* (LCR)

	31/03/2024	30/06/2024	30/09/2024	31/12/2024
Riserva di Liquidità	742.955	1.001.990	668.368	666.169
Totale dei Deflussi di Cassa Netti	369.945	453.959	399.004	430.114
Liquidity Coverage Ratio (LCR)	201%	221%	168%	155%

L'NSFR è l'indicatore volto a monitorare l'equilibrio strutturale della Banca, in quanto misura il rapporto tra le passività e le attività in funzione delle tipologie di prodotto, del tipo di controparte e delle scadenze. Si riporta di seguito evidenza del valore dell'indicatore NSFR, e dei principali aggregati che lo costituiscono.

Tabella informativa sul *Net Stable Funding Ratio* (NSFR)

	31/03/2024	30/06/2024	30/09/2024	31/12/2024
Provvista Stabile Disponibile	2.265.314	2.227.363	2.206.633	2.187.513
Provvista Stabile Obbligatoria	1.976.037	1.791.691	1.711.368	1.700.774
Net Stable Funding Ratio (NSFR)	115%	124%	129%	129%

Requisito MREL

L'art. 45 della BRRD richiede alle banche di detenere passività adeguate che siano eleggibili ai fini dell'applicazione degli strumenti della risoluzione. Ciò si traduce nel monitoraggio del requisito regolamentare denominato MREL (requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili in caso di risoluzione bancaria) che le banche devono rispettare, in ogni momento.

Il predetto requisito è individuato dalle competenti autorità caso per caso ed è comunicato in occasione dell'invio del Piano di Risoluzione.

Nell'ambito dell'attività di redazione del piano di risoluzione condotta sulla Banca, l'Autorità di Risoluzione Nazionale, previa consultazione dell'Autorità di Vigilanza, aveva comunicato, in data 14 febbraio 2024, il nuovo requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL, disciplinato dal Regolamento UE 2014/806), determinato sulla base delle nuove disposizioni previste nel Regolamento UE 2019/877.

Dalla suddetta comunicazione risulta anche una modifica sostanziale del criterio di calcolo del MREL; in particolare, rispetto alla precedente metodologia, la variazione riguarda esclusivamente il denominatore (sostituzione della precedente sommatoria delle passività totali e dei fondi propri sia con il TREA, che con l'esposizione attiva). In sostanza, il MREL viene determinato rapportando:

- Sommatoria delle passività ammissibili e dei fondi propri al TREA (*Total Exposure Risk Amount*, pari alla sommatoria delle attività a rischio di primo pilastro, come confermato in un incontro con funzionari dell'Unità di Risoluzione e di Gestione delle Crisi di Banca d'Italia)
- Sommatoria delle passività ammissibili e dei fondi propri al totale dell'esposizione attiva utilizzata ai fini del calcolo della leva finanziaria (in sostituzione del vecchio denominatore dato dalla sommatoria delle passività totali e dei fondi propri).

In merito al primo indicatore, il limite del 10,40% corrisponde al requisito SREP fissato dall'Autorità di Vigilanza ed è pari alla somma del requisito di primo e di secondo pilastro (in dettaglio 8% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 2,40% quale requisito aggiuntivo determinato in base ai risultati dello SREP). Per il secondo indicatore, il limite è pari al 3%.

Al 31 dicembre 2024 il primo indicatore si attesta al 21,81% mentre il secondo indicatore al 9,17%.

Informativa sulla politica di remunerazione (art. 450)

1 Riferimenti normativi

Conformemente con quanto definito dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 della Circ. 285/13 della Banca d'Italia, la Banca è tenuta a fornire - almeno annualmente - all'assemblea le stesse informazioni in merito ai sistemi e alle prassi di remunerazione fornite al pubblico.

In particolare, le citate disposizioni - con riferimento all'informativa da rendere al pubblico e per analogia alle assemblee - effettuano un rimando all'art. 450 del CRR secondo cui la Banca pubblica informazioni riguardo:

- i. Al processo decisionale seguito per la relativa definizione;
- ii. Alle modalità attraverso cui è assicurato il collegamento tra la remunerazione e i risultati conseguiti;
- iii. Alle caratteristiche di maggior rilievo del sistema di remunerazione, tra cui le informazioni sui criteri utilizzati per la valutazione delle performance e l'aggiustamento per il rischio, le politiche di differimento e i criteri di attribuzione;
- iv. Ai rapporti tra le componenti fissa e variabile della remunerazione;
- v. Agli indicatori di *performance* presi come riferimento per la remunerazione variabile;
- vi. Alle ragioni sottostanti le scelte dei sistemi di remunerazione variabile e ogni altra prestazione non monetaria e i principali parametri utilizzati;
- vii. Alle informazioni sulla remunerazione complessiva del presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica e di ciascun membro dell'organo con funzione di gestione, del direttore generale e dei vice direttori generali ai sensi della lettera j) del citato articolo 450 del CRR;
- viii. Alle informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, disaggregate per ruoli e funzioni e per aree di attività;
- ix. Al numero di persone remunerate con 1 milione di euro o più nell'esercizio.

Le informazioni in argomento sono fornite in attuazione del principio di proporzionalità sancito dalle disposizioni di riferimento.

2 Informativa (EU REMA)

2.1 Informativa relativa al punto (i): processo decisionale

Le politiche di remunerazione della Banca sono sviluppate e definite in coerenza con la normativa vigente in materia e in linea con l'obiettivo: (i) di favorire il conseguimento delle sue strategie, degli obiettivi e dei risultati di lungo periodo, in coerenza con le politiche di governo e di gestione dei rischi della Banca, e nel rispetto dei livelli di liquidità e patrimonializzazione richiesti, necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la Banca e il sistema finanziario nel suo complesso, (ii) di attrarre e mantenere personale di professionalità e capacità adeguate alle esigenze della Banca, (iii) di promuovere un approccio a lungo termine per la gestione dei rischi climatici e ambientali in linea con la propensione al rischio e la strategia della Banca.

In merito al processo decisionale, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15 aprile 2025, ha riesaminato tramite le strutture competenti il documento delle Politiche di remunerazione, approvato dall'Assemblea dei Soci del 6 maggio 2025.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta, ha verificato la corretta attuazione della *policy* nell'esercizio 2024, la rispondenza delle prassi adottate, la coerenza con gli obiettivi di lungo periodo e la sostenibilità rispetto alla situazione finanziaria della Banca, sulla base delle verifiche effettuate dalle funzioni aziendali di controllo.

In dettaglio, l'Internal Audit ha verificato la rispondenza delle prassi adottate alle politiche assunte ed ha ritenuto che le stesse fossero coerenti con la Policy; ha valutato, altresì, adeguati i presidi di controllo.

La Compliance, nell'ambito delle attività di verifica effettua un'analisi di coerenza tra le politiche di remunerazione adottate dalla banca e la normativa di riferimento.

In esito alle verifiche di Compliance, è stato rilevato che i meccanismi di remunerazione fossero rispondenti alle disposizioni e che i presidi di controllo risultassero adeguati.

Infine, la Compliance ha effettuato – per quanto di competenza – l'analisi *ex ante* sulle politiche di remunerazione 2025 alla luce delle novità normative in materia e a seguito dei nuovi assetti organizzativi aziendali.

Il CRO ha verificato che le politiche fossero coerenti con le strategie e gli obiettivi aziendali nell'orizzonte del Piano Strategico, che avessero tenuto conto di tutti i rischi ritenuti rilevanti e che fossero in linea con i livelli di capitale e di liquidità necessari a fronteggiare le attività programmate.

2.1 Informativa da (ii) a (vi)

La Banca adotta politiche di remunerazione coerenti con la cultura aziendale di sana, prudente e trasparente gestione nonché fondate su criteri di professionalità e competenze, tenendo conto dei diversi livelli di responsabilità ricoperta.

Relativamente al personale dipendente, la retribuzione riflette il quadro di riferimento normativo e contrattuale che disciplina il settore del credito. In tale contesto, sono due gli ambiti di applicazione contrattuale: quello cosiddetto di "*primo livello*" che trova il suo fondamento nel contratto collettivo nazionale di lavoro del settore (CCNL) e quello cosiddetto di "*secondo livello*" che si riferisce agli accordi aziendali stipulati.

Sulla base di tali riferimenti, la Banca garantisce coerenza tra retribuzione e assetti organizzativi nonché livelli retributivi competitivi, senza trascurare motivazione e fidelizzazione valorizzando meritocrazia, eticità, competenza e professionalità nonché promuovendo la completa parità tra il Personale e la neutralità rispetto al genere.

In merito alla struttura della retribuzione, in conformità a quanto indicato nelle *Politiche di remunerazione*, nel corso del 2024:

- la parte fissa, definita dalla normativa contrattuale nazionale ed aziendale riflette l'esperienza professionale e le responsabilità organizzative ed è aggiornata per effetto dei rinnovi contrattuali, di avanzamenti di carriera e di automatismi economici (scatti di anzianità).
In particolare, si segnala che:
 - l'accordo di rinnovo del CCNL (siglato in data 23.11.2023) ha previsto incrementi della voce stipendio distribuiti su quattro quote, di cui una nel corso del 2024;
 - l'accordo di "secondo livello" ha previsto il riconoscimento di indennità relative allo svolgimento della mansione e/o a mobilità territoriale, contributi per situazioni di disabilità, borse di studio per figli studenti, per la previdenza complementare, per copertura spese mediche;
- Relativamente alla parte variabile,
 - non è stato implementato alcun sistema premiante/incentivante;
 - non è stato erogato il "*premio aziendale*" né importi *una tantum*;
 - sono stati erogati importi a titolo di: "premio fedeltà", a favore di 20 dipendenti, che hanno maturato il 25° anno di servizio in Banca, in misura pari al 150% della retribuzione lorda mensile; patto di non concorrenza.

Relativamente al personale rilevante, il trattamento economico – fermi i minimi tabellari – è riservato alla competenza del Consiglio di Amministrazione, il quale determina i diversi valori in relazione al peso/livello delle diverse posizioni organizzative.

In particolare, nel corso del 2024, non è stata erogata remunerazione variabile, ad esclusione di un importo a titolo di *signing bonus* nei limiti previsti per tale categoria.

Per quanto attiene i criteri adottati per l'identificazione del Personale più rilevante quelli con un impatto sostanziale sul profilo di rischio della banca attuale e prospettico sono:

- Quantitativi, sulla base della remunerazione complessiva percepita nell'esercizio precedente, secondo i criteri espressi nel Regolamento Delegato del 25 marzo 2021, n.923;
- Qualitativi, legati al ruolo ricoperto nell'organizzazione aziendale in unità aziendali rilevanti, nelle Funzioni di Controllo, secondo i criteri espressi nel Regolamento Delegato del 25 marzo 2021, n. 923.

Il numero complessivo delle posizioni riconducibili alla categoria del personale più rilevante è pari a 24:

- Gli Amministratori;
- Il Direttore Generale;
- I Responsabili delle principali linee di *business*/Direzioni: Area Operations (COO), Area Pianificazione e Amministrazione (CFO), Area Crediti (CLO), Area Affari (CCO) e Area Finanza;
- I Responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo: Internal Audit, Compliance, Antiriciclaggio e CRO;
- Il Responsabile dell'Ufficio Legale e Affari Societari;
- Il Responsabile dell'Ufficio Organizzazione;
- Il Responsabile dell'Ufficio Sistemi e Tecnologie;
- Il Responsabile dell'Ufficio Sicurezza Informatica;
- Il Responsabile dell'Ufficio del Personale.

Al 31 dicembre 2024, il numero dei membri del personale più rilevante era 23, in quanto il nuovo Responsabile dell'Internal Audit non era stato ancora nominato successivamente alle dimissioni del precedente Responsabile e la Funzione era retta *ad interim* dal sostituto.

Per quanto riguarda gli Organi sociali, nel 2024, ai sensi di quanto previsto dallo statuto sociale all'art 35, agli Amministratori della Banca, nei termini e condizioni di cui alla *policy*:

- Sono state assegnate, previa approvazione dell'Assemblea, medaglie di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione e degli altri eventuali comitati endoconsiliari;
- Sono stati effettuati i rimborsi delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Agli Amministratori che ricoprono cariche previste dallo statuto o investiti di particolari incarichi (art. 35 dello Statuto Sociale) sono stati erogati compensi nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Non sono previsti meccanismi di incentivazione per alcun membro del Consiglio di Amministrazione.

La *policy* prevede che potrebbero essere contemplate forme di remunerazione basata in parte su strumenti finanziari (es. *stock option*), se approvate dall'assemblea; pertanto, si evidenzia che - nel 2024- non sono state erogate tali forme di remunerazione. Inoltre, non è stato elargito alcun beneficio economico, a nessun titolo, in favore dei Consiglieri al momento della cessazione dell'incarico.

Sono, invece, previste – in favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione in relazione alle funzioni connesse alla carica – idonee coperture assicurative per la Responsabilità Civile verso terzi, per le spese legali ed accessorie connesse ai procedimenti giudiziari e per le spese di difesa derivanti da procedimenti penali.

La remunerazione che è stata erogata al Presidente del Consiglio di Amministrazione è coerente con il ruolo centrale allo stesso attribuito ed è stata determinata *ex ante* in misura – comunque – non superiore alla remunerazione fissa percepita dal Direttore Generale.

Per quanto attiene ai componenti dell'organo con funzione di controllo, è preclusa ogni forma di remunerazione variabile. Pertanto, la retribuzione è stata erogata sotto forma:

- Di compenso annuale, nella misura stabilita dalla delibera assembleare di nomina;
- Di gettoni di presenza, per la partecipazione a ciascuna seduta degli organi collegiali, e Comitati endoconsiliari (laddove sia prevista la partecipazione di membri dell'Organo di Controllo), (senza diritto di cumulo) e nella misura stabilita dalla delibera assembleare di nomina, per tutta la durata del mandato;
- Di rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

2.2 Informativa relativa ai punti (vii) e (viii)

Si riportano, di seguito, le informazioni quantitative sulle remunerazioni ai sensi delle lett. h) e j) dell'art. 450 del CRR.

Modello EU REM1: remunerazione riconosciuta per l'esercizio 2024

			a	b	c	D
			Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica	Organo di amministrazione - funzione di gestione	Altri membri dell'alta dirigenza	Altri membri del personale più rilevante
1	Remunerazione fissa	Numero dei membri del personale più rilevante	9	1		13
2		Remunerazione fissa complessiva	€ 394.007	€ 324.872		€ 1.372.606
3		Di cui in contanti	€ 394.007	€ 324.872		€ 1.372.606
4		(Non applicabile nell'UE)				
EU-4a		Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti				
5		Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti				
EU-5x		Di cui altri strumenti				
6		(Non applicabile nell'UE)				
7		Di cui altre forme				
8		(Non applicabile nell'UE)				
9	Remunerazione variabile	Numero dei membri del personale più rilevante	9	1		13
10		Remunerazione variabile complessiva	€ 91.250	€ 50.000		0
11		Di cui in contanti	€ 91.250	€ 50.000		0
12		Di cui differita				
EU-13a		Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti				
EU-14a		Di cui differita				
EU-13b		Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti				
EU-14b		Di cui differita				
EU-14x		Di cui altri strumenti				
EU-14y		Di cui differita				
15		Di cui altre forme				
16		Di cui differita				
17	Remunerazione complessiva (2 + 10)		€ 485.257	€ 374.872		€ 1.372.606

Rif. art. 450, lett. h) sub iii) e iv) – Quote di remunerazione differita

La Banca non applica il differimento della remunerazione al personale rilevante.

Rif. art. 450, lett. h) sub vi) e vii) – Indennità di inizio e di fine rapporto

Le cessazioni intervenute nel 2024 non hanno previsto compensi aggiuntivi alle indennità di legge e di contratto, ad eccezione di due rapporti (non inerente il personale rilevante) con la corresponsione di un incentivo comunque inferiore ai limiti previsti nelle Politiche di remunerazione.

Rif. art. 450, lett. h) sub v) – Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita

In Banca non sono presenti soggetti che hanno beneficiato di Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita

Rif. art. 450, lett. i) sub ix)

In Banca non sono presenti soggetti che hanno beneficiato di una retribuzione pari o superiore ad 1 milione di euro.

Rif. art. 450, lett. j)

Remunerazione complessiva* – anno 2024 – del Presidente, Vice Presidente, Consiglieri di Amministrazione e dei membri della Direzione Generale

RUOLO	REMUNERAZIONE COMPLESSIVA	
Presidente CdA	115.000,00	
Vice Presidente CdA	93.250,00	
Vice Presidente CdA	74.000,00	
Consigliere 1	34.250,00	
Consigliere 2	34.750,00	
Consigliere 3	21.756,86	* in carica dal 05/05/2024
Consigliere 4	41.500,00	
Consigliere 5	35.750,00	
Consigliere 6	35.000,00	
Direttore Generale	374.871,83	

* Include: gettoni di presenza, emolumenti fissi e indennità di carica. Non sono previste componenti variabili.

Immobiliare Vallelonga Srl.

Per quanto concerne la politica di remunerazione della controllata unica Immobiliare Vallelonga srl, per garantire la massima trasparenza e la coerenza con le politiche della Banca Capogruppo, si è previsto:

- L’inserimento del Sindaco unico;
- La revisione legale dei conti; l’attività è stata affidata alla Società di revisione KPMG SpA, la quale svolge anche la revisione dei conti della Banca Capogruppo.

Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Sociale la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione, è affidata ad un Amministratore Unico.

L’assemblea ha deliberato di assegnare all’amministratore Unico una indennità in misura unica per tutta la durata del mandato.

Per il *Sindaco unico* è previsto un compenso annuale fisso in linea con le tariffe professionali applicabili e, in aggiunta, un gettone di presenza per ciascuna verifica contabile effettuata.

Il prospetto che segue riporta le remunerazioni erogate agli organi sociali nell’esercizio 2024:

IMMOBILIARE VALLELONGA srl – remunerazioni 2024		Componente fissa
	Amministratore	€ 6.000 Compenso
	Sindaco unico	€ 1.000 Gettoni di presenza
		€ 6.000 Compenso

Per quanto attiene l’esercizio 2024, l’Amministratore Unico ha percepito un emolumento fisso di euro 6 mila, il Sindaco Unico ha percepito un emolumento fisso di euro 6 mila, oltre il gettone di euro 250 per ciascuna delle 4 verifiche contabili trimestrali effettuate nell’anno.

Glossario

Nel presente documento sono utilizzate le seguenti definizioni:

ALM (*Asset and Liability Management*): insieme delle tecniche che consentono la gestione integrata dell'attivo e del passivo al fine di massimizzare il rendimento e minimizzare i rischi.

Basilea 2: nuovo accordo internazionale sul capitale con il quale sono state ridefinite le linee guida per la determinazione dei requisiti patrimoniali minimi delle banche. La nuova regolamentazione prudenziale si basa su tre pilastri:

- Primo pilastro (*Pillar 1*): fermo restando l'obiettivo di un livello di capitalizzazione pari all'8% delle esposizioni ponderate per il rischio, è stato delineato un nuovo sistema di regole per la misurazione dei rischi tipici dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativi) che prevede metodologie alternative di calcolo caratterizzate da diversi livelli di complessità con la possibilità di utilizzare, previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, modelli sviluppati internamente;
- Secondo pilastro (*Pillar 2*): le banche devono dotarsi di processi e strumenti per determinare il livello di capitale interno complessivo (*Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP*) adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio, anche diversi da quelli presidiati dal requisito patrimoniale complessivo (primo pilastro). All'Autorità di Vigilanza spetta il compito di esaminare il processo ICAAP, formulare un giudizio complessivo ed attivare, ove necessario, le opportune misure correttive;
- Terzo pilastro (*Pillar 3*): sono stati introdotti obblighi di trasparenza per l'informazione al pubblico sui livelli patrimoniali, i rischi e la loro gestione.

Basilea 3: con l'espressione Basilea 3 si indica un insieme di provvedimenti approvati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria in conseguenza della crisi finanziaria del 2007-08 con l'intento di perfezionare la preesistente regolamentazione prudenziale del settore bancario (a sua volta correntemente denominata Basilea 2), l'efficacia dell'azione di vigilanza e la capacità degli intermediari di gestire i rischi che assumono.

Basis point (bp o punto base): un centesimo di punto percentuale; rappresenta la variazione unitaria del tasso di interesse; 100 basis point sono equivalenti ad un punto percentuale.

Capitale aggiuntivo di classe 1 (o *Additional Tier 1 capital, AT1 capital*): strumenti di capitale diversi dalle azioni ordinarie che rispettano tutti i requisiti fissati dalla normativa.

Capitale interno: capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso.

Capitale interno complessivo: capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico.

Capitale primario di classe 1 (o *Common Equity Tier 1 capital, CET1 capital*): comprende il capitale versato, gli strumenti di capitale che rispettano i requisiti fissati dalla normativa, i relativi sovrapprezzi di emissione, le riserve di utili, al netto delle azioni proprie in portafoglio, dell'avviamento, delle altre attività immateriali e dell'eccedenza delle rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese.

Common Equity Tier 1 ratio (*CET1 ratio*): indicatore dato dal rapporto tra il capitale primario di classe 1 (cfr. definizione) e le attività ponderate per il rischio (v. voce RWA).

Corporate: si riferisce al portafoglio "Esposizioni verso imprese", portafoglio al quale vengono attribuite tutte le controparti con fatturato superiore a 5 milioni ed esposizione superiore a 1 milione.

Credit Risk Mitigation (CRM): attenuazione del rischio di credito.

Default: condizione di dichiarata impossibilità ad onorare i propri debiti e/o il pagamento dei relativi interessi.

Duration: Media delle durate residue dei flussi monetari generati da uno strumento (in conto capitale e in conto interesse) ponderate per i rispettivi flussi. In caso di poste a tasso fisso rappresenta anche un'indicazione della durata media residua della posta considerata.

EAD (Exposure At Default): Esposizione in caso d'insolvenza.

EBA (European Banking Authority): è un organismo dell'Unione Europea, con sede a Londra, istituito con regolamento n. 1093/2010/UE. È operativo a partire dal 1° gennaio 2011, data in cui ha sostituito il Comitato delle autorità nazionali di vigilanza bancaria (Committee of European Banking Supervisors, in forma abbreviata, "CEBS"). Obiettivo primario dell'EBA, dotata di personalità giuridica, è quello di proteggere l'interesse pubblico, contribuendo alla stabilità ed efficacia del sistema finanziario a beneficio dell'economia dell'Unione Europea, dei suoi cittadini e delle sue imprese.

ECAI (External Credit Assessment Institutions): agenzie riconosciute da Banca d'Italia, specializzate per la fornitura del servizio di rating alle banche che, a seguito dell'applicazione delle regole di Basilea 2, hanno deciso di adottare il sistema Standardizzato per la valutazione del Rischio di Credito.

Fair value (valore equo): corrispettivo al quale, in un regime di libera concorrenza, un bene può essere scambiato, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili. Spesso è identico al prezzo di mercato. In base agli IAS (cfr. definizione) le banche applicano il fair value nella valutazione degli strumenti finanziari (attività e passività) e dei derivati e possono usarlo per la valorizzazione delle partecipazioni e delle immobilizzazioni materiali e immateriali (con diverse modalità di impatto sul conto economico per le differenti attività considerate).

Filtri prudenziali: nell'ambito delle modalità di calcolo dei Fondi propri, correzioni apportate alle voci di bilancio, allo scopo di salvaguardare la qualità dei Fondi propri stessi e di ridurre la potenziale volatilità indotta dall'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (cfr. definizione).

Fondi propri: insieme dei mezzi patrimoniali ammessi dall'Autorità di Vigilanza a copertura dei rischi assunti a fronte del Primo Pilastro. Patrimonio delle banche valido ai fini della normativa di Vigilanza, costituito dalla somma di:

- Capitale di classe 1 o Tier 1 *capital*: è pari alla somma del capitale primario di classe 1 (cfr. definizione) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (cfr. definizione).
- Capitale di classe 2 o Tier 2 *capital*: comprende gli strumenti di capitale e prestiti subordinati che soddisfano i requisiti fissati dalla normativa, i relativi sovrapprezzi di emissione, l'eccedenza delle rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese e gli altri elementi che costituiscono patrimonio di qualità secondaria.

Forborne: nuova classificazione, presente nelle istruzioni per la rendicontazione finanziaria FINREP, diramata dall'Autorità Bancaria Europea (EBA), per le esposizioni contenenti misure di rinegoziazione (*Forbearance*) nei confronti di un debitore che ha affrontato, o che è in procinto di affrontare, difficoltà a rispettare i propri impegni finanziari.

Grandfathering: clausola di salvaguardia dell'adeguatezza patrimoniale. Essa si attua in una situazione in cui una vecchia regola continua ad applicarsi ad alcune situazioni esistenti mentre una nuova regola si applica a tutte le situazioni future.

IAS / IFRS: principi contabili internazionali emanati dall'*International Accounting Standard Board* (IASB), ente internazionale di natura privata costituito nell'aprile 2001, al quale partecipano le professioni contabili dei principali Paesi nonché, in qualità di osservatori, l'Unione Europea, lo IOSCO (*International Organization of Securities Commissions*) e il Comitato di Basilea. Tale ente ha raccolto l'eredità dell'*International Accounting Committee* (IASC), costituito nel 1973 allo scopo di promuovere l'armonizzazione delle regole per la redazione dei bilanci delle società. Con la trasformazione dello IASC in IASB si è deciso, fra l'altro, di denominare i nuovi principi contabili internazionali "*International Financial Reporting Standards*" (IFRS).

ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*): disciplina del secondo pilastro (*Pillar 2*). Richiede alle banche di dotarsi di processi e strumenti per determinare il livello di capitale interno adeguato a fronteggiare i rischi, anche diversi da quelli presidiati dal requisito patrimoniale complessivo (primo pilastro o *Pillar 1*), nell'ambito di una valutazione dell'esposizione, attuale e prospettica, che tenga conto delle strategie e dell'evoluzione del contesto di riferimento.

Impairment: nell'ambito degli IAS o degli IFRS (cfr. definizione), si riferisce alla perdita di valore di un'attività di bilancio, rilevata nel caso in cui il valore di carico sia maggiore del valore recuperabile ossia dell'importo che può essere ottenuto con la vendita o l'utilizzo dell'attività. Il *test di impairment* si deve effettuare su tutte le attività, eccezion fatta per quelle valutate al *fair value* (cfr. definizione), per le quali le eventuali perdite (e guadagni) di valore sono implicite.

Inadempienze probabili: esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie.

LGD (*Loss Given Default*): perdita in caso d'insolvenza.

LCR (*Liquidity Coverage Ratio*): indice regolamentare di liquidità. Ha come obiettivo il rafforzamento della resilienza a breve termine del profilo di liquidità della banca.

Maturity ladder: scadenziere delle poste attive e passive della tesoreria.

Metodo standardizzato: uno dei tre metodi (insieme al metodo BIA ed ai metodi avanzati AMA) utilizzati per il calcolo del requisito del rischio operativo. In questo modello sono previsti coefficienti regolamentari distinti per ciascuna delle otto linee di *business* in cui è suddivisa l'attività aziendale.

NSFR (*Net Stable Funding Ratio*): indice regolamentare di liquidità. È definito come il rapporto tra l'ammontare disponibile di provvista stabile (*Available Amount of Stable Funding*) e l'ammontare di fabbisogno di funding stabile (*Required Amount of Stable Funding*). L'orizzonte temporale considerato per valutare la provvista stabile è di un anno.

Non performing: termine riferito generalmente alle esposizioni deteriorate.

OICR: Organismi d'Investimento Collettivo del Risparmio.

OTC (*derivati*): strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (*Over-The-Counter*).

Past due (o esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate): esposizioni scadute e/o sconfinanti in via continuativa da oltre 90 giorni, secondo la definizione prevista nelle vigenti segnalazioni di Vigilanza.

PD (*Probability of Default*): probabilità d'insolvenza.

PMI: Piccole e Medie Imprese.

Rating: valutazione del grado di rischio di inadempienza riguardante un determinato debitore o un singolo prestito; si basa sulla considerazione di dati quantitativi/andamentali e qualitativi/soggettivi, relativi alla solidità finanziaria e alle prospettive di sviluppo del debitore stesso.

Requisito regolamentare: quantificazione del capitale che deve essere posto a copertura dei rischi di mercato, controparte, credito, operativi, secondo le regole individuate da Banca d'Italia nel primo pilastro.

Retail: fascia di clientela che comprende principalmente i privati, i professionisti, gli esercenti e gli artigiani.

Rischio di concentrazione: rischio derivante da esposizioni verso controparti, gruppi di controparti connesse e controparti del medesimo settore economico o che esercitano la stessa attività o appartenenti alla medesima area geografica.

Rischio di controparte: rischio che la controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari di un'operazione.

Rischio di credito: rischio di perdita per inadempimento del debitore.

Rischio di leva finanziaria eccessiva: il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda la banca vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività.

Rischio di liquidità: rischio che la banca non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni alla loro scadenza.

Rischio di mercato: rischio connesso agli effetti sul flusso reddituale e sul valore economico della banca delle variazioni inattese del livello dei tassi di interesse e di cambio, dei prezzi azionari e delle merci, nonché della relativa volatilità attesa.

Rischio di tasso: rischio che variazioni nei tassi di interesse si riflettano negativamente sulla situazione economica della banca, in termini di impatto sul margine di interesse, e sulla situazione patrimoniale, in termini di variazione del valore di mercato del patrimonio.

Rischio operativo: rischio di perdite dirette o indirette risultanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni o aventi origine esterna. Tale definizione include il rischio legale (Il rischio legale comprende, fra l'altro, l'esposizione ad ammende, sanzioni pecuniarie o penalizzazioni derivanti da provvedimenti assunti dall'Autorità di Vigilanza, ovvero da regolamenti privati).

Rischio reputazionale: rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della banca da parte di clienti, controparti, azionisti della banca, investitori o Autorità di Vigilanza.

Rischio strategico: rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo.

Risk appetite: profilo rischio/rendimento del Gruppo definito mediante l'individuazione di target di patrimonializzazione in termini di *Tier 1 capital ratio* e *Total Capital Ratio*.

RWA (*Risk Weighted Assets*, Attività ponderate per il rischio): le attività per cassa e fuori bilancio (derivati e garanzie) classificate e ponderate in base a diversi coefficienti legati ai rischi, ai sensi delle normative bancarie emanate dalle Autorità di vigilanza per il calcolo dei coefficienti di solvibilità.

Sensitività: in termini generali si intende per sensitività la variazione percentuale di una posta al variare di una variabile indipendente di mercato. Nel caso del rischio di tasso la sensitività indica quanto varia il valore della posta al variare dei tassi di interesse.

SFT (*Securities Financing Transactions*): operazioni pronti contro termine attive o passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini.

SREP (*Supervisory Review and Evaluation Process*): Processo di revisione e valutazione prudenziale posto in essere da parte dell'Autorità di Vigilanza.

Testo Unico Bancario (TUB): il decreto legislativo 1° settembre 1993, 385, e successive modificazioni e integrazioni.

Total Capital Ratio: indicatore dato dal rapporto tra il totale dei Fondi Propri ed il totale delle attività ponderate per il rischio (v. voce RWA).

Trading book: Costituisce il portafoglio di negoziazione di vigilanza della banca, strutturato come l'insieme delle posizioni assunte per finalità di tesoreria o di negoziazione con la clientela e intenzionalmente destinate, a breve termine, ad una successiva dismissione allo scopo di beneficiare degli utili originati dalla differenza tra prezzo di acquisto e di vendita.

Valore di mercato: il valore di mercato è ottenuto attualizzando ai tassi di mercato i flussi finanziari generati dalla posta considerata fino alla scadenza. Il valore di mercato dell'attivo è dato dalla somma dei valori attuali delle singole poste, così come quello del passivo. Il valore di mercato del patrimonio è dato dalla differenza tra il valore di mercato dell'attivo e il valore di mercato del passivo.

Value at Risk (VAR): valore che indica la massima perdita potenziale su un portafoglio di strumenti finanziari, in un arco temporale definito (*holding period*) e con un certo grado di probabilità (intervallo di confidenza), per effetto dell'andamento sfavorevole dei mercati.

ALLEGATO – Dichiarazione del Consiglio di Amministrazione

Dichiarazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 431 e 435, comma 1, lettere e) ed f), del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013

Il Consiglio di Amministrazione dichiara, ai sensi degli artt. 431 e 435, comma 1, lettere e) ed f), del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (CRR), che:

- Il documento "Informativa al pubblico *Pillar III* (Terzo Pilastro Basilea 3) al 31 dicembre 2024" è redatto in ottemperanza a quanto previsto dal CRR – Parte Otto – conformemente alle *policy* e ai processi, sistemi e controlli interni della Banca;
- I sistemi di gestione dei rischi descritti nel documento "Informativa al pubblico *Pillar III* (Terzo Pilastro Basilea 3) al 31 dicembre 2024" sono in linea con il profilo e la strategia della Banca;
- Quanto pubblicato nel documento "Informativa al pubblico *Pillar III* (Terzo Pilastro Basilea 3) al 31 dicembre 2024", in particolare alla sezione denominata "Obiettivi e politiche di gestione del rischio" paragrafo 1, fornisce una panoramica adeguata, articolata per singolo rischio, sui sistemi di monitoraggio dei rischi e sulla coerenza degli stessi con le strategie adottate dalla Banca.

Torre del Greco, 4 giugno 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Mauro Ascione

